

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

149° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 4 GIUGNO 2002

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 48
2 ^a - Giustizia	» 61
3 ^a - Affari esteri.....	» 77
5 ^a - Bilancio.....	» 85
7 ^a - Istruzione.....	» 95
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 101
11 ^a - Lavoro.....	» 110
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 206
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 211

Commissioni congiunte

9 ^a (Agricoltura-Senato) e XIII (Agricoltura-Camera)	Pag. 47
---	---------

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio-Senato) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	Pag. 5
--	--------

Giunte

Regolamento.....	Pag. 3
------------------	--------

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag. 216
RAI-TV	» 220
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 229
Anagrafe tributaria	» 232

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag. 233
10 ^a - Industria - Pareri	» 237
11 ^a - Lavoro - Pareri.....	» 238
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 239

CONVOCAZIONI	Pag. 240
--------------------	----------

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2002

4° Seduta

Presidenza del Presidente

PERA

La seduta inizia alle ore 11,15.

*ESAME DEL DOCUMENTO II, N. 5, RECANTE MODIFICAZIONI DEL
REGOLAMENTO CONCERNENTI L'ARCHIVIO STORICO*

Il PRESIDENTE, dopo aver illustrato le modifiche del Regolamento, propone di conferire alla senatrice Manieri l'incarico di riferire sulle stesse all'Assemblea. Su tale proposta la Giunta conviene unanime.

ESAME CONGIUNTO DEI DOCUMENTI II, N. 4 E N. 6, CONCERNENTI L'ISTITUZIONE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE «POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA»

Previa esposizione dei punti salienti delle due proposte da parte del PRESIDENTE, si apre un dibattito nel quale intervengono ripetutamente i senatori VILLONE, MANIERI, MANCINO, PASTORE, IOANNUCCI, D'ONOFRIO e GIULIANO. Il PRESIDENTE, preso atto degli orientamenti emersi nel corso della discussione nonché della necessità di una adeguata fase istruttoria, affida ai senatori IOANNUCCI e MANZELLA l'incarico di relatori alla Giunta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULL'ESITO DEI LAVORI DEL COMITATO PARITETICO DELLE GIUNTE PER IL REGOLAMENTO DEI DUE RAMI DEL PARLAMENTO COSTITUITO IN VISTA DELL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3

Su invito del PRESIDENTE, il senatore MANCINO procede all'illustrazione delle proposte di modifiche regolamentari avanzate dal Comitato paritetico da lui coordinato. Nella successiva discussione, prendono la parola i senatori PASTORE, CARUSO Antonino, VILLONE e PERUZ-

ZOTTI. Il PRESIDENTE, riassunti i termini del dibattito, affida ai senatori MANCINO e PASTORE il compito di esaminare le questioni emerse, riferendo alla Giunta, anche alla luce delle conclusioni della Giunta per il Regolamento della Camera dei deputati, convocata per domani.

Il PRESIDENTE rinvia quindi ad altra seduta l'ultimo punto all'ordine del giorno, concernente sue comunicazioni su questioni relative all'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

La seduta termina alle ore 13,15.

COMMISSIONI 5^a E 6^a RIUNITE

(5^a – Programmazione economica, bilancio)

(6^a – Finanze e Tesoro)

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2002

5^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1425) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di giovedì 30 maggio scorso.

Il presidente PEDRIZZI ricorda che si è conclusa la discussione generale sul provvedimento.

Interviene per la replica il senatore FRANCO Paolo, relatore per la 6^a Commissione permanente, a giudizio del quale le perplessità e le critiche avanzate dall'opposizione in ordine al contenuto agli articoli 7 e 8 non tengono adeguatamente conto della circostanza che gli obiettivi della rivalutazione del patrimonio pubblico dello Stato e la realizzazione di infrastrutture erano già inseriti nel Documento di programmazione economica e finanziaria presentato lo scorso anno. Tali obiettivi costituiscono certamente l'aspetto fondamentale del provvedimento, in ordine ai quali, appare fuorviante insistere esclusivamente su valutazioni di carattere finan-

ziario. D'altro canto, la proposta governativa, unitamente alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, rende infondati i timori di una procedura di svendita o di svalutazione del patrimonio immobiliare pubblico, mentre invece appaiono adeguatamente salvaguardate le esigenze di tutela del patrimonio avente valore artistico-storico e del demanio. Anche per quanto riguarda le perplessità espresse sulle funzioni attribuite alla società Infrastrutture SpA, egli ne contesta la fondatezza, osservando che la costituzione di tale società rappresenta lo strumento per sostenere la finanza di progetto e per realizzare infrastrutture pubbliche attraverso l'apporto di capitali privati.

Interviene per la replica il senatore VIZZINI, relatore per la 5^a Commissione permanente, a giudizio del quale l'ampio dibattito svoltosi nelle Commissioni riunite ha sostanzialmente confermato la propria osservazione circa la intrinseca complessità della proposta governativa in tema di valorizzazione del patrimonio pubblico e di finanziamento delle infrastrutture. Pure nel contesto di tale giudizio egli ritiene che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo del provvedimento diano una risposta sufficientemente adeguata ai timori e alle perplessità sorti nel corso del dibattito. Egli considera infondata l'opinione secondo la quale il Governo persegue l'obiettivo di sottrarsi ai vincoli del patto di stabilità finanziaria. Al contrario, sottolinea il valore strategico per l'economia nazionale di misure volte a restituire redditività al patrimonio pubblico e a finanziare importanti progetti infrastrutturali, non senza, peraltro, trascurare l'auspicio che alla definizione di tali interventi siano associati anche altri soggetti pubblici, nello spirito della modifica del titolo V della Costituzione.

Dopo aver sottolineato con soddisfazione che anche da parte di esponenti dell'opposizione siano state condivise le finalità di valorizzazione del patrimonio e di finanziamento di opere infrastrutturali, non nega l'esigenza di approfondire, in particolare, le questioni concernenti il rapporto tra le società previste dagli articoli 7 e 8 e la Pubblica amministrazione, i controlli amministrativi su tali società, le modalità di trasferimento dei beni, nonché la questione della copertura finanziaria dei canoni d'uso di competenza delle amministrazioni pubbliche e dell'eventuale garanzia statale da versare in favore della Infrastrutture SpA.

Dal proprio punto di vista, appare opportuno dare risposte in merito all'inserimento delle due società nel settore pubblico; per quanto riguarda il pagamento del canone d'uso, ritiene che tale possibilità non costituirà la regola generale, ma sarà previsto per singoli beni o categorie di beni. Ritiene inoltre infondato l'allarme circa l'assenza di controlli sull'attività delle due società, attese le opportune specificazioni introdotte dalla Camera dei deputati su tali aspetti. Per quanto riguarda invece una considerazione più generale rispetto ai tempi di esame del provvedimento, egli non nasconde che la esigenza di convertire il decreto-legge nei termini costituzionalmente previsti non consente né gli approfondimenti necessari, né modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati; tuttavia, ritiene

opportuno richiamare l'attenzione delle Commissioni riunite sulla possibilità che il Parlamento, dopo aver convertito il decreto-legge, eserciti puntualmente la funzione di controllo sull'operato del Ministro in fase di attuazione della normativa in esame.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO affronta preliminarmente le critiche espresse in relazione al ricorso alla decretazione d'urgenza, ribadendo le motivazioni che hanno indotto il Governo ad utilizzare tale strumento, anche e soprattutto relativamente alle disposizioni recate dagli articoli 7 e 8.

La strategicità delle innovazioni proposte dal Governo con la costituzione di due «società veicolo» per valorizzare il patrimonio pubblico e per finanziare la costruzione di infrastrutture ne giustificano ampiamente l'urgenza, sia in relazione alla condizione di sostanziale degrado che colpisce gran parte del patrimonio immobiliare pubblico, sia per attivare il sostegno del capitale privato ad urgenti interventi nel campo infrastrutturale.

Per quanto riguarda la società Patrimonio SpA, il sottosegretario sgombra il campo dall'equivoco di identificare e sovrapporre la nozione di patrimonio con il patrimonio immobiliare ovvero con il demanio. Si tratta invece di valorizzare tutto ciò che rientra nel conto generale del patrimonio dello Stato. A suo parere, le critiche avanzate in merito all'articolo 7 non tengono adeguatamente conto delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, in termini di maggiore trasparenza nella gestione e nell'allocatione di beni trasferiti alle due società. Tali modifiche, d'altra parte, non attenuano la rilevanza delle finalità e degli obiettivi posti dal Governo con la costituzione delle due società.

Passando a esaminare i rilievi formulati in materia di spesa farmaceutica, il sottosegretario fa presente che le misure proposte dal Governo, anche dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, vanno inserite nel contesto di una politica di contenimento della spesa sanitaria che va inquadrata in una più ampia logica di politica industriale del settore farmaceutico. Per quanto riguarda invece l'articolo 5, osserva che le disposizioni in materia di fondazioni bancarie sono finalizzate ad preservare le fondazioni bancarie da eventuali interventi riduttivi delle agevolazioni fiscali ad esse assegnate, in analogia con quanto deciso in sede comunitaria per le banche. In merito all'articolo 6, ne difende i contenuti ricordando come esso costituisca solo l'anticipazione di un regime tributario che discenderà automaticamente dalla attuazione della delega di riforma del diritto societario, avendo il Governo scelto di sostenere adeguatamente solo le cooperative che presentano i requisiti di mutualità riconosciuti dalla Costituzione. D'altro canto, le critiche avanzate non tengono conto delle circostanze che le misure proposte dal Governo hanno trovato accoglimento nello stesso mondo della cooperazione. Infine, per quanto concerne l'articolo 9, ed in particolare il comma 4-bis dello stesso, fa presente alla senatrice De Petris che la modifica introdotta dalla Camera dei deputati appare rispettosa dei diritti dei conduttori.

Riprendendo le osservazioni in merito alla Patrimonio SpA, chiarisce che essa vada inclusa nell'aggregato della pubblica amministrazione e che tale inclusione non può dipendere da una disposizione legislativa, bensì dal rispetto dei principi contabili definiti dal SEC 95.

Dopo un'interlocuzione del senatore MORANDO, il SOTTOSEGRETARIO ribadisce che la società prevista dall'articolo 7 va inclusa nel conto consolidato della pubblica amministrazione. Per quanto concerne invece la società Infrastrutture SpA, l'oratrice ribadisce che il Governo ha tenuto conto, in modo quasi pedissequo, del modello presente in altri Paesi dell'Unione e che le questioni sollevate in merito ai controlli sulle attività di tale società appaiono superate grazie alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

L'oratrice ritiene poi sostanzialmente infondato il paragone tra la società Infrastrutture e la Cassa del Mezzogiorno, facendo presente che solo la prima opera sui mercati finanziari per reperire risorse a basso costo, in ragione di un *rating* uguale o superiore a quello dello Stato, ottenuto in base alla valutazione della solidità della struttura patrimoniale, alla diversificazione degli impieghi nonché sulla scelta di progetti finanziariamente sostenibili.

Conclude ritenendo infondate le preoccupazioni di svendita del patrimonio immobiliare pubblico insistendo sul valore delle azioni di recupero e valorizzazione dello stesso.

Interviene il senatore MORANDO, il quale, come già segnalato durante la discussione generale, fa presente che, dopo l'esame presso la Camera dei deputati, il testo del decreto-legge ha subito rilevanti modificazioni aventi significativi effetti finanziari e che, rispetto ai risparmi attesi e puntualmente indicati nella relazione tecnica predisposta sul testo originario, non sono stati forniti elementi di risposta né dal relatore Vizzini, né dal Sottosegretario Maria Teresa Armosino, su tali aspetti. Affinché l'Assemblea possa esaminare proposte emendative riferite ad articoli di cui siano noti i profili finanziari, ritiene doveroso un aggiornamento della relazione tecnica che tenga conto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Seppure il Governo continui a non definire tale provvedimento una manovra correttiva, ricorda che sugli organi di stampa esso viene indicato come provvedimento «salva *deficit*» e che le modifiche all'articolo 3 e all'articolo 6, rispetto alle formulazioni iniziali del decreto-legge, hanno ridotto notevolmente gli effetti positivi del provvedimento per importi dell'ordine di milioni di euro. A ciò si aggiunga che l'Autorità per la concorrenza e per il mercato ha espresso un parere sul decreto-legge con il quale segnala che, a causa del notevole prolungamento della protezione brevettuale complementare, la portata sostanziale delle norme, i cui risparmi attesi erano stati valutati originariamente in 1.800 milioni di euro a regime, è ridotta a livelli trascurabili e comunque non immediati. Indipendentemente dal giudizio sul merito delle modifiche introdotte, ribadi-

sce la necessità di richiedere formalmente una relazione tecnica, impegnativa.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che il Governo non ha ravvisato la necessità di modificare i dati contenuti nella relazione tecnica iniziale, ritenendo che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, siano compatibili con il disegno economico sotteso al decreto-legge.

Il senatore GIARETTA, sottolinea che qualsiasi decisione assunta senza il conforto di elementi informativi essenziali, quali quelli sui profili finanziari del provvedimento, appare lesiva delle prerogative parlamentari. Ciò è ancora più evidente se si accede alla tesi – sostenuta dalla maggioranza – che l'attività delle società Patrimonio Spa e Infrastrutture Spa avranno effetti decisivi sullo sviluppo del Paese.

Prendendo atto della dichiarazione del Sottosegretario, su invito del presidente PEDRIZZI, il senatore MORANDO chiede di porre ai voti la proposta di richiedere un aggiornamento della relazione tecnica.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori per deliberare, la richiesta di aggiornamento della relazione tecnica al provvedimento, avanzata dal senatore Morando, viene posta ai voti e respinta.

Al senatore MORANDO, che richiede alcuni chiarimenti in merito ai lavori della Commissione bilancio, replica il presidente AZZOLLINI sottolineando che, dovendosi presumibilmente completare l'esame del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti, da parte delle Commissioni riunite, nella giornata di domani, i lavori della Commissione bilancio convocata per oggi alle ore 15, avranno inizio alle ore 16.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Dopo l'illustrazione degli emendamenti 1.1 e 1.2, rispettivamente da parte della senatrice DE PETRIS e del senatore CASTELLANI, esprimono parere contrario su tali emendamenti il relatore FRANCO Paolo e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO.

Posti separatamente ai voti, tali emendamenti vengono respinti.

La senatrice DE PETRIS illustra quindi l'emendamento 2.1 finalizzato a sopprimere l'articolo 2.

Con il parere contrario del relatore FRANCO Paolo e del RAPPRESENTANTE del Governo tale emendamento viene posto ai voti e respinto.

Si passa poi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore MORANDO aggiunge la firma e illustra l'emendamento 3.1, finalizzato a riproporre il testo presentato originariamente dal Governo in materia di prezzo di vendita al pubblico dei prodotti farmaceutici. Egli ribadisce le osservazioni espresse in precedenza circa il rilevante effetto finanziario determinato dalle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

La senatrice DE PETRIS illustra l'emendamento 3.2, rimarcando la esigenza di individuare strumenti idonei a riportare sotto controllo la spesa farmaceutica, anche attraverso un'analisi delle cause della crescita di tale spesa.

Il senatore CASTELLANI illustra l'emendamento 3.3, sottolineando come le disposizioni recate dall'articolo 3 violino le prescrizioni dello Statuto dei diritti del contribuente. Rinuncia poi ad illustrare l'emendamento 3.4.

A giudizio del senatore MORANDO è opportuno acquisire il parere della 12^a Commissione permanente prima di procedere all'esame degli emendamenti concernenti la materia sanitaria.

Il presidente PEDRIZZI risponde ai rilievi del senatore Morando, facendo presente che la Commissione sanità ha iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna il decreto-legge in sede consultiva.

Il senatore VIZZINI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, osservando che la manovra in tema di spesa farmaceutica costituisce un intervento complessivo di razionalizzazione dei costi.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, condividendo il parere contrario espresso su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, ribadisce che le misure in materia farmaceutica hanno un carattere temporaneo, in vista di una razionalizzazione del sistema dei costi farmaceutici.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4.

Non essendo stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 4, si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 4-bis.

La senatrice DE PETRIS illustra l'emendamento 4-bis.1.

Dopo il parere contrario espresso dal relatore VIZZINI e dal sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, interviene per dichiarazione di voto il senatore MORANDO, il quale rileva la mancanza di adeguata copertura

dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 10 dell'articolo 4-*bis*.

Dopo un intervento del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO e del relatore VIZZINI, il senatore MORANDO puntualizza che la disposizione non esclude espressamente il pagamento dei compensi a favore dei componenti della Commissione.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 4-*bis*.1

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore TURCI illustra l'emendamento 5.1, facendo presente che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in tema di fondazioni costituiscono il tentativo di dare una copertura legislativa alle prescrizioni contenute nel regolamento predisposto dal Ministro dell'economia e che non hanno superato il vaglio del Consiglio di Stato.

Il senatore CASTELLANI rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.2, di contenuto identico all'emendamento 5.1.

Il senatore EUFEMI illustra l'emendamento 5.3, facendo presente la necessità di individuare gli strumenti idonei a compiere un'azione di riequilibrio territoriale delle risorse finanziarie, atteso il sostanziale depauperamento del Mezzogiorno causato dalla progressiva acquisizione dell'intero sistema bancario meridionale da parte di istituti di credito del Nord. Tale azione di riequilibrio potrà essere rafforzata prevedendo di destinare le risorse delle fondazioni bancarie ad iniziative da realizzarsi nelle regioni rientranti tra le aree depresse.

La senatrice DE PETRIS illustra l'emendamento 5.4, condividendo le perplessità espresse in merito alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in materia di fondazioni bancarie.

Il relatore FRANCO Paolo e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5.

Il senatore VIZZINI, relatore per la 5^a Commissione permanente, condivide il parere contrario sull'emendamento 5.3, ma invita il senatore Eufemi a ritirarlo per trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore FRANCO Paolo ribadisce il parere espresso sull'emendamento 5.3.

Sull'emendamento 5.1 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore BONAVITA, il quale giudica inopportuna la modifica introdotta dalla Camera dei deputati in tema di fondazioni bancarie.

Posti congiuntamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 5.1 e 5.2 di identico contenuto.

Il senatore EUFEMI ritira l'emendamento 5.3 e ne preannunzia la trasformazione in un ordine del giorno.

Interviene poi il senatore CANTONI, a giudizio del quale le banche operanti nel nord del Paese hanno contribuito al salvataggio degli istituti di credito meridionali e non certo al depauperamento all'economia del Mezzogiorno.

Il senatore BONAVITA interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.4.

Posto ai voti, tale emendamento viene respinto.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

6^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
PEDRIZZI

indi del Presidente della 5^a Commissione
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE

(1425) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed ade-

guamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il senatore RIPAMONTI rileva criticamente la irritualità della variazione dell'orario di inizio della seduta della 5^a Commissione, originariamente fissato per le ore 15.

Il presidente della 5^a Commissione AZZOLLINI fornisce risposta a tali rilievi.

Dopo un ulteriore intervento del senatore RIPAMONTI, il relatore VIZZINI chiede al presidente Pedrizzi di fornire indicazioni sul calendario d'esame del decreto-legge.

Il presidente PEDRIZZI si riserva di fornire indicazioni al termine della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che è in corso di svolgimento.

Il senatore MORANDO, facendo riferimento al testo del parere espresso dalla 12^a Commissione permanente, sottolinea la circostanza che la Commissione sanità ha sollevato le stesse problematiche da lui sottolineate in merito agli effetti finanziari delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 3.

Il presidente PEDRIZZI osserva che la Commissione sanità ha espresso comunque un parere favorevole sul disegno di legge. Ritiene che il Governo potrà successivamente dare una risposta alle questioni sollevate anche dalla Commissione sanità.

Avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore TURCI illustra congiuntamente gli emendamenti 6.1 e 6.2, finalizzati alla soppressione dell'articolo 6, e a reperire le risorse occorrenti per assicurare comunque le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6.

Il senatore CASTELLANI illustra l'emendamento 6.3, volto a prevedere l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 6 a partire dall'anno d'imposta 2002.

Il relatore FRANCO Paolo e il sottosegretario Maria Teresa ARMO-SINO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti illustrati all'articolo 6.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 6.1 interviene il senatore BONAVITA, il quale ribadisce la netta contrarietà della propria parte politica alle disposizioni dell'articolo 6, la cui transitorietà contraddice la volontà del Governo di omogeneizzare il trattamento fiscale per tutte le società cooperative.

A giudizio del senatore PIZZINATO ai rilievi di merito espressi dal senatore Bonavita si aggiunge anche la considerazione della grave e palese violazione delle prescrizioni dello Statuto del contribuente in tema di efficacia temporale delle norme tributarie.

Posto ai voti, l'emendamento 6.1 viene respinto.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 6.2, interviene il senatore MORANDO, il quale sottopone all'attenzione delle Commissioni riunite la circostanza che la procedura dell'esame in sede referente da parte della 5^a Commissione permanente (anche se riunita con altre Commissioni) mette in forse, in quanto non espressamente regolamentato, il controllo e la verifica degli effetti finanziari sui singoli emendamenti, che è proprio dell'esame della Commissione bilancio in sede consultiva. Tale lacuna appare in tutta la sua evidenza nella valutazione degli emendamenti in esame. Proprio in relazione alla quantificazione degli effetti finanziari dell'articolo 6, rifacendosi alle osservazioni contenute nella nota del Servizio del bilancio, egli argomenta analiticamente la sovrastima di detti effetti. Da tale osservazione discende la esigenza, già sottolineata, che il Governo fornisca un aggiornamento della relazione tecnica.

Su invito del presidente PEDRIZZI, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fornisce un'analitica risposta ai rilievi sollevati dal senatore Morando, illustrando la metodologia utilizzata per stimare il maggior gettito derivante dall'articolo 6. In particolare, per quanto riguarda la destinazione dell'utile netto delle cooperative a riserve indivisibili, ella fa presente che l'ipotesi della destinazione di circa l'80 per cento dell'utile netto a riserva indivisibile appare senz'altro la più probabile rappresentando il tratto distintivo delle società cooperative.

Per quanto riguarda il tasso di crescita ipotizzato nella relazione tecnica, fra il 2000 e il 2002, il Sottosegretario conferma le stime di recupero di gettito avanzate dal Governo, dando conto della metodologia utilizzata per definire tali stime.

Anche in relazione del regime fiscale dei ristorni ai soci, il Sottosegretario fornisce puntualizzazioni e chiarimenti, finalizzati a suffragare la correttezza delle stime recate dalla relazione tecnica.

Il senatore VIZZINI, relatore per la 5^a Commissione, sottolinea il valore chiarificatore della dichiarazione del Sottosegretario. Egli condivide peraltro le osservazioni di natura procedurale svolta dal senatore Morando.

Posto ai voti, l'emendamento 6.2 viene respinto.

Il senatore PASQUINI interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.3, sottolineando la grave violazione delle prescrizioni dello Statuto dei diritti del contribuente – che hanno un rilievo di carattere costituzionale trattandosi di principi generali dell'ordinamento tributario – in tema di modifiche delle norme tributarie nonché di efficacia temporale delle stesse.

Posto ai voti, l'emendamento 6.3 viene respinto.

Viene quindi dichiarato improponibile l'emendamento 6.0.1 per estraneità all'oggetto della discussione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La senatrice DE PETRIS illustra l'emendamento 7.1, soppressivo dell'articolo 7, ribadendo le osservazioni critiche già espresse in discussione generale sui contenuti dell'articolo 7, sottolineando gli aspetti non ancora chiariti di tale articolo soprattutto per quanto riguarda la portata delle operazioni di trasferimento dei beni alla «Patrimonio dello Stato SpA». Poiché la propria parte politica condivide l'obiettivo di valorizzare il patrimonio dello Stato, sarebbe stato preferibile che il Governo avesse consentito un più approfondito dibattito presentando un apposito disegno di legge su tale materia.

Illustra poi l'emendamento 7.3, facendo presente che la propria parte politica annette estrema rilevanza alla necessità di specificare l'inalienabilità dei beni immobili di interesse storico, archeologico ed artistico, nonché dei beni paesaggistici tutelati dal decreto legislativo n. 490 del 1999. L'emendamento 7.4, invece, elimina ogni dubbio circa la possibilità di alienare i beni immobili.

Anche l'emendamento 7.13 è finalizzato a specificare i limiti del conferimento dei beni demaniali alla «Patrimonio dello Stato SpA». Dà per illustrato l'emendamento 7.14.

Illustra poi congiuntamente gli emendamenti 7.17 e 7.18, sottolineando l'esigenza di dare più trasparenza alle procedure di trasferimento delle azioni della «Patrimonio SpA». Dà per illustrato l'emendamento 7.20 e illustra quindi l'emendamento 7.22, che ripropone la questione della tutela dei beni di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.

L'emendamento 7.23 è volto a introdurre ulteriori controlli sullo statuto della società da parte della Corte dei conti, mentre con l'emendamento 7.24 si intende rafforzare il rispetto dei requisiti e delle finalità propri dei beni pubblici. Analoga finalità è perseguita con l'emendamento 7.28 che specifica le caratteristiche dei beni pubblici che non devono essere oggetto di cessione, sottolineando, in tal modo, la complessità delle fattispecie rientranti nella definizione di patrimonio dello Stato. Per evitare l'emergere di un contenzioso tra lo Stato e le Amministrazioni locali

in merito alla proprietà dei beni pubblici, viene introdotto un diritto di prelazione per l'acquisizione dei beni oggetti di cessione, anche al fine di rispondere alle esigenze collettive di fruibilità del patrimonio stesso che l'attuale Governo, con il provvedimento in esame, sta mettendo in discussione. Dopo aver rinunciato ad illustrare gli emendamenti 7.29 e 7.30, specifica che con l'emendamento 7.33 si ribadisce la necessità di precludere il trasferimento dei beni dalle Società Patrimonio Spa alla società Infrastrutture Spa, rendendo vincolante il parere del Ministro dell'ambiente. Analoga finalità è perseguita dagli emendamenti 7.41 e 7.47. L'emendamento 7.35 richiede espressamente un atto scritto del Ministro dell'ambiente per l'espressione del parere sui trasferimenti dei beni pubblici previsti dall'articolo 10, mentre l'emendamento 7.53 prevede il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Dà per illustrati gli emendamenti 7.44 e 7.45, 7.48, 7.49, 7.50, 7.51 e 7.52. Dopo aver illustrato l'emendamento 7.64, precisa che con l'emendamento 7.68 sono richiamati i titoli I e II del decreto legislativo n. 490 del 1999 al fine di garantire una maggior tutela dei beni di particolare interesse culturale.

Il senatore CASTELLANI illustra l'emendamento 7.2 ribadendo la contrarietà circa il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza. Dà per illustrati gli emendamenti 7.5, 7.9, 7.10 e 7.11. Illustra poi l'emendamento 7.16, finalizzato a rendere più trasparenti le procedure di trasferimento delle azioni della società «Patrimonio dello Stato Spa».

L'emendamento 7.19 è finalizzato a coinvolgere il Parlamento nella definizione degli indirizzi strategici secondo i quali opera la società «Patrimonio dello Stato Spa».

Dopo aver ritirato l'emendamento 7.27, illustra l'emendamento 7.38 finalizzato a limitare il trasferimento dei diritti sul patrimonio indisponibile dello Stato dalla società Patrimonio Spa alla «Infrastrutture Spa». Dopo aver dato per illustrato l'emendamento 7.42, illustra l'emendamento 7.43, volto ad escludere il trasferimento di beni demaniali di particolare utilità per i cittadini. Con l'emendamento 7.59 si sostituisce il decreto del Ministro delle finanze con un decreto adottato, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988, che è assoggettato al controllo da parte della Corte dei conti e del Consiglio di Stato.

Il senatore RIPAMONTI illustra congiuntamente gli emendamenti 7.7 e 7.8, insistendo sulla opportunità di escludere dai beni alienabili quelli sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, richiamando l'attenzione sull'esigenza di chiarire i reali obiettivi che il Governo intende perseguire con l'articolo 7.

Con l'emendamento 7.25 si introduce la più corretta dizione di organizzazioni maggiormente rappresentative, mentre la soppressione del comma 7 dell'articolo 7, prevista dall'emendamento 7.26, si rende necessaria per garantire il pieno rispetto delle norme attualmente vigenti. L'emendamento 7.60 sopprime le deroghe al codice civile indicate nell'articolo 7, mentre l'emendamento 7.82 prevede che il trasferimento di beni

del patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale possa essere effettuato solo dopo verifica dello stato di abbandono del bene ovvero quando le società, Patrimonio Spa e Infrastrutture Spa, avanzino proposte e progetti per la valorizzazione dei beni stessi.

Il senatore MORANDO illustra l'emendamento 7.12, ritenendo essenziale specificare che la società per azioni istituita ai sensi del comma 1 sia una società interamente partecipata dallo Stato.

Illustrando poi l'emendamento 7.32, rinnova la richiesta di chiarimenti in merito alle modalità di trasferimento dei beni immobili del patrimonio statale.

Il senatore CADDEO illustra l'emendamento 7.15, insistendo sulla necessità di attribuire all'intero Governo i poteri che il decreto-legge assegna al Ministro dell'Economia e delle finanze, anche per rafforzare i poteri di controllo del Parlamento.

Aggiunge la propria firma e dà per illustrato l'emendamento 7.40.

Il senatore MICHELINI illustra congiuntamente gli emendamenti di cui è prima firmataria la senatrice Thaler Ausserhofer riferiti all'articolo 7, sottolineando l'esigenza di modificare le disposizioni in esame sia per quanto riguarda i poteri di controllo e verifica del Parlamento, sia per quanto riguarda il rapporto tra la istituenda società e i poteri e le funzioni degli enti locali. In particolare, occorre coordinare la disciplina della valorizzazione del patrimonio con la normativa concernente i beni posseduti dagli enti locali e le funzioni ad essi trasferite. Su tale ultimo aspetto, peraltro, chiede al rappresentante del Governo di pronunciarsi in merito all'eventuale presentazione di un ordine del giorno.

L'emendamento 7.46 è finalizzato a risolvere alcuni problemi legati al trasferimento dei beni demaniali che potrebbero insorgere nei rapporti tra Stato e Comuni.

Il senatore TURCI illustra l'emendamento 7.31, finalizzato a specificare che il trasferimento dei diritti sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile deve avvenire esclusivamente a titolo gratuito, fuggendo ogni dubbio altrimenti possibile in assenza di adeguate e sufficienti risposte da parte del Governo.

Il senatore PASQUINI illustra l'emendamento 7.36, volto ad evitare il trasferimento di diritti sul patrimonio indisponibile dello Stato, nonché sui beni immobili del demanio.

Il senatore BONAVITA illustra l'emendamento 7.76, volto a recepire le indicazioni proposte dall'ANCI, in merito alla introduzione della previa intesa dei Comuni per il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico, strumenti fondamentali di promozione turistica.

Si danno quindi per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 7, fino all'emendamento 7.84.

Il presidente AZZOLLINI propone, quindi, di passare alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7 fin qui illustrati.

Conviene la Commissione.

Il relatore FRANCO Paolo esprime avviso contrario sugli emendamenti illustrati.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime un parere conforme a quello del relatore, segnalando, tuttavia, che sull'emendamento 7.46 l'avviso del Governo potrebbe essere suscettibile di diversa valutazione qualora opportunamente riformulato per l'Assemblea, in quanto ritenute condivisibili le finalità con esso perseguite.

Il senatore MICHELINI, preso atto della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 7.46 riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Interviene, in dichiarazione di voto sull'emendamento 7.1, il senatore LAURO per precisare che non tutte le associazioni ambientaliste hanno espresso contrarietà rispetto all'articolo 7. Esprime quindi voto contrario sull'emendamento.

Prende la parola la senatrice DE PETRIS per far presente che, oltre alle Associazioni ambientaliste più rappresentative, anche l'ANCI ha espresso forti preoccupazioni in merito ai riflessi delle norme contenute nell'articolo 7. Rimane quindi fondata la proposta di trattare le questioni relative all'articolo 7 e all'articolo 8 in un apposito disegno di legge, evitando, pertanto, il ricorso alla decretazione d'urgenza. Anche le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non sono sufficienti a dissipare le preoccupazioni emerse dal dibattito, essendo stata prevista la previa intesa del Ministro dei beni culturali, ma limitatamente ai beni di interesse artistico. Anche la previsione che il trasferimento dei beni non ne modifica la natura giuridica, non rappresenta un elemento di garanzia rendendo, pertanto, necessaria la soppressione dell'intero articolo 7.

Il senatore CASTELLANI preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 7.1, soppressivo dell'articolo 7.

Il senatore TURCI dichiara il proprio voto favorevole alla soppressione dell'articolo 7 in quanto, in assenza di chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo, la società Patrimonio Spa rimane uno strumento pericoloso ed oscuro, tenuto conto anche del totale arbitrio attribuito al Ministro dell'economia nelle decisioni strategiche e di indirizzo della società.

Posti congiuntamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2 di identico contenuto.

In dichiarazione di voto sull'emendamento 7.3, il senatore MORANDO preannuncia il proprio voto favorevole a condizione che esso venga modificato sostituendo la parola: «dismissione» con l'altra: «trasferimento», che appare più conforme rispetto al contenuto del testo.

Il senatore RIPAMONTI accoglie la proposta di modifica avanzata dal senatore Morando.

Posto ai voti, con la modifica testé apportata, l'emendamento 7.3 viene quindi respinto.

Interviene, in dichiarazione di voto sull'emendamento 7.4, il senatore BONAVITA per far presente che, se l'obiettivo del trasferimento di beni alla società Patrimonio Spa consiste nell'aumentare il merito di credito della società stessa, tuttavia non viene specificato il fatto che su tali beni non è possibile alcuna azione di rivalsa da parte dei futuri finanziatori della società, posto che la natura giuridica del bene non viene modificata. La norma costituisce quindi, a suo giudizio, una truffa a scapito dei privati che entreranno nel capitale della società. Ritiene necessario pertanto escludere l'alienazione del patrimonio dello Stato nelle finalità della società di cui all'articolo 7.

Il senatore RIPAMONTI esprime il proprio voto favorevole all'emendamento 7.4, sulla base di analoghe motivazioni.

Posti separatamente ai voti, sono successivamente respinti gli emendamenti 7.4 (identico agli emendamenti 7.5 e 7.6), 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 (identico all'emendamento 7.17), 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.28, 7.29 e 7.30.

Sull'emendamento 7.31 interviene il senatore MORANDO, il quale, concordando con quanto precedentemente osservato dal senatore Turci, ritiene insufficienti le risposte offerte dal Governo in merito al regime del trasferimento dei diritti pieni o parziali sui beni pubblici. Pur non potendosi giungere ad altra conclusione se non quella della gratuità di tale trasferimento, ritiene doverosa una precisa risposta al fine di eliminare qualsiasi ragionevole dubbio emerso nel corso del dibattito. Tale chiarimento si collega alla necessità di specificare se e in che misura ogni altro diritto dello Stato possa essere oggetto di trasferimento e di successiva cartolarizzazione, con particolare riferimento ai diritti concessori di sfruttamento del sottosuolo e alle licenze UMTS. Dichiarò il proprio voto favorevole all'emendamento 7.31, in quanto elimina ogni perplessità.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, replicando al senatore Morando, precisa che i trasferimenti hanno ad oggetto esclusivamente beni di proprietà dello Stato e non anche dei Comuni, delle Province e delle Regioni. Conferma, altresì, che nel patrimonio dello Stato sono ricompresi i diritti concessori nonché i crediti vantati dallo Stato stesso. Fa presente, tuttavia, che non è intenzione del Governo trasferire le concessioni UMTS, ovvero altri diritti concessori. Segnala, inoltre, che l'articolo 7 non modifica le attribuzioni di tali diritti, né fa venir meno le normative ad essi applicabili. La modifica intervenuta presso la Camera dei deputati, concernente la previa delibera del CIPE, ha ridimensionato l'ambito di discrezionalità attribuito al decreto del Ministro dell'Economia, riequilibrando il potere di decisione a favore di un organo collegiale, quale è il Comitato interministeriale.

Al senatore VIZZINI, che chiede conferma in merito al fatto che le procedure, il regime giuridico e i rapporti giuridici in corso relativamente alle concessioni in atto non sono suscettibili di subire alcuna modifica, risponde il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, fornendo le più ampie garanzie in tale senso.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 7.31, 7.32, 7.33 (identico all'emendamento 7.34), 7.35 e 7.36.

Sull'emendamento 7.37, il senatore RIPAMONTI dichiara il proprio voto favorevole, posto che deve essere rispettato il principio secondo cui i beni pubblici devono rimanere tali e che il patrimonio indisponibile non può essere oggetto di cessioni.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 7.37 e 7.38 (identico all'emendamento 7.39).

Sull'emendamento 7.40 interviene, in dichiarazione di voto la senatrice DE PETRIS, per esprimere il proprio voto favorevole.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 7.40, 7.41, 7.42, 7.43 (identico all'emendamento 7.44), 7.45, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.51, 7.52 e 7.53 sono respinti.

Sull'emendamento 7.54, il senatore CASTELLANI preannuncia il proprio voto favorevole, ribadendo le valutazioni critiche sul provvedimento.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 7.54, 7.55, 7.56, 7.57 (identico all'emendamento 7.58) e 7.59 sono respinti.

Interviene quindi il senatore TURCI sull'emendamento 7.60, per dichiarare il proprio voto favorevole sulla proposta emendativa al fine di eli-

minare ogni incertezza in merito al valore di iscrizione in bilancio dei beni oggetto di trasferimento.

Posti congiuntamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 7.60, 7.61 e 7.62 di identico contenuto.

Sull'emendamento 7.63, il senatore MORANDO esprime il proprio avviso favorevole, in quanto è volto ad evitare che possano essere trasferiti beni alla società Patrimonio Spa sulla base di valori di libro che, a seguito di successiva rivalutazione, porterebbero ad evidenziare plusvalenze soggette a tassazione. Tale operazione evidenzerebbe i risultati di gettito conseguiti esclusivamente in modo surrettizio, falsando la rappresentazione del bilancio.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che la possibilità di deroga alle norme in materia di conferimenti è stata introdotta per tener conto di una particolare fattispecie in cui il conferente è lo Stato e in cui il conferitario è un soggetto a partecipazione statale. Inizialmente alla società Patrimonio Spa saranno trasferiti alcuni crediti dello Stato al fine di poter iniziare l'attività volta alla valorizzazione del patrimonio. Il bilancio dello Stato potrà successivamente, quindi, beneficiare degli eventuali dividendi della società stessa, nonché dei proventi della cessione del patrimonio statale stesso.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 7.63, 7.64, 7.65, 7.66, 7.67, 7.68, 7.69, 7.70, 7.71, 7.72, 7.73, 7.74, 7.75, 7.76, 7.77, 7.78, 7.79, 7.80, 7.81, 7.82, 7.83 e 7.84.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 00,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1425

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

1.2

D'AMICO, RIPAMONTI, TURCI, BONAVITA, MORANDO, CADDEO, DE PETRIS,
CASTELLANI, GIARETTA, PASQUINI, BRUNALE

Al comma 2, sostituire le parole: «decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Art. 2.

2.1

RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Art. 3.**3.1**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MORANDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «fino al 31 dicembre 2002».

3.2

CARELLA, DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «3 per cento», indi, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fino al 31 dicembre 2003, del 4 per cento al netto dell'IVA e a decorrere dal 2004, del 5 per cento al netto dell'IVA».

3.3

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Ai commi 3, 4 e 6, ovunque ricorre, sostituire la parola: «2002» con la seguente: «2003».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

3.4

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA, TURCI, CADDEO

Al comma 3, sostituire la parola: «2002» con la seguente: «2003».

Art. 4-bis.**4-bis.1**

CARELLA, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 10.

Art. 5.**5.1**

TURCI, MORANDO, BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

5.2

D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA

Al comma 1, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

5.3

EUFEMI

Al comma 1, sostituire il quarto e il quinto periodo con i seguenti:

«Ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la prevalenza deve essere riferita ad una misura tale da assicurare che, in ogni caso:

a) una quota non inferiore al 35 per cento delle risorse di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999 deve essere destinata a favore di attività ed iniziative nell'ambito delle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e successive modificazioni;

b) una quota non inferiore al 10 per cento del patrimonio non investito nella società bancaria conferitaria deve essere destinata allo sviluppo territoriale, con specifico riguardo alle infrastrutture, delle regioni di cui al citato obiettivo 1.

Le disposizioni di cui ai precedenti periodi costituiscono norme di interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, come modificato dall'articolo 11 della legge 29 dicembre 2001, n. 448».

5.4

RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 6.

6.1

TURCI, MORANDO, BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'onere derivante, quantificato in 210,1 milioni di euro per il 2002, 264,7 per il 2003 e 257,6 per il 2004, si provvede:

quanto a 60 milioni di euro per il 2002, 100 per il 2003 e 90 per il 2004 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

quanto a 150,1 milioni di euro per il 2002, 164,7 per il 2003 e 167,6 per il 2004, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - decreto legislativo n. 300 del 1999 - finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate).

6.2

TURCI, MORANDO, BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINI

Sopprimere l'articolo.

6.3

D'AMICO, RIPAMONTI, TURCI, BONAVITA, MORANDO, CADDEO, CASTELLANI, GIARETTA, PASQUINI, BRUNALE, DE PETRIS

Ai commi 2, 4 e 5 ovunque ricorrono sostituire le parole: «31 dicembre 2001» con le parole: «31 dicembre 2002».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. All'onere finanziario residuo, valutato in 60 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6.0.1

SANZARELLO, CAVALLARO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Agenzia per le entrate nei comuni di Camerino, Mistretta, Larino, Modica e Nicosia)

1. Al fine di assicurare la piena efficienza e funzionalità degli Uffici giudiziari di primo grado nei territori dei comuni di Camerino, Mistretta, Larino, Modica e Nicosia, è assicurato il mantenimento, presso ciascuno dei comuni suddetti, dell'Agenzia delle entrate.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutato in 4 milioni di euro, in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 7.**7.1**

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

7.2

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Sopprimere l'articolo.

7.3

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«Per la valorizzazione, gestione e salvaguardia del patrimonio dello Stato è istituita una società per azioni, che assume la denominazione di Patrimonio dello Stato spa. Ai fini delle attività di cui alla presente legge, non possono essere oggetto di dismissione le seguenti categorie di beni:

a) i beni immobili di interesse storico, archeologico e artistico appartenenti allo Stato, alle regioni, alle provincie e ai comuni;

b) i beni paesaggistici e ambientali tutelati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, appartenenti allo Stato, alle regioni, alle provincie e ai comuni».

7.4

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed alienazione».

7.5

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed alienazione».

7.6

IOVENE, GASBARRI

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed alienazione».

7.7

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN, MORANDO, BONAVITA, TURCI, CADDEO, PASQUINI, BRUNALE, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, dopo le parole: «alienazione del patrimonio dello Stato» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,».

7.8

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «alienazione del patrimonio dello Stato» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione dei beni di valore artistico e storico,».

7.9

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, sostituire le parole: «e nel» con le seguenti: «, fermo restando il».

7.10

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, dopo le parole: «e nel rispetto», inserire le seguenti: «del regime giuridico».

7.11

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 1, sostituire la parola: «pubblici» con le seguenti: «appartenenti allo Stato».

7.12

MORANDO, BONAVITA, PASQUINI, TURCI, CADDEO, BRUNALE, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINI

Al comma 1, dopo le parole: «società per azioni» aggiungere le seguenti: «interamente pubblica».

7.13

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge, i beni immobili di interesse paesaggistico-ambientale sono inalienabili».

7.14

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I beni immobili di interesse storico, archeologico e artistico nonché i beni paesaggistici e ambientali tutelati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, sono alienabili esclusivamente nelle ipotesi e con le modalità

previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283».

7.15

CADDEO, TURCI, MORANDO, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «al Governo».

Conseguentemente: al medesimo comma, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Ministero» con la seguente: «Governo»; al comma 4, sostituire la parola: «Ministero» con la seguente: «Governo»; al comma 5 sostituire le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» con la seguente: «Governo»; al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «Presidente della Repubblica»; al comma 10-bis, capoverso 4, sostituire le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» con la seguente: «Governo».

7.16

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

7.17

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

7.18

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole da: «ad altre società» fino alla fine del comma, con le seguenti: «esclusivamente all'Agenzia del demanio o a società interamente possedute dallo Stato».

7.19

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 4, sostituire le parole: «stabiliti dal Ministero, previa definizione da parte del CIPE delle direttive di massima» con le seguenti: «definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».

7.20

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 4, dopo la parola: «Ministero,» aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministero per i beni e le attività culturali,».

7.21

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

7.22

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio partecipano alla definizione degli indirizzi strategici della società per quanto riguarda i beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

7.23

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sulla congruità dello statuto si pronuncerà la Corte dei Conti entro trenta giorni».

7.24

RIPAMONTI, DE PETRIS, BONAVITA, BRUNALE, MORANDO, PASQUINI, TURCI, CADDEO, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, MARINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le attività della società sono sottoposte alla periodica verifica da parte dei Ministri competenti relativamente all'osservanza del perseguimento delle finalità proprie dei beni pubblici nonché delle disposizioni generali in materia di demanio e di patrimonio dello Stato.»

7.25

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: «, sulla base di accordi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative».

7.26

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Sopprimere il comma 7.

7.27

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti e del Consiglio di Stato».

7.28

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e non possono essere finalizzati alla cessione dei seguenti beni pubblici:

a) immobili aventi caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica di cui all'articolo 139, lettera a) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

b) immobili pubblici situati in giardini e parchi, nonché ville non tutelate a norma del Titolo I del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

7.29

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Gli enti pubblici territoriali o gli altri soggetti pubblici possono presentare formale offerta per l'acquisizione di beni del patrimonio immobiliare pubblico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso la procedura di assegnazione dovrà terminare entro 12 mesi dalla presentazione dell'offerta, in caso contrario i beni verranno trasferiti secondo le disposizioni del presente decreto».

7.30

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Alla Patrimonio dello Stato s.p.a. possono essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato, ad eccezione dei beni demaniali, con divieto di alienazione a privati o di trasferimento alla società Infrastrutture s.p.a di cui all'articolo 8».

7.31

TURCI, BONAVITA, PASQUINI, MORANDO, CADDEO, BRUNALE, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINI

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola: «trasferiti», aggiungere le seguenti: «esclusivamente a titolo gratuito».

7.32

TURCI, CADDEO, MORANDO, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola: «trasferiti», aggiungere le seguenti: «, previa delibera del Consiglio dei ministri, ».

7.33

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola: «trasferiti» aggiungere le seguenti: «, previo parere vincolante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero per i beni e le attività culturali,».

7.34

TURCI, CADDEO, MORANDO, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola: «trasferiti» aggiungere le seguenti: «, previo parere vincolante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero per i beni e le attività culturali,».

7.35

RIPAMONTI, MORANDO, D'AMICO, CADDEO, DE PETRIS, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, CASTELLANI, GIARETTA, PASQUINI

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: «pieni o».

7.36

PASQUINI, TURCI, CADDEO, MORANDO, BONAVITA, BRUNALE

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: «e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il quinto periodo.

7.37

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: «e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il quinto periodo.

7.38

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: «e indisponibile».

7.39

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: «e indisponibile».

7.40

IOVENE, GASBARRI, CADDEO

Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.

7.41

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN, TURCI, MORANDO, CADDEO, PASQUINI, BRUNALE, BONAVIDA, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il quinto periodo.

7.42

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: «sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il quinto periodo.

7.43

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «demanio dello Stato» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione dei beni del demanio marittimo, lacustre, fluviale e forestale».

7.44

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «demanio dello Stato» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione dei beni del demanio marittimo, lacustre, fluviale e forestale».

7.45

RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, TURCI, MORANDO, BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI, MARINI

Al comma 10, dopo le parole: «ovvero ogni altro diritto costituito a favore dello Stato» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei beni demaniali le cui funzioni sono già state trasferite alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, del decreto legislativo n. 112 del 1998 e dei successivi decreti di attuazione».

7.46

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Al comma 10, al primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione dei beni demaniali le cui funzioni sono già state trasferite o vengono trasferite alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, del successivo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dei successivi decreti di attuazione»; al quarto periodo inserire, in fine, le seguenti parole: «e d'intesa con il comune competente. Il trasferimento di beni di particolare valore paesaggistico ed ambientale è effettuato d'intesa con il Ministro dell'ambiente e d'intesa con il comune interessato».

7.47

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Non possono comunque essere trasferiti alla Patrimonio dello Stato spa diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio storico e artistico

di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nè quelli per i quali si applicano gli articoli 822 e 824 del codice civile».

7.48

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Non possono comunque essere trasferiti alla Patrimonio dello Stato spa diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio storico e artistico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

7.49

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Sono comunque esclusi dalla possibilità di alienazione i beni demaniali, nonché i beni immobili di interesse storico, archeologico e artistico ed i beni paesaggistici e ambientali tutelati ai sensi degli articoli 2, 138, 139 e 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni».

7.50

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Non possono comunque essere trasferiti alla Patrimonio dello Stato s.p.a. diritti pieni o parziali sui beni immobili per i quali si applicano gli articoli 822 e 824 del codice civile».

7.51

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che il trasferimento di cui al presente comma non implica

la possibilità di alienare monumenti pubblici, isole, laghi e altre acque pubbliche, immobili di interesse per la storia delle comunità locali, nonché gli altri beni immobili di cui all'articolo 822 del codice civile».

7.52

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I trasferimenti previsti nel periodo precedente debbono essere singolarmente condivisi con atto scritto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali».

7.53

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I criteri e i limiti del trasferimento dei beni e diritti alla Patrimonio dello Stato s.p.a. sono definiti con regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

7.54

TURCI, D'AMICO, RIPAMONTI, BONAVITA, DE PETRIS, BRUNALE, CASTELLANI, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, CADDEO

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa acquisizione del parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».

7.55

D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «previo parere

vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, formulato sulla base del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e secondo la procedura e agli effetti ivi previsti».

7.56

D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti e del Consiglio di Stato, sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»

7.57

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «, previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.»

7.58

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti per materia.»

7.59

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400.»

7.60

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole da: «anche in deroga» fino alla fine del periodo.

7.61

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, BONAVITA, TURCI, PASQUINI, MORANDO, CADDEO, BRUNALE, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINI

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «delle finanze,» sopprimere le seguenti: «anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti del codice civile.»

7.62

D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole: «anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti, del codice civile.»

7.63

D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole: «2342 e seguenti,».

7.64

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel quale deve essere comunque previsto il divieto di cessione e alienazione di immobili pubblici situati nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nelle zone umide di interesse internazionale, nelle zone di protezione speciale e nelle zone speciali di conservazione ovvero nei siti di importanza comunitaria ricadenti nel territorio nazionale, nelle aree di riserve marine di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre

1982, n. 979, nonchè all'interno delle altre aree naturali protette a gestione pubblica o privata».

7.65

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La possibilità di alienazione di cui al comma 1 non si applica ai beni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

7.66

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.

7.67

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle cose immobili che rivestono un interesse particolare a causa del loro riferimento alla storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura nazionale o locale».

7.68

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Si intendono esclusi da ogni trasferimento i beni definiti nei titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

7.69

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, sostituire il quarto periodo, con il seguente: «Il trasferimento dei beni mobili e immobili avviene tramite la loro inclusione in appositi elenchi, che dovranno essere preventivamente sottoposti al Ministro per i beni e le attività culturali il quale, nel termine di centoventi giorni dalla ricezione, provvede, di concerto con le proprie Soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano sottoposti a tutela ai sensi del Titolo I del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ed approva definitivamente gli elenchi, escludendo quei beni mobili ed immobili la cui conservazione risultasse incompatibile con il trasferimento».

7.70

IOVENE, GASBARRI

Al comma 10, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Il trasferimento dei beni mobili e immobili avviene tramite la loro inclusione in appositi elenchi, che dovranno essere preventivamente sottoposti al Ministro dei beni e attività culturali. Questi, nel termine di 120 giorni dalla ricezione, provvederà, di concerto con le proprie soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano sottoposti a tutela ai sensi del Titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999, ed approverà definitivamente gli elenchi, stralciando quei beni mobili e immobili la cui conservazione risultasse incompatibile con il trasferimento».

7.71

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, quarto periodo, premettere le seguenti parole: «Ferma restando l'inalienabilità dei beni aventi interesse per la loro rilevanza rispetto alla storia, la cultura e le tradizioni delle comunità locali».

7.72

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole: «particolare valore artistico e storico» con le seguenti: «cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

7.73

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, sostituire le parole: «effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali» con la seguente: «vietato».

7.74

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole da: «è effettuato» fino alla fine del comma con le seguenti: «non può essere effettuato».

7.75

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che ne può vietare l'alienazione».

7.76

BONAVITA, TURCI, MORANDO, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, MARINI

Al comma 10, dopo le parole: «Ministro per i beni e le attività culturali», aggiungere le seguenti: «e d'intesa con il comune competente».

7.77

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «Il trasferimento a fini di alienazione non si applica alle cose immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico».

7.78

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Al comma 10, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene adottato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento al fine di stabilire i tempi, le modalità e i limiti del trasferimento dei beni al Patrimonio dello Stato spa».

7.79

D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA

Al comma 10, quinto periodo, dopo le parole: «dei beni demaniali» aggiungere le seguenti: «e del patrimonio indisponibile dello Stato».

7.80

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «Agli immobili di interesse storico, archeologico ed artistico, appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonchè del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283».

7.81

D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA

Al comma 10, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «In ogni caso i beni trasferiti non possono essere soggetti alla procedura di sdemianalizzazione di cui all'articolo 829 del codice civile».

7.82

RIPAMONTI, DE PETRIS, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «Il trasferimento dei beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 viene effettuato solo previa verifica dell'effettivo stato di abbandono del bene, o qualora la Patrimonio dello Stato spa, la società di cui all'articolo 8 e le società da queste controllate, avanzino proposte e progetti integrati tali da migliorare le condizioni di fruizione, valorizzazione, conservazione dei beni in questione».

7.83

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole da: «Restano» fino a: «trasferiti» con le seguenti: «Il trasferimento a privati di beni mobili ed immobili di interesse storico, artistico e culturale, tutelati dal Titolo I del testo unico dei beni culturali e ambientali, è comunque vietato. Restano fermi i vincoli eventualmente gravanti sui beni trasferiti in base al Titolo II (beni ambientali) del citato testo unico, così come le relative procedure autorizzative per qualsiasi intervento sui beni stessi».

7.84

TURRONI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sottoposizione di un bene a vincolo di carattere ambientale o paesaggistico esclude la possibilità di alienazione dei beni trasferiti ai sensi del presente decreto».

COMMISSIONI CONGIUNTE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2002

3^a Seduta

*Presidenza del presidente della
XIII Commissione della Camera dei deputati*
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI

Interviene il ministro delle politiche agricole e forestali Giovanni Alemanno.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del ministro delle politiche agricole e forestali, Giovanni Alemanno, sulle iniziative per la tutela della qualità del latte fresco

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Daniele FRANZ (AN), il senatore Sergio AGONI (LNP), i deputati Aldo PREDA (DS-U) e Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI).

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, *presidente*, ringrazia il ministro e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2002

151^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Bossi e i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e per le infrastrutture e i trasporti Mammola.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE comunica che, in conformità con le decisioni assunte nella riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi che si è testé tenuta, saranno iscritti all'ordine del giorno della prossima settimana, per l'esame in sede referente, i disegni di legge nn. 1073 e 1095, relativi alle associazioni dei disabili, oggetto di decine di lettere e telegrammi di sollecitazione, nonché del disegno di legge n. 1099, sulla realizzazione di un centro anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti nel comune di Caravaggio, fatto proprio dal Gruppo della Lega Padana. L'ordine del giorno della corrente settimana sarà invece integrato con l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 64 del 2002, sulle missioni internazionali, ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati.

Il Presidente comunica infine che domani verrà avviato l'esame dello schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione, in relazione alla quale si è convenuto di chiedere l'autorizzazione al Presidente del Senato alla pubblicazione degli atti, la cui raccolta sarà presentata in un convegno che si terrà in Senato il 18 luglio p.v.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(1271) *Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 maggio.

Il presidente PASTORE comunica che sono stati presentati dal relatore quattro nuovi emendamenti, 3.500, 26.0.500, 26.0.501 e 31.0.500, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna, in relazione ai quali propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a domani, mercoledì 5 giugno, alle ore 13. Propone altresì di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione sulle proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1463) *Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2002, n. 105, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale*

(Parere alla 8^a Commissione ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN espone le ragioni di necessità e urgenza in base alle quali il Governo, a seguito di una specifica indicazione comunitaria, ha emanato il decreto-legge in titolo, che proroga la copertura assicurativa delle compagnie aeree e delle imprese di gestione aeroportuali, previa corresponsione di un premio da parte delle stesse, disposta con precedenti provvedimenti già convertiti in legge dal Parlamento.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(1463) *Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2002, n. 105, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale*

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN, dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, illustra le disposizioni del decreto-legge n. 105, soffermandosi in particolare sull'articolo 2 che, in con-

siderazione della probabilità che in futuro sopravvengano ulteriori atti di indirizzo comunitari di contenuto analogo a quelli che hanno dato luogo al provvedimento, attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, la facoltà di estendere l'applicazione della copertura assicurativa a periodi di tempo ulteriori, alle medesime condizioni e secondo le stesse modalità.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario MAMMOLA sottolinea che il provvedimento in titolo, come i precedenti in materia, dispone una deroga al regime degli aiuti di Stato, anche in considerazione della analoga politica di sostegno da parte del Governo degli Stati Uniti alle imprese di un settore che, a seguito dei noti atti terroristici dello scorso settembre, ha subito gravi danni economici. Richiama quindi la novità consistente nell'attribuzione al Ministro competente della facoltà di estendere le misure di supporto in via amministrativa.

Il senatore VILLONE, dichiarando il consenso sul contenuto del provvedimento d'urgenza adottato dal Governo, esprime perplessità sulla considerazione contenuta nella relazione al disegno di legge n. 1463 a commento della competenza affidata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, presentata come alternativa ad una «inammissibile delegificazione o delegazione all'amministrazione della materia».

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva, infine, la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1187) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il relatore D'ONOFRIO, intervenendo in replica, anticipa che alcune delle questioni sollevate nella discussione generale non potranno ricevere in questa sede una risposta adeguata. Il Parlamento è chiamato, infatti, a pronunciarsi preliminarmente sulla questione centrale proposta dal disegno di legge in titolo, che consiste nella affermazione di una competenza legislativa esclusiva delle regioni, indirizzando in tal modo il percorso nella riforma in senso federalista, che finalmente si propone come processo graduale, piuttosto che come prodotto completo, quale fu concepito, fra l'altro, in sede di Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

L'ipotesi su cui si è basata la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione è la conferma di una competenza legislativa concorrente, sia

pure con notevoli novità rispetto all'impostazione del vecchio articolo 117, e l'esclusione di una competenza legislativa propriamente esclusiva delle regioni.

Lo schema del disegno di legge costituzionale in esame si orienta invece in direzione dell'unico esempio di competenza legislativa esclusiva contemplato nell'ordinamento che è quello dello Statuto della regione Sicilia, approvato prima dell'entrata in vigore della Costituzione del 1948, che peraltro indica un novero di materie ben più ampio di quello che il disegno di legge n. 1187 devolve in via esclusiva alle regioni. A tale riguardo, dissente dalla considerazione espressa in discussione generale dal senatore Manzella, ad avviso del quale lo Statuto della regione siciliana fu in parte condizionato anche dalle tendenze eversive che caratterizzarono quel particolare momento storico nella realtà locale. Ritiene, al contrario, che si trattò di un disegno propriamente federalista, sia pure con connotati distinti da quello che intende mantenere un'ampia sfera di competenze legislative concorrenti.

Quanto al principio di esclusività, in un ordinamento che resta in ogni caso unitario, la sua portata resta comunque limitata dai principi generali dell'ordinamento, ma la differenza dalla sfera di legislazione concorrente è che quei principi non possono essere disposti in nessun caso dagli organi dello Stato in via di legislazione ordinaria. A tale proposito il relatore evidenzia come lo Statuto della regione Sicilia indichi che quei limiti possono essere individuati nelle leggi costituzionali: laddove si aderisse a una soluzione simile, allora il Parlamento nazionale dovrebbe darsi carico di indicare esplicitamente i principi dell'ordinamento in norme costituzionali ben articolate. Se al contrario si ritenesse che la posizione di principi dell'ordinamento limitanti la sfera della legislazione esclusiva regionale possa essere effettuata attraverso le leggi ordinarie, a suo avviso si finirebbe per comprimere indebitamente la competenza regionale.

A suo parere, ove il Parlamento aderisse all'idea proposta dal disegno di legge in esame, nel senso dell'esplicito riconoscimento di una potestà legislativa esclusiva delle regioni, occorrerebbe affrontare e risolvere tre importanti questioni connesse.

Anzitutto sarebbe necessario giungere rapidamente a riformare in senso federale la Corte costituzionale che, al di là dell'atteggiamento dei singoli componenti, assumerebbe una funzione di equilibrio fra le istanze del centro e della periferia. Riguardo a tale riforma, personalmente propende per una soluzione che modifichi il sistema di provvista della quota di giudici costituzionali la cui elezione spetta oggi al Parlamento, mentre escluderebbe una modifica relativamente ai giudici la cui nomina spetta alle Magistrature e al Capo dello Stato.

In secondo luogo si dovrebbe assicurare il coordinamento con le altre disposizioni vigenti del Titolo V della Parte II della Costituzione, anche per superare il notevole contenzioso che si potrebbe accumulare avanti la Corte costituzionale.

Infine si dovrebbero attuare le disposizioni recate dall'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, a partire già dall'esame del disegno di legge finanziaria per il 2003.

Sullo sfondo, per motivi di coerenza costituzionale, osserva che o il Parlamento o il sistema di Governo o entrambi dovrebbero risultare adeguatamente rappresentativi delle istituzioni territoriali. In proposito, evidenzia che il sistema di elezione del Presidente degli Stati Uniti presenta rilevanti elementi «federali»: ove si scegliesse di procedere a una riforma che introduca un analogo sistema di scelta del Capo del Governo sarebbe ammissibile mantenere un assetto non federale del Parlamento, mentre l'esigenza di una camera delle regioni e comunque di una idonea rappresentatività delle istituzioni territoriali sarebbe più sentita nel caso in cui la scelta del Presidente del Consiglio rimanesse affidata a meccanismi come quelli vigenti.

Osserva poi che un modello che introducesse una competenza legislativa esclusiva delle regioni non avrebbe il significato di sconfessare la riforma costituzionale portata a compimento nella scorsa legislatura, bensì solo di attuarla in una direzione piuttosto che in un'altra. In tal modo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, realizzata dal centrosinistra e la devoluzione, sostenuta oggi al centrodestra, convergerebbero all'interno del processo di riforma federalista soddisfacendo l'auspicio, da lui espresso in sede di relazione introduttiva, di assicurare un consenso parlamentare più largo della maggioranza alle importanti modifiche costituzionali di cui si discute da tempo.

Il relatore si sofferma quindi su alcune questioni specifiche sollevate dai senatori che sono intervenuti nella discussione generale. Sottolinea, anzitutto, che l'espressione «attivano la competenza legislativa esclusiva» non deve essere caricata di significati soverchi, intendendo semplicemente che le regioni, che hanno la competenza esclusiva in quelle materie, la esercitano.

Quanto alle preoccupazioni circa il rischio di un differente regime dell'assistenza e dell'organizzazione sanitaria che deriverebbe dalla devoluzione di questo oggetto alle regioni, ritiene che molti aspetti della tutela della salute assumono oggi una valenza addirittura sovranazionale (è il caso, ad esempio, delle vaccinazioni), per cui non potrebbe ammettersi una disciplina differente da regione a regione. D'altra parte, laddove si scelga la strada di una competenza esclusiva delle regioni, a suo parere non avrebbe più significato un piano sanitario nazionale che stabilisse regole omogenee di organizzazione e di assistenza sanitaria.

Anche con riguardo all'organizzazione scolastica e alla gestione degli istituti scolastici e di formazione, la devoluzione coinvolge quei fattori che per loro natura presentano variabili distinte a seconda dei territori. È il caso, ad esempio, degli interventi di razionalizzazione dell'organizzazione degli istituti scolastici in base ai quali nel passato si è proceduto ad accorpamenti o a soppressioni: è apparso evidente, in quell'occasione, come non potessero adottarsi i medesimi parametri in realtà e contesti affatto diversi. Analoga variabilità possono assumere, quindi, i rapporti con il si-

stema culturale e formativo locale, e perciò appare opportuna una potestà normativa autonoma di ciascuna regione.

Relativamente alla definizione della parte concernente i programmi scolastici e formativi, la disposizione costituzionale di cui si tratta intende esaltare il valore della cultura locale, a integrazione e non in alternativa ai programmi scolastici definiti a livello nazionale.

Infine, l'ambito della polizia locale può essere compreso facendo riferimento ancora una volta allo Statuto della regione siciliana che, all'articolo 31, dopo aver stabilito che al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente della regione a mezzo della Polizia dello Stato, prevede che il governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi e interessi. A suo avviso, si può escludere l'istituzione di ulteriori corpi di polizia, ma la devoluzione della polizia locale deve essere interpretata attribuendo un significato più ampio della polizia locale amministrativa già ricondotta dall'articolo 117 vigente alla competenza legislativa delle regioni.

Si riserva, in conclusione, di soffermarsi sulle ulteriori questioni proposte dal dibattito in sede di esame degli emendamenti.

Il ministro BOSSI premette che, a suo avviso, la sussistenza di una sfera di competenze concorrenti e l'indicazione di materie di competenza esclusiva delle regioni non determina una contrapposizione insanabile: il significato e la portata delle modifiche costituzionali dipenderanno molto dagli ulteriori passaggi del processo di riforma federalista, primi fra tutti una revisione della composizione della Corte costituzionale anche su base territoriale e l'istituzione di una Camera delle regioni. In particolare, la riforma del sistema bicamerale paritario potrebbe essere l'occasione per risolvere le questioni attinenti alla competenza legislativa concorrente. Inoltre, a differenza del relatore, ritiene che i componenti della Corte costituzionale in rappresentanza delle regioni debbano piuttosto aggiungersi ai giudici costituzionali attualmente previsti, in modo che l'integrazione della Corte abbia immediata operatività, e non si debba attendere la scadenza dei membri attuali per la sostituzione in base alle nuove regole.

A suo avviso, il disegno di legge sulla devoluzione è pienamente compatibile con la riforma del Titolo V approvata nella scorsa legislatura, anche se entrambi i passaggi rappresentano solo una prima tappa del percorso federalista. La vera differenza fra l'idea cui si è ispirata la riforma del Titolo V e quella sottesa al provvedimento in esame consiste piuttosto nell'obiettivo di una Repubblica dei popoli, delle identità e delle regioni che si contrappone alla Repubblica dei comuni, che ostacolerebbe il superamento del tradizionale centralismo statale.

Sottolinea quindi l'importanza delle materie attribuite alla competenza esclusiva delle regioni. L'ambito della polizia locale va oltre quello della polizia amministrativa già spettante alle regioni in base alla Costituzione vigente. Potrebbe ammettersi, per esempio, la competenza delle regioni riguardo ai cosiddetti «piccoli crimini», che assumono rilevanza e dimensioni diverse a seconda delle realtà territoriali. Sarà, tuttavia, il con-

creto esercizio della potestà regionale ad attribuire il contenuto precipuo alla devoluzione di questa importante materia.

Quanto all'organizzazione scolastica, ferma la competenza dello Stato di disciplinare i tipi di scuola, gli *standard* di insegnamento, i criteri di valutazione e i programmi educativi, le regioni potranno regolare l'offerta di programmi educativi locali e organizzare lo specifico sistema scolastico.

Annuncia, infine, il proposito di fare in modo che il Governo presenti al Parlamento il disegno di legge di riforma della Corte costituzionale prima della discussione in Assemblea del disegno di legge sulla devoluzione.

Il senatore VILLONE, intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime sorpresa per le considerazioni svolte in sede di replica da parte del relatore e del Ministro. In particolare quest'ultimo ha introdotto nel dibattito importanti questioni, come la diversa composizione e la territorializzazione della Corte costituzionale, che meritano un'ulteriore fase di discussione prima che si avvii il confronto sugli emendamenti al disegno di legge n. 1187.

Grande preoccupazione desta poi la prospettiva evocata dal Ministro di una Repubblica dei popoli, a proposito della quale chiede se vi sia un indirizzo specifico da parte del Governo.

Il ministro BOSSI precisa di aver parlato di una Repubblica dei popoli o delle regioni.

Il senatore VILLONE si rivolge quindi al relatore, osservando che la replica non si è soffermata in modo esaustivo su alcuni degli argomenti sollevati in discussione generale; è il caso del federalismo fiscale, al quale si è accennato solo marginalmente in sede di replica. In particolare, chiede quale sia l'orientamento a proposito dei cosiddetti diritti uguali o federali. Se, come sembra, essi sono fissati dallo Stato federale, si potrebbe attenuare l'importanza di una Camera delle regioni ovvero di una Corte costituzionale che esprima anche le realtà territoriali.

Il relatore D'ONOFRIO osserva che sarebbe improprio attendere la presentazione dei numerosi e complessi disegni di legge che integrano il processo di riforma federalista, prima di procedere nell'esame del disegno di legge sulla devoluzione. Questo, a suo parere, potrebbe al contrario favorire la ricerca di adeguate soluzioni da dare alla questione dell'organizzazione della Corte costituzionale o a quella della istituzione di una Camera delle regioni.

A proposito delle risorse finanziarie, ritiene che il vigente articolo 119 disegni una soluzione condivisibile e ribadisce l'opportunità che il disegno di legge finanziaria per il 2003 rechi disposizioni attuative del fondo perequativo.

La concezione di un federalismo inteso come processo e non come prodotto a suo avviso sottrae il disegno di legge in titolo alla critica per ciò che esso non dispone. E' evidente, tuttavia, che la devoluzione di alcuni ambiti alla competenza legislativa esclusiva delle regioni postula una riforma in senso federale della Corte costituzionale. A tale proposito esprime compiacimento per l'annuncio del Ministro di una tempestiva presentazione del disegno di legge governativo.

Ad integrazione della replica, ricorda l'opinione, già espressa in seno alla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, favorevole alla previsione di una garanzia costituzionale per le regioni nel procedimento di revisione costituzionale. Per quanto concerne l'impatto che una competenza legislativa esclusiva delle regioni potrà avere sul quadro normativo comunitario, in omaggio al principio di sussidiarietà le prerogative regionali mal sopporterebbero una interferenza dell'ordinamento sovranazionale; si prospetta dunque un rovesciamento rispetto al processo di integrazione degli ordinamenti, con spunti di riflessione particolarmente critici.

Il ministro BOSSI, rilevando l'ispirazione centralistica che persiste nell'articolo 119 della Costituzione recentemente riformato, ricorda tuttavia che in sede di Conferenza Stato-Regioni è intervenuto un accordo in base al quale il Governo si impegna ad assumere l'attuale disciplina costituzionale come base del federalismo fiscale.

Il senatore PASSIGLI, intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che le repliche del relatore e del Ministro hanno indicato alcuni obiettivi del Governo in forma ben diversa rispetto al tono usato durante la discussione generale; in particolare riguardo al radicamento territoriale della Corte costituzionale e addirittura a una possibile competenza in materia penale delle Regioni.

È, dunque, oltremodo opportuno dedicare una seduta ulteriore della Commissione alla discussione di questi importanti argomenti, prima di procedere all'esame degli emendamenti.

Il ministro BOSSI precisa che in materia di polizia locale egli ha inteso riferirsi anche alla diversità dei fenomeni criminali tra regione e regione.

Il senatore VITALI, intervenendo anch'egli sull'ordine dei lavori, richiama le considerazioni svolte anche dal relatore sulla necessità di un dibattito d'insieme del processo di riforma federale. Propone, pertanto, di convocare una seduta nella quale la Commissione svolga una discussione sul complesso dei temi di riforma istituzionale, soddisfacendo così le esigenze espresse da varie parti politiche, senza interferire con l'*iter* di esame del disegno di legge n. 1187.

Il presidente PASTORE ricorda che, in occasione delle audizioni relative all'indagine conoscitiva sulla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, i rappresentanti del Governo hanno illustrato le loro opinioni riguardo agli argomenti connessi alla riforma federalista dello Stato. D'altro canto, gli argomenti sollevati nella discussione generale potranno essere ulteriormente discussi in sede di esame degli emendamenti. Pertanto, non ritiene opportuno derogare alla normale procedura di esame del disegno di legge.

Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 19 di martedì 18 giugno.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1271**Art. 3.****3.500**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 2.***Art. 26.****26.0.500**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.***(Convenzioni in materia di sicurezza)*

1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione e di controllo del territorio, il Dipartimento della pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici o comunque aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica.

2. La contribuzione può consistere nella fornitura dei mezzi, attrezzature, locali, nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dall'amministrazione, nella corresponsione al personale impiegato di indennità commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Dipartimento della pubblica sicurezza è autorizzato, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e sulla scorta della documentazione attestante il servizio prestato dal dipendente

e il versamento all'erario delle somme dovute, ad effettuare anticipazioni a favore dello stesso personale, non superiori all'ottanta per cento delle somme spettanti in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.

4. L'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232 non si applica alle convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo.

26.0.501

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale della Polizia di Stato e regolamentazione dei relativi procedimenti)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per aggiornare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante le sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e la regolamentazione dei relativi procedimenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) esclusione del richiamo orale dal novero delle sanzioni;
- b) esclusione della sanzione della deplorazione, ripartendo le fattispecie fra le sanzioni della pena pecuniaria, aumentata in misura non superiore al doppio, e della sospensione dal servizio;
- c) conseguente rideterminazione delle fattispecie per le quali una sanzione disciplinare può essere inflitta, anche in relazione alla mutata articolazione del trattamento economico e tenuto conto delle specifiche esigenze disciplinari;
- d) adeguamento delle disposizioni concernenti la sospensione cautelare dal servizio e la destituzione con riguardo alle vigenti disposizioni processuali penali ed a quelle della legge 27 marzo 2001, n. 97;
- e) rideterminazione degli organi competenti ad irrogare la sanzione, a decidere in sede di riesame ed a svolgere gli accertamenti necessari in relazione all'articolazione delle articolazioni dirigenziali della Polizia di Stato e delle rispettive competenze, nonché di quelle del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
- f) aggiornamento delle disposizioni concernenti il procedimento disciplinare, con criteri di semplificazione e accelerazione delle procedure, prevedendo, per le sanzioni più gravi della pena pecuniaria, un procedimento in contraddittorio davanti ad un organo collegiale, con distinzione dei ruoli fra l'organo che sostiene la contestazione e la difesa, nonché

la rideterminazione, con le medesime finalità di semplificazione e accelerazione dei procedimenti, della composizione degli organi collegiali, anche relativamente alla partecipazione sindacale;

g) previsione dei casi, delle modalità e degli effetti della riapertura del procedimento disciplinare, nonché della riabilitazione;

h) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie anche per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono anche prevedere l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, previa riproduzione delle disposizioni ivi contenute coerenti con i principi ed i criteri di cui al medesimo comma 1.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

4. Disposizioni correttive ai decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi, nonché delle modalità determinati dal presente articolo, potranno essere emanate con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2003.

Art. 31.

31.0.500

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche)

1. I farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono da almeno un anno in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita da almeno un anno la gestione provvisoria, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n.

362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

2. È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.

3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2002

88^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

Intervengono il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo ed il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(885) Misure contro la tratta di persone, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa

(505) DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone

(576) TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 maggio scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Il presidente Antonino CARUSO prospetta alcune modifiche all'emendamento 1.0.1, talune di carattere formale ed una di carattere sostanziale diretta a punire anche chi commette tratta di persone al fine di sottoporle al prelievo di organi, oltre che nelle ipotesi già contemplate dall'emendamento in parola. Su tale aspetto il Presidente, mentre è ben consapevole della sostenibilità dell'ipotesi che la fattispecie in questione sia riconducibile, almeno parzialmente, ad altre fattispecie di reato già esistenti nel codice, ritiene peraltro funzionale allo scopo di punire tutte le nuove forme di schiavitù la scelta di contemplare la tratta a fini di prelievo di organi come specifica situazione da punire, anche per le sue caratteristiche di particolare odiosità.

Dopo un intervento del senatore CENTARO che condivide la scelta del Presidente, anche se la tratta a fine di prelievo di organi riveste tutte le caratteristiche per essere considerato una classica sintomatologia dell'ipotesi base di riduzione in schiavitù, il senatore FASSONE prospetta una ulteriore riformulazione dell'emendamento 1.0.1 che introduca, fra le situazioni di inferiorità prodromiche alla commissione del delitto di tratta le ipotesi in cui la persona si trova comunque ad essere facilmente condizionabile in quanto versa in condizioni materiali di particolare disagio.

Sulla proposta del senatore Fassone seguono interventi della senatrice TOIA – che fa richiamo all'emendamento 3.3 di cui è prima firmataria – dei senatori GUBETTI e CENTARO, del senatore BUCCIERO – che propone di fare riferimento ad una generica situazione di necessità – e dei senatori ZANCAN, DALLA CHIESA, CALLEGARO, BOREA e del presidente Antonino CARUSO.

La relatrice, ALBERTI CASELLATI, modifica, quindi, l'emendamento 1.0.100 nell'emendamento X1.0.100, dichiarandosi peraltro disponibile ad un'eventuale aumento della pena comminata.

Il senatore CENTARO intervenendo sull'emendamento 1.0.1 prefigura una modifica dell'entità della reclusione ivi comminata portando il minimo ed il massimo rispettivamente ad otto ed a venti anni.

Il senatore CENTARO riformula, quindi, l'emendamento 1.0.1 nell'emendamento 1.0.1 (Nuovo testo).

Si passa all'espressione dei pareri.

La relatrice ALBERTI CASELLATI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.1 (Nuovo testo), esprimendo condivisione per la modifica del minimo e del massimo della reclusione da dieci a ventiquattro anni con il minimo di otto e il massimo di venti anni. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3 chiarendo che con quest'ultimo emendamento non sarebbe punita l'ipotesi di chi commette tratta di persone già ridotte in schiavitù.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.1 (Nuovo testo) e contrario su tutti gli altri emendamenti che introducono articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, considerando peraltro che da solo l'emendamento 1.0.1 (Nuovo testo) risulta suscettibile di ricomprendere anche spunti contenuti negli altri emendamenti.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto contrario sull'emendamento 1.0.1 (Nuovo testo) considerando che occorre meglio precisare la situazione di chi induce a commettere tratta da chi costringe a tale comportamento e anche in considerazione del fatto che non è possibile punire con

la stessa pena base le diverse ipotesi contenute nell'emendamento – che riguardano chiunque commette tratta di persone già asservite – e le ipotesi in cui il reato è commesso su persone ancora non rese tali.

Dopo interventi del senatore CENTARO, del sottosegretario VALENTINO e del senatore Luigi BOBBIO, il PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento 1.0.1 (Nuovo testo) avvertendo che in fase di coordinamento, se necessario prima della votazione finale, la Commissione provvederà ad apportare le necessarie modifiche. Messo in votazione l'emendamento 1.0.1 (Nuovo testo) risulta approvato.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3 e X1.0.100.

La relatrice ALBERTI CASELLATI illustra l'emendamento 2.100 e ne riformula la rubrica – su suggerimento del senatore FASSONE – nel seguente modo: «*Alienazione e acquisto di persone in condizione di schiavitù e servitù*».

Il senatore CENTARO dà per illustrato e ritira l'emendamento 2.1

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO ritira l'emendamento 2.2 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100, come riformulato.

In assenza della presentatrice, senatrice De Zulueta, si intende che essa abbia rinunciato ad illustrare l'emendamento 2.3.

Dopo interventi dei senatori ZANCAN e CENTARO, messo in votazione l'emendamento 2.100, come modificato, risulta approvato e conseguentemente è precluso l'emendamento 2.3.

Il senatore CENTARO illustra quindi l'emendamento 2.0.1 (Nuovo testo) chiarendo che la logica da cui esso muove è quella di non moltiplicare le ipotesi di reati associativi rispetto all'ipotesi base di cui all'articolo 416 del codice penale.

Il senatore ZANCAN, pur condividendo la finalità dell'emendamento 2.0.1., giudica non convincente il fatto che per il capo dell'associazione sia prevista, nell'ipotesi considerata nell'emendamento, una pena inferiore a quella prevista per il reato fine.

Il senatore FASSONE ritiene che, comunque, l'emendamento contenga una formulazione accoglibile.

La relatrice ALBERTI CASELLATI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.0.1 (Nuovo testo), sul quale il ministro Stefania PRESTIGIACOMO si rimette invece alla Commissione.

Messo in votazione, l'emendamento 2.0.1 (Nuovo testo) risulta approvato.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che per effetto dell'approvazione degli emendamenti 1.0.1 (Nuovo testo) e 2.0.1 (Nuovo testo) risulta soppresso l'articolo 3 del disegno di legge n. 885 e preclusi gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10 allo stesso riferiti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 3.0.1 e lo modifica sopprimendo le parole «quando il delitto sia stato realizzato ricorrendo a taluno dei mezzi indicati dall'articolo 601».

La relatrice ALBERTI CASELLATI esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.1, come da ultimo modificato.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.1, come da ultimo modificato.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.0.1 ritenendo necessaria la previsione ivi contenuta, in particolare relativamente al disposto dell'articolo 602 del codice penale.

La senatrice TOIA annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.0.1, condividendo le considerazioni svolte dal senatore Zancan.

Il senatore GUBETTI annuncia il voto contrario sull'emendamento 3.0.1 ritenendo superflua la previsione nello stesso contenuta.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 3.0.1, come modificato.

Il senatore CENTARO rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.0.2.

La relatrice ALBERTI CASELLATI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.0.200.

Il senatore FASSONE aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.0.3.

La relatrice ALBERTI CASELLATI esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.200.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.0.2 e risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 3.0.200 e 3.0.3.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 3.0.4 sottolineando come esso sia volto ad attribuire alle direzioni distrettuali antimafia le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 e, inoltre, a includere i delitti in questione fra quelli per i quali l'articolo 407 del codice di procedura penale prevede una durata massima delle indagini preliminari pari a due anni.

Il presidente Antonino CARUSO segnala l'esigenza che l'inserimento del rinvio agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale nell'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale sia accompagnato da una disposizione di carattere transitorio per quanto riguarda i procedimenti in corso.

Accogliendo un suggerimento della relatrice ALBERTI CASELLATI, il senatore CENTARO modifica l'emendamento 3.0.4 riformulandolo nell'emendamento 3.0.4 (Nuovo testo).

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO ritira l'emendamento 3.0.5 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.4 (Nuovo testo).

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 885**1.0.1 (Nuovo testo)**

CENTARO, CARUSO Antonino, BOBBIO Luigi

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. L'articolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 601 - (*Tratta di persone*). – Chiunque commette tratta di persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui all'articolo 600 o di sottoporli a prelievo di organi mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, promessa o dazione di somme di denaro ovvero di altri vantaggi alla persona che su di essi ha autorità, costringe o induce altri a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto"».

Conseguentemente all'articolo 3 sopprimere il primo e il secondo capoverso.

1.0.1

CENTARO, CARUSO Antonino, BOBBIO Luigi

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. L'articolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 601 - (*Tratta e commercio di persone*). – Chiunque commette tratta di persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di una si-

tuazione di inferiorità fisica o psichica, promessa o dazione di somme di denaro ovvero di altri vantaggi alla persona che su di essi ha autorità, costringe altri a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, al fine di commettere i delitti di cui all'articolo 600, è punito con la reclusione da 10 a 24 anni.

La pena è aumentata se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni 18"».

Conseguentemente all'articolo 3 sopprimere il primo e il secondo capoverso.

1.0.2

CENTARO, CARUSO Antonino, BOBBIO Luigi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 601 - (*Tratta e commercio di persone*). – Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di persone in condizione di schiavitù o di servitù è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica, promessa o dazione di somme di denaro ovvero di altri vantaggi a persona che su di essi ha autorità, costringe altri a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, al fine di commettere i delitti di cui all'articolo 600.

La pena è aumentata se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni 18"».

Conseguentemente all'articolo 3 sopprimere il primo e il secondo capoverso.

1.0.3

FASSONE, AYALA, CALVI, MARITATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 601 - (*Tratta di persone*). – Chiunque commette tratta di persone è punito con la reclusione da sei a venti anni.

Agli effetti della legge penale si intende per tratta di persone il sequestro, la costrizione, il trasporto, il trasferimento, l'accoglienza, ovvero l'introduzione nel territorio dello Stato o la coazione ad uscirne, realizzati mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di situazione di minorità della persona offesa, o accordo con persona che abbia autorità su di lei, attuati nei confronti di una o più persone al fine di sottoporle a condizione di schiavitù o di servitù.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di persona minore degli anni diciotto"».

Conseguentemente sopprimere il comma 5 dell'articolo 6, e ogni richiamo dell'articolo 602-bis del codice penale contenuto in detto articolo 6.

X1.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tratta di persone)

1. L'articolo 601 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 601. – (*Tratta di persone*). – Chiunque, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità o di una situazione di infermità psichica, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che ha autorità sul soggetto passivo costringe o induce una o più persone a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato, o a trasferirsi al suo interno, al fine di commettere i delitti di cui all'articolo 600 del codice penale, o di sottoporla al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La stessa pena si applica a chiunque commette i fatti di cui al primo comma in danno di persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 del codice penale.

La pena è aumentata se i fatti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto"».

Art. 2.

2.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Alienazione e acquisto di schiavi e servi*). –1. L'articolo 602 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 602. – (*Alienazione e acquisto di schiavi e servi*). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, aliena o acquista o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 del codice penale è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata se la persona offesa è minore degli anni diciotto"».

2.1

CENTARO, BOBBIO Luigi

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2.

1. L'articolo 602 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 602 - (*Alienazione e acquisto di schiavi*). – Chiunque, fuori dei casi previsti nell'articolo 601, aliena, cede o acquista una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600, è punito con la reclusione da otto a venti anni"».

2.2

IL GOVERNO

Sopprimere il terzo capoverso, dell'articolo 602 del codice penale, ivi modificato.

2.3

DE ZULUETA

Sopprimere il terzo capoverso, dell'articolo 602 del codice penale, ivi modificato.

2.0.1

CENTARO, BOBBIO Luigi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 416 del codice penale)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 416 del codice penale è inserito il seguente:

"6. La pena è della reclusione da otto a venti anni per i delitti di cui agli articoli 600, 601, e 602"».

Conseguentemente all'articolo 3, sopprimere la parte dal terzo capoverso incluso fino alla fine dell'articolo.

2.0.1 (Nuovo testo)

CENTARO, BOBBIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 416 del codice penale è inserito il seguente:

"Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 si applica la reclusione da cinque a quindici anni

nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma"».

Conseguentemente all'articolo 3 sopprimere la parte del terzo capoverso incluso fino alla fine dell'articolo.

Art. 3.

3.1

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA

Sostituire la rubrica con la seguente (Associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone) e sopprimere i capoversi 1 e 2.

3.2

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA

Nell'articolo 602-bis del codice penale, ivi modificato, sostituire il primo capoverso con i seguenti:

"Art. 602-bis - (Tratta di persone). – Chiunque commette tratta di persone è punito con la reclusione da sei a venti anni.

Agli effetti della legge penale si intende per tratta di persone il sequestro, la costrizione, il trasporto, il trasferimento, l'accoglienza, ovvero l'introduzione nel territorio dello Stato o la coazione ad uscirne, realizzati mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di situazione di minorità della persona offesa, o accordo con persona che abbia autorità su di lei, attuati nei confronti di una o più persone al fine di sottoporle a condizione di schiavitù o di servitù"».

3.3

TOIA, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, primo capoverso dell'articolo 602-bis del codice penale, ivi inserito, sostituire le parole: «o abuso di autorità» con le seguenti: «, abuso di autorità o abuso di una grave situazione di vulnerabilità,».

3.4

IL GOVERNO

Al primo capoverso dell'articolo 602-bis del codice penale ivi introdotto, dopo le parole: «abuso di autorità» aggiungere le seguenti: «o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che ha autorità sul soggetto passivo».

3.5

IL GOVERNO

Al primo capoverso dell'articolo 602-bis del codice penale ivi introdotto, sostituire le parole: «o al lavoro forzato o all'accattonaggio o a sfruttamento di prestazioni sessuali o al prelievo di organi o comunque a una condizione di servitù» con le seguenti: «o a servitù o allo sfruttamento della prostituzione o al prelievo di organi».

3.6

TOIA, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, dopo il primo capoverso dell'articolo 602-bis del codice penale ivi inserito, inserire il seguente:

«1-bis. Il consenso della vittima, qualora siano stati utilizzati i mezzi previsti dal primo comma, è ininfluyente».

3.7

IL GOVERNO

Sostituire il secondo capoverso dell'articolo 602-bis del codice penale ivi introdotto, con il seguente: «Se il fatto di cui al primo comma riguarda un minore degli anni diciotto, l'autore del fatto è punito con la reclusione da dieci a venti anni, indipendentemente dall'uso di violenza, minaccia o inganno o dal consenso eventualmente ottenuto da chi esercita autorità sul minore».

3.8

DE ZULUETA

Sopprimere i capoversi da 3 a 9 dell'articolo 602-bis del codice penale ivi introdotto, e conseguentemente, dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Associazione per delinquere finalizzata al traffico di persone)

1. Dopo l'articolo 602-bis del codice penale è inserito il seguente:

Art. 602ter. – *(Associazione per delinquere finalizzata al traffico di persone).* – 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere i delitti di cui all'articolo 602-bis, coloro che promuovono o costituiscono l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dieci anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da quattro a otto anni.

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. Se l'associazione è armata, si applica la pena della reclusione da sei a quindici anni nei casi previsti dal primo comma, e da cinque a dieci anni nei casi previsti dal secondo comma.

5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento dei fini dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

6. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più persone.

3.9

IL GOVERNO

Sopprimere il nono capoverso dell'articolo 602-bis del codice penale, ivi introdotto.

3.10

TOIA, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, sopprimere il nono capoverso dell'articolo 602-bis del codice penale ivi inserito.

3.0.1

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Consenso della persona offesa)

Dopo l'articolo 602-bis del codice penale inserire il seguente:

«602-ter – *(Consenso della persona offesa)*. – La punibilità per i delitti di cui agli articoli 600 e 601 non è esclusa dall'eventuale consenso della persona offesa quando il delitto sia stato realizzato ricorrendo a taluno dei mezzi indicati dall'articolo 601».

3.0.2

CENTARO, BOBBIO Luigi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 19 marzo 1990, n. 55, e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306)

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n.575, dopo le parole: "513-bis, 575" sono inserite le seguenti: «600, 601 e 602».

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n.55, dopo le parole "previste dagli articoli", sono inserite le seguenti: "601, 602,".

3. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, come modificato dall'articolo 24 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, dopo le parole: "416-bis"» sono inserite le seguenti: "600, 601 e 602"».

3.0.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 19 marzo 1990, n. 55, e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306)

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: "513-bis, 575", sono inserite le seguenti: "600, 601 e 602".
 2. All'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo le parole: "previste dagli articoli", sono inserite le seguenti: "601, 602,".
 3. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'articolo 24 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, dopo le parole: "416-bis", sono inserite le seguenti: "600, 601, 602"».
-

3.0.3

DE ZULUETA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575 e 19 marzo 1990, n. 55 e del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306)

1. Nell'articolo 7, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole "513-bis, 575," sono inserite le seguenti: "602-bis e 602-ter".
 2. Nell'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, prima delle parole "629, 630," sono inserite le seguenti "602-bis,".
 3. Nell'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: "416-bis," sono inserite le seguenti: "602-bis e 602-ter,"».
-

3.0.4 (Nuovo testo)

CENTARO, BOBBIO Luigi

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Modifiche al codice di procedura penale)*

1. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: "di cui agli articoli 416-*bis*" sono inserite le seguenti: "600, 601, 602 e".

2. All'articolo 407, comma 2, lettera *a*), nel numero 7-*bis*, sono aggiunte, dopo le parole: "dagli articoli" l'altra: "600" e dopo la parola: "601" l'altra: "602"».

3.0.4

CENTARO, BOBBIO Luigi

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Modifiche al codice di procedura penale)*

1. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: "di cui agli articoli 416-*bis*" sono inserite le seguenti: "600, 601, 602 e".

2. All'articolo 407, comma 2, lettera *a*), dopo il numero 7-*bis*, è aggiunto il seguente:

"7-*ter*) delitti previsti dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;"».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2002

53^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BONFIETTI esprime vivo disappunto per la decisione che il Governo, secondo notizie di stampa, avrebbe ormai assunto, in difetto di qualsiasi confronto parlamentare, in ordine allo stanziamento di circa un miliardo di dollari per una marginale partecipazione al progetto JSF-*Starfighter*. Al riguardo, ritiene essenziale, date le implicazioni dell'iniziativa per la politica estera del paese, che la Commissione abbia modo di esprimere la propria posizione su tale scelta.

Il senatore MARTONE si associa alle considerazioni testè svolte dalla senatrice Bonfietti.

Il PRESIDENTE manifesta l'auspicio che il Governo si renda disponibile ad un confronto in tempi ravvicinati sulla questione.

IN SEDE REFERENTE

(847) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore MARTONE, sottolineando preliminarmente come l'Accordo, fatto a Bruxelles nel maggio 1998, sia funzionale ad una strategia di rilancio dell'iniziativa diplomatica nell'area centro-

asiatica, scossa dal conflitto in Afghanistan e dal rischio di scontro aperto tra India e Pakistan. Altri accordi simili sono stati infatti stipulati con Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan, ed altre Repubbliche ex Sovietiche.

Obiettivi principali dell'accordo sono il consolidamento della democrazia e la promozione dei diritti umani in Turkmenistan. Si tende inoltre ad assicurare la continuità del processo di ristrutturazione economica, e la privatizzazione e liberalizzazione dei settori economici e produttivi principali, con particolare enfasi verso il settore energetico e degli idrocarburi.

I rapporti commerciali saranno improntati secondo il principio della nazione più favorita, mentre le parti si impegnano ad abolire restrizioni di tipo quantitativo eccezion fatta per i prodotti tessili ed il settore dei trasporti. Nel settore dei servizi, inoltre, verrà applicato il trattamento della nazione più favorita, verso una progressiva liberalizzazione del mercato. Importante poi è il settore della cooperazione economica che andrà diversificata ed intensificata. L'accordo inoltre prevede la cooperazione per questioni relative ai diritti umani ed alla democrazia, alla prevenzione delle attività illecite, riciclaggio e droga, prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina. Riguardo agli aspetti istituzionali vengono istituiti un Consiglio, un Comitato ed un Comitato parlamentare e di cooperazione. Il Consiglio di cooperazione, che si riunirà a livello ministeriale una volta l'anno, monitorerà la implementazione dell'Accordo e sarà assistito dal Comitato di cooperazione.

Passa quindi a svolgere alcune considerazioni politiche di carattere generale, osservando come la dichiarazione introduttiva del Trattato riconosce la centralità della questione energetica «vista la necessità di promuovere gli investimenti in Turkmenistan anche nel settore energetico e l'importanza che la Comunità e gli Stati membri attribuiscono all'esistenza di condizioni eque per l'accesso ed il transito delle esportazioni di prodotti energetici».

Al riguardo, ricorda come il Turkmenistan sia al centro di una fitta rete di oleodotti e gasdotti, e rivesta pertanto una posizione di importanza strategica essenziale per assicurare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico per l'Europa e gli USA. Nel 1996 ben sette erano i progetti di gasdotti che dovevano originare dal Paese, uno dei quali vedeva coinvolta anche Snamprogetti. Di questi sette, solo uno è stato finora finalizzato, e cioè quello, del costo di 2,5 miliardi di dollari che, attraversando i fondali del Mar Caspio, congiungerà il Turkmenistan con Azerbaigian e la Turchia e verrà gestito da un consorzio formato da Bechtel e US General Electric. Altro importante gasdotto nel quale è coinvolto il Governo turkmeno è il gasdotto afgano sul quale convergono forti interessi dell'amministrazione americana.

L'interesse americano sulle riserve petrolifere della regione risale infatti, rileva il relatore, a ben prima dell'11 settembre. Nel 1997 il sottosegretario delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari Yasushi Akashi criticò pubblicamente l'interferenza esterna in Afghanistan, principalmente collegata alla competizione per i gasdotti e gli oleodotti, manifestando timori circa la possibilità che le compagnie multinazionali e le potenze re-

gionali stessero utilizzando i Talebani per i loro interessi. La compagnia Americana UNOCAL aveva infatti negoziato fin dal 1995 con il regime dei Talebani la costruzione di oleodotti e gasdotti dal Turkmenistan attraverso l'Afghanistan fino ai porti pakistani sul Mar Arabico. Nel gennaio 1998 i Talebani firmarono un accordo che avrebbe permesso la costruzione da parte di un consorzio capitanato dalla UNOCAL di un gasdotto del valore di 2 miliardi di dollari, il CentGas che, sempre secondo l'UNOCAL, non avrebbe potuto procedere senza la presenza di un Governo internazionalmente riconosciuto in Afghanistan. Nel suo recente libro «Talebani: Islam, petrolio e il Grande scontro in Asia Centrale», Ahmed Rashid racconta come sia gli Stati Uniti che il Pakistan appoggiarono il regime dei Talebani nel tentativo di dare stabilità nella regione. Tuttavia, la UNOCAL decise di ritirarsi dall'accordo dopo gli attacchi terroristici attribuiti ad Al Qaeda contro le ambasciate americane in Kenya e Tanzania. Fino all'agosto del 2001, il Governo americano vedeva nel regime talibano, ad avviso di Rashid, una «fonte di stabilità in Asia Centrale che poteva permettere la costruzione di un oleodotto attraverso l'Asia Centrale» dai ricchi giacimenti in Turkmenistan, Uzbekistan e Kazakistan attraverso l'Afghanistan ed il Pakistan fin nell'Oceano Indiano. Va anche ricordato che il Governo del Turkmenistan firmò il 12 maggio 1999 accordi con i Talebani per la vendita all'Afghanistan di gas ed elettricità. Più di recente nel febbraio del 2000 il Turkmenistan ha siglato un accordo con la Gazprom russa per la vendita di gas naturale, ed è stato annunciato un accordo con l'Iran per il trasporto di gas turkmeno verso la Turchia. È stato inoltre definito un progetto di gasdotto che dovrebbe collegare Turkmenistan e Pakistan.

Il 30 maggio scorso i Presidenti di Pakistan e Turkmenistan, ed il Primo ministro afgano Karzai hanno sottoscritto l'accordo per la costruzione del gasdotto da un importante giacimento turkmeno fino al porto pakistano di Guadar, che verrà poi seguito da un oleodotto.

Secondo fonti molto accreditate, il Turkmenistan è al quarto posto nel mondo per le riserve di gas naturale, e possiede anche rilevanti risorse petrolifere; ha quindi le potenzialità per divenire un protagonista nei mercati energetici mondiali, una volta che le questioni dei collegamenti saranno state risolte.

Passa quindi ai profili attinenti ai diritti umani, ricordando come, alla stregua dell'articolo 2 dell'Accordo, il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali definiti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nella Carta dell'ONU ed altri sono alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituiscono elementi fondamentali dell'intesa.

Peraltro, la situazione relativa ai diritti umani in Turkmenistan continua a destare non poche preoccupazioni. La stessa Unione europea ha manifestato inquietudine per l'evoluzione del sistema giudiziario del Paese e ha chiesto al Governo turkmeno un impegno affinché il Paese sia governato secondo le regole del diritto, assicurando il diritto a processi obiettivi ed alla difesa. Solo una parte dei detenuti politici è stata rilasciata, e continuano a circolare notizie sulla persecuzione di minoranze religiose.

Inoltre l'Unione europea ritiene cruciale che tutti i cittadini abbiano accesso ad educazione e cultura, e richiede alle autorità di sostenere e sviluppare un sistema adeguato di istruzione secondaria.

L'organizzazione Americana Human Rights Watch invece denuncia il crescente culto della personalità del Presidente Niazov, accompagnato dal protrarsi della repressione politica e religiosa e dalle restrizioni alla libertà di stampa e di movimento.

Il Turkmenistan inoltre avrebbe violato gli impegni internazionali relativi alla riforma del sistema politico allorché alla fine del 1999 il suo Parlamento ha votato per rimuovere ogni limite temporale per la carica presidenziale, creando le premesse per una presidenza di Niazov a tempo indeterminato. Le elezioni svoltesi nel novembre non furono né libere né regolari. Secondo Amnesty International, inoltre, continuano anche le persecuzioni contro membri dei partiti di opposizione. Il copresidente del movimento di opposizione Agzybirlik, Nurberdi Nurmamedov è stato condannato a cinque anni di prigione ed il figlio confinato a Ashabat per cinque anni. Venne impedito l'accesso al processo agli osservatori OSCE e di rappresentanze diplomatiche straniere. Nurmamedov venne poi liberato in gravi condizioni di salute grazie ad una amnistia presidenziale dopo aver giurato fedeltà a Niazov attraverso la rete televisiva nazionale. L'OSCE, ha espresso più volte la sua condanna per la mancanza di volontà politica del Presidente Niazov di liberare tutti i prigionieri politici. Gli obiettori di coscienza al servizio militare continuano ad essere messi in carcere.

Passa quindi ad esaminare i profili attinenti alla crisi ambientale e geopolitica dei conflitti sulle risorse naturali.

L'emergenza ambientale rimane di primaria importanza e deve continuare ad essere al centro delle priorità della cooperazione internazionale. Tra le questioni principali da affrontare, l'inquinamento derivante dalle diffuse infrastrutture petrolifere, e gli sversamenti dagli oleodotti, l'inquinamento delle coste del Mar Caspio, il recupero delle terre agricole, distrutte dalle monocolture del cotone, la gestione sostenibile delle acque del lago d'Aral ed il suo recupero ambientale.

Il processo che si sta svolgendo nella regione del Mar d'Aral si può definire desertificazione antropogenica, e cioè desertificazione causata dall'intervento dell'uomo, attraverso l'agricoltura di irrigazione che ha di fatto causato il prosciugamento progressivo del mare. I delta dei fiumi tributari del Mar d'Aral e gli altri habitat naturali, il clima locale e l'idrologia ne sono risultati compromessi. Queste trasformazioni hanno poi portato a gravi problemi per la salute degli abitanti della regione, aggravati dalla contaminazione del suolo e delle acque da pesticidi e fertilizzanti chimici. Altro problema derivante dalle monocolture di cotone è la diminuzione delle riserve di acqua potabile ed un deterioramento della loro qualità specialmente in Turkmenistan ed Uzbekistan. Per questo buona parte della cooperazione internazionale si è rivolta alla crisi del Mar d'Aral ed alla prevenzione di eventuali conflitti derivanti da conflitti sulle acque dolci.

Secondo molti analisti, infatti, i paesi della regione continuano ad avere grosse difficoltà nell'adozione di norme internazionalmente riconosciute per la gestione delle acque, che rispettino da una parte i diritti sovrani dei paesi alle loro riserve naturali e dall'altra le leggi del mercato. Pertanto l'ipotesi di conflitti o gravi tensioni politiche nell'Asia Centrale, create dalla crisi del Mar d'Aral non è del tutto remota. Il confronto è destinato a manifestarsi soprattutto tra Stati a monte (Kirgizistan, Tajikistan) e quelli a valle (Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan). Per prevenire un possibile conflitto, il piano di azione per una singola zona economica per gli anni 1997-1998 comprendeva una bozza di accordo sull'uso delle acque e delle risorse energetiche del bacino del fiume Syr Darya.

La questione della creazione di un approccio regionale alla gestione e condivisione delle risorse naturali dell'area resta tuttavia irrisolta. I paesi della regione, pur avendo accettato di partecipare ad una serie di programmi regionali per lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente, non sono ancora riusciti a trovare un accordo sulla equa ripartizione delle risorse petrolifere. Eppure questo sembra essere un elemento cruciale per una stabilizzazione dell'area. Finora infatti non esiste alcun quadro normativo accettato da tutti gli Stati che possa servire a regolare la proprietà delle risorse energetiche soprattutto nel mar Caspio. In assenza di un accordo sullo stato delle risorse *off-shore*, alcuni paesi quali il Turkmenistan hanno proceduto a garantire concessioni di esplorazione a consorzi di imprese straniere, cosa che ha creato no poche frizioni con il vicino Azerbaigian relative alla contesa sul diritto d'uso di due giacimenti petroliferi.

In tale contesto, il Senato potrebbe cogliere l'occasione, ad avviso del relatore, per proporre al Governo italiano di includere nelle attività di cooperazione con il Turkmenistan, caratterizzando così la sua partecipazione nell'ambito dell'Unione, una serie di priorità politico-programmatiche. Si riferisce, in primo luogo, alla creazione di un osservatorio permanente sulla geopolitica delle risorse naturali (petrolio, acqua) nella regione. Andrebbe inoltre assicurato un sostegno all'istituzione di accordi regionali sull'accesso equo e sostenibile alle acque del Mar d'Aral, ed a programmi di recupero ambientale e sviluppo dell'agricoltura biologica su piccola scala. Supporto meriterebbero inoltre i programmi di scolarizzazione secondaria e di assistenza sanitaria mirata alle donne, e quelli di recupero ambientale nelle aree coinvolte dalle attività di sfruttamento petrolifero ed assistenza tecnico-legale per la creazione di strumenti giuridici internazionalmente riconosciuti volti a risolvere la disputa sulla sovranità delle riserve petrolifere nel Mar Caspio. Andrebbe infine condotta una verifica periodica sullo stato d'attuazione degli impegni presi dal Turkmenistan in termini di rispetto dei diritti umani fondamentali.

Si apre il dibattito.

Il senatore PIANETTA, dopo aver espresso apprezzamento per l'ampia e approfondita esposizione del relatore, sottolinea l'importanza della previsione, contenuta nell'articolo 67 dell'Accordo, relativa alle iniziative

che dovranno essere assunte per il rafforzamento delle istituzioni democratiche, il consolidamento dello stato di diritto e la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Il presidente PROVERA dichiara in primo luogo di concordare con il relatore circa l'opportunità dell'insediamento di un Osservatorio per il monitoraggio degli aspetti geo-politici dell'accesso alle risorse naturali, e di quelle idriche in particolare.

Esprime poi apprezzamento per la scelta di enunciare, alla stregua dell'articolo 2 dell'Accordo, il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, nonché dei principi dell'economia di mercato quale fondamento delle politiche interna ed estera delle parti contraenti, pur manifestando perplessità sulla possibilità che tali dichiarazioni trovino concreto riscontro per ciò che attiene al Turkmenistan, almeno nel prossimo futuro, considerati i retaggi del passato e gli stessi assetti politici e istituzionali attuali. In ogni caso, la ratifica dell'Accordo risponde ad evidenti considerazioni di interesse nazionale, sia per il contributo che potrà dare alla stabilizzazione nell'Asia centrale che in termini di diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico.

Il senatore FORLANI rileva come a suo avviso il contributo che l'Accordo oggetto di ratifica è destinato, almeno in prospettiva, ad assicurare all'affermazione della democrazia e al rispetto dei diritti umani in Turkmenistan sia tutt'altro che trascurabile.

Più in generale, osserva come l'iniziativa sia particolarmente apprezzabile in quanto contribuisce a tenere aperto il dialogo con l'Occidente, in una fase nella quale è essenziale adoperarsi per superare le incomprensioni su base etnico-religiosa.

Sottolinea peraltro come la situazione esistente in Turkmenistan dal punto di vista dei diritti umani e dei principi democratici sia alquanto problematica, suggerendo l'adozione di appropriate iniziative di monitoraggio.

Intervenendo in sede di replica, il relatore MARTONE sottolinea in primo luogo come, anche in vista della Conferenza di Johannesburg su ambiente e sviluppo, sia opportuno un approfondimento sugli strumenti più appropriati per prevenire e gestire i conflitti che sempre più sono destinati a originarsi in rapporto alle diseguaglianze nell'accesso alle risorse idriche.

Rileva poi, con riferimento al richiamo ai principi dell'economia di mercato contenuto nell'articolo 2 dell'Accordo, come sia alquanto controversa la capacità dei meccanismi del libero scambio di contribuire, in quanto tali, all'evoluzione in senso democratico di sistemi politico-istituzionali totalitari.

In relazione poi alla previsione, di cui all'articolo 67 dell'Accordo, secondo la quale le Parti collaborano al consolidamento dello stato di diritto e alla tutela dei diritti dell'uomo, rileva come sia opportuno, almeno

ai fini della negoziazione di futuri, analoghi accordi, considerare la possibilità dell'inserimento di meccanismi di monitoraggio della transizione alla democrazia e di clausole di sospensione dell'efficacia in caso di accertata violazione degli impegni assunti in proposito dalle parti.

Il sottosegretario Margherita BONIVER sottolinea in primo luogo come fra le finalità dell'Accordo sia preminente quella di agevolare la prospettiva di un'evoluzione in senso democratico del Turkmenistan. Nel contempo, l'Accordo tende a promuovere le possibilità di un più sostenuto sviluppo economico dell'Asia centrale, e ad agevolare l'affermazione di più affidabili equilibri negli approvvigionamenti energetici.

Dichiara poi di condividere il richiamo del senatore Forlani all'opportunità di promuovere meccanismi idonei ad assicurare un accurato controllo del rispetto da parte del Turkmenistan dei diritti umani, sottolineando che eventuali violazioni che dovessero emergere non potrebbero in nessun caso essere fatte passare sotto silenzio in nome di preminenti interessi economici. Analoghe iniziative di monitoraggio andrebbero peraltro prese in considerazione in vista della promozione di analoghi accordi di partenariato con le altre Repubbliche asiatiche nate dalla dissoluzione dell'URSS.

Osserva peraltro come eventuali problemi potrebbero essere affrontati mediante i meccanismi del dialogo politico contemplati al Titolo II dell'Accordo, e segnatamente attraverso le riunioni dei comitati permanenti, le cui risultanze potrebbero essere sottoposte alle competenti Commissioni parlamentari.

In conclusione, auspica la sollecita approvazione del disegno di legge.

Non essendo ancora pervenuti tutti i prescritti pareri, il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame.

(1153) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, con allegati, fatto a Parigi il 6 novembre 2000*

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PIANETTA, rilevando preliminarmente come l'Accordo oggetto di ratifica sia destinato a sostituire un analogo strumento pattizio del 1966, tenendo conto dell'evoluzione normativa e organizzativa intervenuta nel corso degli anni.

L'obiettivo dell'Accordo è di promuovere la realizzazione di opere cinematografiche di qualità, assicurandone nel contempo la competitività sui mercati internazionali. Nel contempo, l'Accordo tende a rafforzare ulteriormente le relazioni italo-francesi nel comparto cinematografico.

Fra gli elementi innovativi che qualificano maggiormente l'accordo rispetto all'analogo testo del 1966, vanno ricordati la semplificazione degli adempimenti documentali ai fini dell'accesso alle agevolazioni e l'abbassamento della quota percentuale di partecipazione minoritaria alle coproduzioni fino al 5 per cento per film di costo superiore a 50 milioni di franchi francesi (circa 7.622.000 euro).

Dopo aver brevemente illustrato il contenuto degli articoli dell'Accordo, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Si apre il dibattito.

Il senatore MARTONE chiede se l'Accordo preveda la possibilità dell'accesso alle agevolazioni per le piccole produzioni europee, richiamando il contenzioso esistente fra la Francia e gli USA circa l'ammissibilità di meccanismi di tutela delle realizzazioni cinematografiche nazionali.

Intervenendo in sede di replica, il senatore PIANETTA fa presente al senatore Martone che non vi sono nell'Accordo impedimenti rispetto all'accesso delle produzioni «minori» ai benefici.

Il sottosegretario Margherita BONIVER, dopo aver sottolineato come l'Accordo sia caratterizzato dall'impegno per la semplificazione degli adempimenti burocratici, rileva come i benefici attesi in rapporto a tale scelta siano destinati ad essere avvertiti in modo più accentuato nel settore delle produzioni minori, in passato maggiormente condizionate dalla complessità degli oneri documentali richiesti per l'accesso alle agevolazioni.

In conclusione, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Non essendo ancora pervenuti tutti i prescritti pareri, il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2002

127^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e Vegas e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1374) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole e in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al decreto-legge in materia di sicurezza personale e di funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno. Per quanto di competenza, segnala che l'emendamento 2.100 non sembra soddisfare la condizione sui è stato sottoposto il parere reso sull'articolo 2 del provvedimento. Si segnalano poi gli emendamenti 5.0.100 e 7.101, analoghi o identici ad emendamenti sui quali la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Osserva inoltre che l'emendamento 7.3 sembra comportare nuovi o maggiori oneri non quantificati, né coperti. Ritiene, tuttavia, che la Commissione dovrebbe valutare con attenzione la formulazione dell'emendamento 2.100, nonché le modifiche apportate agli emendamenti 5.0.100 e 7.101, perché potrebbero risolvere taluni profili problematici. Non rileva invece osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dichiara di non avere osservazioni sugli emendamenti 7.3, 5.0.100 e 2.100 in merito al quale osserva, tuttavia, che la compensazione attraverso la riduzione dei posti di

organico delle diverse amministrazioni interessate appare di difficile realizzazione dal punto di vista ordinamentale. Esprime infine parere contrario sull'emendamento 7.101.

Il senatore MORANDO esprime avviso contrario sugli emendamenti 5.0.100 e 7.101, in quanto le norme in essi contenute configurano diritti soggettivi non comprimibili né dall'enunciazione dell'assenza di compensi né da generici richiami a principi di invarianza della spesa. Esprime, inoltre, avviso contrario sull'emendamento 7.3, in quanto rende retroattivi gli effetti della norma senza quantificarne il relativo onere e senza disporre una adeguata copertura. Esprime, infine, la propria contrarietà sull'emendamento 2.100, che non recepisce la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 2 del testo del decreto-legge, in quanto, tra l'altro, con riferimento ai posti in organico, prevede un meccanismo di compensazione meramente numerico, senza condizionarlo all'effettiva equivalenza finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI sospende la seduta per acquisire informazioni sull'andamento dei lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 17, riprende alle ore 17,10.

Il presidente AZZOLLINI informa che, essendo in corso votazioni in Assemblea per le quali è richiesta la presenza del numero legale, occorre sospendere i lavori della Commissione, che riprenderanno non appena possibile.

La seduta, sospesa alle ore 17,10, riprende alle ore 19,15.

Riprendendosi l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1374, il presidente AZZOLLINI osserva che la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 2 del testo del decreto-legge potrebbe considerarsi recepita dall'emendamento 2.100 ove allo stesso fossero aggiunte infine le parole: «equivalenti sul piano finanziario».

Il senatore MORANDO fa presente che, a suo avviso, la proposta del presidente Azzollini non appare soddisfacente in quanto l'emendamento 2.100 prevede una compensazione riferita solo al personale delle Forze di Polizia assegnato all'UCIS, mentre il comma 5 dell'articolo 2 prevede la possibilità di assegnare all'UCIS anche personale di ogni altra amministrazione civile e militare dello Stato. A tali ultime assegnazioni non corrisponderebbe, sulla base dell'emendamento 2.100, alcun obbligo di compensazione attraverso riduzioni di organici equivalenti sul piano finanziario. Ritiene, in conclusione, che sia necessaria anche la soppressione delle parole: «delle Forze di Polizia».

Il sottosegretario D'ALÌ, pur ritenendo non necessarie le modifiche proposte all'emendamento 2.100, dichiara tuttavia di rimettersi alle valutazioni della Commissione.

Su proposta del relatore FERRARA, la Commissione esprime quindi parere di nulla osta sull'emendamento 2.100, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano soppresse le parole: «delle Forze di Polizia» e siano aggiunte, infine, le parole: «equivalenti sul piano finanziario».

Dopo che il senatore MORANDO ha ribadito la propria contrarietà sull'emendamento 5.0.100, su proposta del RELATORE, la Commissione esprime su di esso parere di nulla osta.

Con riferimento all'emendamento 7.101, il senatore MORANDO ritiene del tutto ininfluenza, ai fini della soluzione dei problemi finanziari, l'inserimento nel testo dell'emendamento dell'inciso: «fermo restando il principio dell'invarianza della spesa»; infatti, l'emendamento in questione attribuisce diritti soggettivi dai quali derivano oneri non quantificati e non coperti. Ribadisce pertanto il proprio avviso contrario su tale emendamento.

Su proposta del relatore FERRARA, la Commissione esprime quindi parere di nulla osta sull'emendamento 7.101.

Il sottosegretario D'ALÌ osserva che l'emendamento 7.3 contiene una disposizione di carattere meramente ordinamentale in quanto l'incremento dell'organico è stato già disposto con l'emanazione del decreto legislativo 139 del 2000. In sede di contrattazione sindacale verrà fissata al 31 dicembre 2001 la decorrenza di tali variazioni delle piante organiche, come indicato nel testo dell'emendamento 7.3.

Il senatore MORANDO ribadisce l'avviso contrario già espresso sull'emendamento 7.3. Nel comprendere la posizione del rappresentante del Governo competente nel merito, fa invece presente di essere profondamente sorpreso dal comportamento dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze i quali ritengono evidentemente che gli emendamenti in esame non abbiano problemi di carattere finanziario. Rileva, infine, che l'esame oggettivamente tecnico che la Commissione bilancio è chiamata a svolgere in sede consultiva non si concilia affatto con il ricorso a pareri espressi a maggioranza per superare evidenti problemi di copertura.

Il senatore PIZZINATO si associa alle osservazioni del senatore Morando e rileva che si ripetono ormai da tempo situazioni in cui norme scoperte ricevono un parere di nulla osta a maggioranza. Esprime quindi forti perplessità sulle modalità di funzionamento della Commissione bilancio e,

a tale riguardo, invita a considerare i danni che in passato sono stati prodotti agli equilibri di finanza pubblica a causa di analoghi atteggiamenti.

Su proposta del relatore FERRARA, la Commissione esprime, infine, parere di nulla osta sull'emendamento 7.3 e sui restanti emendamenti.

AFFARI ASSEGNATI

Prospettive di riordino degli strumenti normativi della manovra di bilancio

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione *Doc. XXIV*, n. 6)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio scorso.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che la Camera dei deputati ha approvato oggi una risoluzione sull'argomento in titolo. Al fine di rendere più uniformi i testi approvati dal Parlamento, dichiara di aver predisposto la seguente proposta di risoluzione, sottoscritta da tutti i componenti della maggioranza, che sostituisce quella precedentemente presentata: «La Commissione programmazione economica, bilancio,

considerate le comunicazioni rese dal Governo sull'opportunità di rivedere, anche alla luce delle modifiche costituzionali nel frattempo intervenute, alcune parti della normativa contabile già in vista della sessione relativa alla manovra finanziaria per il triennio 2003-2005;

rilevato che tale processo investe materie tradizionalmente ascritte alla competenza parlamentare;

preso altresì atto della necessità di un approfondimento circa possibili adeguamenti delle norme dei regolamenti parlamentari riguardanti le decisioni di bilancio, in particolare per quanto riguarda la fase di Assemblea, anche con riferimento alle modifiche del titolo V della Costituzione;

considerato in particolare che:

l'entrata in vigore delle disposizioni della legge n. 3 del 2001, di modifica del Titolo V della Costituzione, con particolare riferimento alla revisione del riparto delle competenze tra i diversi livelli di governo e alla previsione di un nuovo assetto della finanza pubblica, pone l'esigenza di rivedere procedure ed istituti nei quali si articola la decisione di bilancio, allo scopo di verificarne la coerenza rispetto al mutato scenario costituzionale e di dare compiuta attuazione al patto di stabilità interno ed esterno;

tale verifica dovrà essere svolta attraverso un lavoro approfondito che deve avvalersi del concorso del Parlamento, del Governo e degli enti territoriali, ed in particolare delle regioni;

al riguardo, la mancata previsione di un periodo transitorio volto a disciplinare il passaggio dal sistema previgente a quello delineato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 impone, per quanto attiene alla decisione di bilancio, la sperimentazione di moduli istituzionali che si muo-

vano nella prospettiva della progressiva attuazione del disegno riformatore;

in particolare, viene in rilievo l'esigenza di pervenire ad un assetto strutturato e tendenzialmente stabile delle procedure relative al Patto di stabilità interno, da realizzare auspicabilmente con un unico strumento legislativo;

rilevata l'esigenza di tenere conto del rafforzamento – derivante da recenti provvedimenti di riforma – del ruolo assegnato al DPEF ed alla legge finanziaria quali strumenti fondamentali nella definizione degli indirizzi della politica economica e finanziaria e nella relativa attuazione, comunque nel rispetto dei presidi posti a tutela degli equilibri di finanza pubblica;

è dunque opportuno impostare il Documento di programmazione economico-finanziaria alla luce del nuovo quadro normativo, costituzionale e legislativo;

considerata la necessità di un progetto di riforma di iniziativa parlamentare volto a:

1. per quanto riguarda il Documento di programmazione economico-finanziaria:

valorizzare la funzione di raccordo svolta dal DPEF rispetto agli impegni annualmente assunti dall'Italia in sede comunitaria mediante il programma di stabilità, anche attraverso l'indicazione delle previsioni tendenziali e programmatiche del valore dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni distinto, possibilmente, per sottosettori (amministrazione centrale, amministrazioni territoriali, enti di previdenza), ciò che consentirebbe di assumere la previsione relativa alle amministrazioni territoriali quale riferimento per la concreta articolazione delle regole del patto di stabilità interno;

strutturare il DPEF su:

a) una netta distinzione tra andamenti programmatici e tendenziali;

b) una articolazione degli obiettivi per categorie economiche e funzionali in base alle classificazioni di contabilità nazionale;

c) una adeguata esplicitazione delle politiche da perseguire;

d) una puntuale definizione di ciascun provvedimento collegato, con la specificazione della portata e degli effetti economico-finanziari di ciascuno di essi;

2. per quanto riguarda la legge finanziaria:

ricalibrare le funzioni della legge finanziaria – che potrà anche denominarsi legge di stabilità e da confermare come strumento distinto rispetto al bilancio a legislazione vigente – per tener conto:

a) dei vincoli esterni ed interni alla finanza pubblica, alla luce in particolare dell'ordinamento comunitario e dei rapporti con l'Unione europea (articolo 117, commi 1 e 2, della Costituzione) nonché della necessità di disporre di norme di coordinamento della finanza pubblica (articoli 117,

comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione), che indichino, in coerenza con le previsioni del DPEF, anche i saldi per i vari livelli e sottosettori della pubblica amministrazione;

b) della necessità di rafforzare il divieto di introdurre con la legge finanziaria o di stabilità norme ordinamentali prive di un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi ovvero interventi di carattere localistico o microsettoriale, ovviando per tale via ai profili problematici evidenziatisi al riguardo all'atto dell'applicazione della legge n. 208 del 1999;

3. per quanto riguarda le regole della finanza degli enti territoriali:

definire regole certe relative al patto di stabilità interno, disciplinando anche gli aspetti finanziari relativi ai vincoli da assumere da parte dei vari livelli della pubblica amministrazione, le procedure di concertazione per i vari enti coinvolti e le forme di responsabilità (compresi gli incentivi e i disincentivi) dei vari livelli della pubblica amministrazione nel raggiungimento degli obiettivi fissati;

riordinare, anche attraverso un'apposita delega legislativa, la materia di cui ai titoli IV e V della legge di contabilità n. 468 del 1978 e successive modificazioni, al fine di pervenire ad un'omogeneizzazione dei principi e della struttura dei bilanci degli enti pubblici e alla creazione di una rete telematica in materia che permetta di conoscere nel tempo più breve possibile l'andamento dei flussi finanziari della pubblica amministrazione e di monitorare pertanto il raggiungimento degli obiettivi fissati;

impegna il Governo

a formulare un progetto di riforma volto a:

1. per quanto riguarda la legge di bilancio:

portare a compimento la riforma del bilancio dello Stato varata con la legge n. 94 del 1997, in vista di un miglioramento della trasparenza e della leggibilità dei relativi dati, anche in connessione con la riforma in atto della pubblica amministrazione; ciò in particolare al fine di:

a) affinare i meccanismi di individuazione dei centri di responsabilità e delle unità previsionali di base avviato con la legge n. 94 del 1997, onde renderne pienamente rispondente l'articolazione a livelli di responsabilità dirigenziale effettivi e suscettibili di verifica e di valutazione;

b) assicurare la maggiore completezza informativa e la più efficace leggibilità alle note preliminari che corredano i singoli stati di previsione di cui si compone il disegno di legge di bilancio annuale, al fine di consentire al Parlamento una effettiva valutazione dei programmi di spesa e del relativo stato di attuazione;

c) completare il processo di classificazione del bilancio a fini conoscitivi nel senso di raccorderla ai criteri di contabilità nazionale, da estendere anche alla tesoreria, e far emergere con chiarezza il legame

tra singola autorizzazione di spesa e relativa proiezione contabile in bilancio;

2. per quanto riguarda i profili istituzionali:

disciplinare l'attività emendativa dell'Esecutivo relativa ai disegni di legge di bilancio e finanziaria, prevedendo una procedura più rigorosa per gli emendamenti da presentare a nome del Governo nel corso dell'esame parlamentare dei provvedimenti in questione al fine di renderli più coerenti con i vincoli di finanza pubblica derivanti dall'impostazione della legge finanziaria;

prevedere l'aggiornamento, ove possibile, della relazione tecnica di accompagnamento dei testi comportanti conseguenze finanziarie all'atto del passaggio dell'esame tra i due rami del Parlamento;

introdurre disposizioni volte a rivedere, semplificare e rendere tempestive le informazioni del Governo al Parlamento sugli andamenti periodici della finanza pubblica, in particolar modo comunicando con cadenza mensile dati coordinati sull'evoluzione del fabbisogno ed ogni tre mesi – eventualmente nell'ambito della Relazione trimestrale di cassa – l'andamento del conto economico della pubblica amministrazione nonché il quadro di raccordo con il fabbisogno;

prevedere l'introduzione di un'ulteriore proroga del termine di emanazione dei testi unici in materia di formazione e gestione del bilancio dello Stato e di Tesoreria, previsti dall'articolo 6 della legge n. 94 del 1997;

riproporre le norme di delega, già contenute nella legge n. 94 del 1997 (articolo 5, comma 1, lettere *e*) ed *f*), relative alla ridefinizione del sistema della Tesoreria unica ed alla riorganizzazione dei conti di Tesoreria».

Illustra, quindi, le principali modifiche rispetto alla precedente proposta, illustrata nella seduta di giovedì scorso. Fa presente, in particolare, che è stato soppresso il riferimento all'esigenza di avviare una riflessione su ipotesi di modifica dell'articolo 81 della Costituzione. Rispetto alla risoluzione approvata dalla Camera dei deputati ritiene, invece, opportuno mantenere la possibilità di ridenominazione della legge finanziaria in legge di stabilità, mentre si rimette alla Commissione in merito all'esigenza di tener conto del rafforzamento del ruolo attribuito al DPEF ed alla legge finanziaria, quali strumenti fondamentali nella definizione degli indirizzi di politica economica e finanziaria. A tale riguardo, propone comunque di valutare l'opportunità di sopprimere le parole: «derivante da recenti provvedimenti di riforma».

Il senatore MORANDO interviene per esprimere il proprio avviso contrario sulla parte della proposta di risoluzione da ultimo indicata dal Presidente. Essa si presta ad una equivoca interpretazione che potrebbe dar adito ad una logica secondo cui, preliminarmente si attuano le riforme, successivamente si attribuiscono nuove funzioni al DPEF, e, solo infine, si

rideterminano le regole di contabilità nazionale compatibili con le riforme. È evidente che, invece, la legge di contabilità nazionale attualmente prevista riveste una posizione primaria rispetto alle riforme che si intendono attuare, riforme che, di converso, devono essere emanate nel rispetto della stessa. L'attuale formulazione, quindi, rappresenta una completa inversione del corretto modo di procedere nell'attuazione del riordino degli strumenti normativi della manovra di bilancio.

Il presidente AZZOLLINI ribadisce di rimettersi alla Commissione circa la decisione di sopprimere l'intero periodo ovvero l'inciso come da ultimo indicato.

Segnala, infine, che un'altra novità della proposta consiste nel portare in premessa la parte che, nella versione precedente, impegnava il Governo a formulare un progetto di riforma sul contenuto del DPEF. Fa notare che, nell'ultima versione, è previsto che sia un provvedimento di iniziativa parlamentare a introdurre la riforma.

Il senatore MORANDO prende atto che la proposta di risoluzione illustrata dal presidente Azzollini, per la parte concernente la riflessione sulla modifica dell'articolo 81 della Costituzione, si muove nella stessa direzione delle proposte di modifica, avanzate dall'opposizione, della risoluzione illustrata nella seduta del 30 maggio scorso. Ribadisce la contrarietà, peraltro oggetto di specifica proposta emendativa respinta dalla Commissione nella precedente seduta, in merito alla possibilità di modificare i regolamenti parlamentari che, a suo giudizio, richiedono esclusivamente una applicazione più rigida. La contrarietà è ancora più marcata rispetto all'attuale proposta di risoluzione che sembra configurare la necessità di tali modifiche regolamentari. Provoca sconcerto, inoltre, la proposta che trasforma da governativa a parlamentare l'iniziativa della presentazione di un disegno di legge di riforma dei contenuti del DPEF. L'attuale formulazione risulta evidentemente meno lineare rispetto alla precedente, mentre ritiene superfluo intervenire sulle denominazioni da assegnare alla legge finanziaria. Preannuncia, infine, l'astensione sul voto finale della risoluzione in quanto permangono tuttora ragioni di profonda insoddisfazione per l'assenza di ogni riferimento alla necessità di subordinare, alla previa approvazione da parte del Consiglio dei ministri, l'ammissibilità di emendamenti governativi alla legge finanziaria, nonché di quelli del relatore, alla previa redazione da parte del Governo della relazione tecnica.

Su proposta del senatore MORANDO, la Commissione conviene quindi di procedere alla votazione della proposta di risoluzione per parti separate.

Previa verifica del numero legale, viene posta ai voti ed accolta all'unanimità, la prima parte della proposta fino alle parole: «ascrisse alla competenza parlamentare;».

Posta successivamente ai voti, viene approvata a maggioranza la seconda parte della proposta, dalle parole: «preso altresì atto», fino alle altre: «titolo V della Costituzione;».

Posta, quindi, ai voti viene approvata all'unanimità la terza parte della proposta di risoluzione, dalle parole: «considerato in particolare che», fino alle parole: «strumento legislativo;».

Tenuto conto dell'andamento del dibattito, il PRESIDENTE propone la soppressione della quarta parte della proposta, dalle parole: «rilevata l'esigenza di tenere conto del rafforzamento», fino alle parole: «equilibri di finanza pubblica;».

Posta ai voti, tale proposta soppressiva viene approvata dalla Commissione all'unanimità.

Posta, quindi, ai voti, viene approvata, all'unanimità, la quinta parte della proposta dalle parole: «è dunque opportuno», fino alle parole che precedono le altre: «impegna il Governo;».

Posta successivamente ai voti, è approvata all'unanimità la sesta parte della proposta di risoluzione, dalle parole: «impegna il Governo», fino alle altre: «contabile in bilancio;».

Posta, quindi, ai voti, viene approvata a maggioranza la restante parte della proposta di risoluzione.

In sede di dichiarazione di voto sulla proposta di risoluzione nel suo complesso, il senatore VIZZINI rileva che, pur preannunciando su di essa il proprio voto favorevole, la risoluzione che la Commissione si accinge a votare pregiudica, per larga parte, il lavoro precedentemente svolto. Esprime forti perplessità sul fatto che il Parlamento impegni sé stesso a predisporre un disegno di legge di riforma dei contenuti del DPEF. Il lavoro svolto, peraltro, era stato concordato con l'opposizione anche al fine di poter introdurre, sin dalla prossima sessione di bilancio, alcune novità nelle procedure di bilancio. La prossima legge finanziaria, invece, sarà esaminata a legislazione invariata ed anche le modifiche da apportare in futuro risultano quanto mai incerte. Prende realisticamente atto di tale situazione, pur ribadendo, per evidenti esigenze politiche di sostegno della maggioranza, un voto favorevole.

Il senatore MORANDO preannuncia l'astensione dal voto dei Gruppi dell'opposizione sulla proposta di risoluzione nel suo complesso.

Il presidente AZZOLLINI dichiara che si farà carico delle esigenze emerse durante il dibattito e da ultimo espresse dal senatore Vizzini e rin-

grazia i componenti della Commissione per l'impegno dimostrato durante lo svolgimento dei lavori.

Viene, quindi, posta ai voti la proposta di risoluzione nel suo complesso, come risultante dalle modifiche apportate, che è approvata, a maggioranza, risultando conseguentemente preclusa la proposta di risoluzione precedentemente presentata dal senatore Morando.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Sottocommissione pareri, già convocata al termine della seduta di oggi, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 20,20.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2002

86^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e Caldoro.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario Valentina APREA risponde all'interrogazione n. 3-00385 del presidente Ascitti ed altri, sulla valutazione dei titoli del personale docente ed educativo ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti. Al riguardo, la rappresentante del Governo precisa che la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari, nell'istituire le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) finalizzate alla formazione degli insegnanti di scuola secondaria, ha anche previsto che l'esame finale sostenuto al termine dei corsi ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi.

Sottolinea poi che il decreto interministeriale 24 novembre 1998, recante norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, ha successivamente specificato che, nei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria e in quelli per soli titoli, i relativi bandi di concorso debbono attribuire a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all'istituzione delle SSIS e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari.

Rileva inoltre che il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001, ha stabilito che l'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto da dette scuole di specializzazione ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dalla legge n. 124 del 1999 e ha demandato ad un decreto interministeriale i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esami finali, nonché la definizione del punteggio da attribuire al risultato finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli, richiedendo che detto punteggio fosse coerente con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 suindicato. Detto regolamento, adottato con decreto interministeriale 4 giugno 2001, ha quindi previsto, all'articolo 8, che ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti al candidato abilitato presso le SSIS viene attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita pari a 30 punti. Tale punteggio è del tutto congruo in relazione al livello del percorso seguito dagli specializzati (due anni di corso intensivo, verifiche intermedie, tirocinio ed esami finali) e alla preparazione di alto profilo sia a livello teorico che pratico che i corsisti acquisiscono.

Quanto poi alla decisione di consentire agli abilitati a seguito della frequenza delle SSIS di cumulare i 30 punti predetti con il punteggio previsto per il servizio di insegnamento prestatato durante la frequenza dei corsi, essa era motivata in relazione al principio giuridico consolidato per cui i servizi effettivamente prestati, a prescindere dalle variabili legate alla natura, alle caratteristiche ed alla durata del rapporto di lavoro, debbono essere valutabili.

Il Sottosegretario ricorda poi che il tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, con sentenza del 20 maggio scorso, ha ritenuto del tutto legittima e congrua l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 30 punti, rispetto a quello dell'abilitazione, per gli specializzati. Lo stesso TAR ha invece ritenuto illegittima la tabella di valutazione dei titoli, approvata con decreto ministeriale 12 febbraio 2002, n. 11, nella parte in cui consente il cumulo, oltre al punteggio aggiuntivo predetto, anche dei punti per i servizi di insegnamento prestati durante lo svolgimento del corso di specializzazione all'insegnamento secondario. In proposito, va sottolineato che il TAR, con la sentenza sopra richiamata, ha esaminato l'intera materia dell'inserimento nelle graduatorie permanenti degli specializzati dalle SSIS, affermando la piena legittimità di tutti i relativi provvedimenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la sola eccezione dell'aspetto relativo alla cumulabilità del servizio prestatato durante i corsi. Pertanto, l'Amministrazione non interporrà appello e sta provvedendo a modificare in senso conforme alla pronuncia le graduatorie permanenti. Infatti con una prossima ordinanza ministeriale, presumibilmente si stabilirà che coloro che frequentano i corsi di specializzazione non potranno prestare contemporaneamente servizio di insegnamento. Ella rileva

infine come le eccezioni espresse dal predetto TAR trovino corrispondenza nella formulazione dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1306, riguardante la riforma scolastica, che prevede appunto lo svolgimento del tirocinio dopo il conseguimento della laurea specialistica.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia il Sottosegretario per la sua risposta e osserva tuttavia che l'intero meccanismo dell'attribuzione dei punteggi e dell'inserimento nelle graduatorie permanenti dovrà essere rivisto alla luce dell'esperienza concernente le SSIS, in modo da sciogliere il nodo del doppio canale di reclutamento e di garantire a tutti pari opportunità. Per tali ragioni egli si dichiara parzialmente soddisfatto.

Il sottosegretario Valentina APREA risponde poi all'interrogazione n. 3-00422 della senatrice Acciarini, sull'inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti di coloro che frequentano corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, evidenziando che la questione ivi rappresentata è stata risolta nel senso auspicato dalla senatrice interrogante.

Infatti, tenuto conto che da parte di numerose SSIS è stata fatta presente l'impossibilità di anticipare i tempi già programmati per la conclusione dei corsi e lo svolgimento degli esami finali, in modo da consentire agli abilitandi di rispettare il termine del 31 maggio 2002, con decreto direttoriale del 29 maggio 2002 è stato consentito a coloro che concludono gli esami finali tra il 1° giugno 2002 ed il 20 luglio 2002 l'inserimento nelle graduatorie permanenti. Detto inserimento potrà avvenire nel dovuto rispetto delle posizioni dei candidati che, nei termini previsti dal decreto direttoriale del 12 febbraio 2002, conseguono e dichiarano il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure.

Pertanto, con il predetto decreto è stato consentito a coloro che frequentano corsi destinati a concludersi entro il 20 luglio 2002 di presentare domanda per l'inserimento nella graduatoria permanente. Tale inserimento è previsto dallo stesso decreto in una prima fase, con riserva, in una graduatoria provvisoria in coda alla terza fascia delle graduatorie permanenti, costituite ai sensi del predetto decreto del 12 febbraio 2002, con l'attribuzione del punteggio minimo previsto dalla tabella annessa al decreto stesso. Peraltro, a conclusione del corso, previa documentazione del punteggio conseguito, nelle graduatorie definitive il personale medesimo consegue il punteggio spettante sulla base della stessa tabella in relazione alla votazione con la quale ha conseguito l'abilitazione.

La senatrice ACCIARINI ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita alla sua interrogazione e per l'attenzione posta al problema da lei sollevato, ritenendo che il Governo stia affrontando in maniera corretta la questione dello svolgimento di corsi di specializzazione e della successiva valutazione, anche in considerazione della sentenza del TAR del Lazio ricordata poc'anzi in occasione della risposta alla precedente interrogazione. Tuttavia, proprio in riferimento ad alcune anticipazioni rilasciate

dalla stessa rappresentante del Governo relativamente al problema affrontato dall'interrogazione del presidente Ascutti, la senatrice invita ad adottare un'opportuna cautela prima di prevedere il divieto di svolgere il servizio di insegnamento durante il periodo di frequenza dei corsi di specializzazione.

Il sottosegretario Valentina APREA risponde infine all'interrogazione n. 3-00403 della senatrice Acciarini, sull'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, concernente le istruzioni operative per gli scrutini e gli esami relativi all'anno scolastico 2000-2001 nei confronti degli allievi in situazioni di *handicap*. In merito a tale interrogazione, ella osserva che le preoccupazioni della senatrice interrogante non hanno ragione di essere, in quanto l'ordinanza in parola conferma che gli studenti, che seguono un percorso formativo individualizzato e che sono ammessi agli esami di licenza media, sostengono prove differenziate idonee a valutare il loro progresso in rapporto alle potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali, conseguendo, pertanto, nel caso di esito positivo delle prove, il diploma.

La stessa ordinanza ministeriale, peraltro, ha aggiunto a tale previsione una ulteriore ipotesi, offrendo agli allievi che non raggiungono gli obiettivi previsti dal percorso formativo individualizzato la possibilità di essere egualmente ammessi agli esami per conseguire un attestato di credito formativo, con il quale proseguire nella frequenza delle scuole secondarie superiori, sia pure al solo fine del riconoscimento di crediti formativi.

D'altra parte, occorre tener presente che il diploma di licenza media si consegue al termine di un esame di Stato e che ad esso, stante il vigente sistema del valore legale dei titoli di studio, sono connessi specifici contenuti formativi.

La senatrice ACCIARINI ritiene che la risposta del Governo non abbia del tutto affrontato la questione sollevata dall'interrogazione in oggetto. Il profilo più problematico, infatti, attiene all'attestato di credito formativo che i centri provinciali del lavoro, sulla base della normativa vigente, non considerano titolo di studio. Ciò risulta penalizzante per gli studenti interessati, che vengono quindi considerati in possesso della sola licenza elementare.

Tale meccanismo appare pertanto come un canale d'uscita dalla scuola media di livello secondario. Sarebbe allora importante sapere quanti sono coloro che utilizzano effettivamente questa possibilità di proseguire nella frequenza delle scuole secondarie superiori e quali siano i rapporti che intercorrono fra questi studenti e i centri provinciali del lavoro. Ella raccomanda infine al Governo una rapida soluzione del problema, anche allo scopo di prevenire i prevedibili ricorsi in sede giurisdizionale delle famiglie interessate.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1289) Calogero SODANO ed altri. – Progetto di valorizzazione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento

(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio scorso.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale e in attesa della replica del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, il presidente ASCIUTTI propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(784) CUTRUFO ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma

(1140) BATTISTI ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 marzo scorso.

Si apre la discussione generale.

Il senatore TESSITORE esprime il proprio imbarazzo nel trattare provvedimenti di cui non si comprendono le reali finalità. Per quanto riguarda l'Istituto di studi politici «S. Pio V», infatti, i disegni di legge in titolo fanno riferimento alle attività di promozione delle ricerche e degli studi nelle discipline umanistiche, con particolare riferimento a quelle storico-politiche, e di preparazione scientifica e professionale rivolta a coloro che intendono inserirsi nel campo della ricerca e delle attività politiche nelle amministrazioni pubbliche e private, nella scuola, negli enti e istituti di assistenza e di previdenza, sia in Italia che all'estero. Ad avviso dell'oratore, tali finalità appaiono assolutamente generiche e da esse non si evince la natura dell'Istituto in oggetto.

Nel rilevare come in passato l'Istituto medesimo abbia richiesto di essere inserito nel sistema universitario e come il suo rettore abbia partecipato per alcuni anni alla Conferenza dei rettori delle università italiane, l'oratore si interroga sulle ragioni che sottendono al provvedimento in esame. Se infatti l'Istituto «S. Pio V» ha carattere privato, dovrebbe operare in regime appunto privatistico. Viceversa se intende ricevere finanziamenti pubblici, dovrebbe trasformarsi in istituto pubblico, così come avvenuto per alcune università private che hanno accettato il regime pubblici-

stico, sottoponendosi conseguentemente alle previste valutazioni finalizzate all'attribuzione dei fondi pubblici.

Egli invita quindi il Governo a riflettere seriamente sulla opportunità di adottare una serie di provvedimenti a carattere speciale, che convogliano le risorse a disposizione del Ministero verso finalità specifiche. Questo metodo di operare legislativamente, infatti, consente di elargire finanziamenti al di fuori di qualunque criterio programmatico e di qualsiasi logica di priorità, svilendo la stessa linea progettuale che il Governo enuncia in sede teorica e a cui dovrebbero seguire interventi coerenti con l'enunciazione medesima. È peraltro suo sincero convincimento che un'impostazione di questo tipo dovrebbe essere sposata sia dalla maggioranza che dalla minoranza parlamentare, accomunate sui principi basilari volti a perseguire l'interesse della scuola e dell'università italiane.

Egli esprime pertanto, anche a nome del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo, la contrarietà di principio ai disegni di legge in esame, senza voler neppure affrontare in questa sede la polemica concernente i tagli operati dal Governo ai finanziamenti destinati alla ricerca. E tuttavia sottolinea le inevitabili perplessità che emergono quando, a fronte delle difficoltà finanziarie che incontra il sistema universitario anche privato, si intendono licenziare simili provvedimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2002

74^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1425) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente GRILLO riferisce sul decreto-legge n. 63 del 2002, soffermandosi, in particolare, sulle disposizioni contenute nell'articolo 7 – che prevede l'istituzione di una società per azioni denominata Patrimonio dello Stato S.p.A. – e nell'articolo 8 – che stabilisce la costituzione da parte della Cassa depositi e prestiti di una società finanziaria per azioni denominata Infrastrutture S.p.A. Dopo aver rilevato che le due società sono interconnesse poiché la Patrimonio S.p.A. è intestataria del patrimonio dello Stato che in parte verrà girato alla società Infrastrutture S.p.A. che lo utilizzerà quale garanzia a copertura dell'emissione di titoli, ricorda che tali strumenti finanziari ripropongono modelli già collaudati in altri paesi europei, come la Francia, la Germania, la Spagna e l'Austria, anche se essi potranno conseguire risultati solo se verrà definita al più presto la riforma del *project financing*. In tal modo Infrastrutture S.p.A. potrà certamente rappresentare il mezzo attraverso il quale attrarre le risorse private necessarie al finanziamento delle opere pubbliche suscettibili di utilizzazione economica, tra le quali vanno annoverate le autostrade, le ferrovie, i parcheggi, le dighe ed i porti di rilevanza turistica.

Dopo aver auspicato che la costituenda società venga gestita da persone credibili e secondo criteri rigorosi, sottolinea taluni aspetti delle disposizioni afferenti l'articolo 8 che presentano alcuni nodi problematici. In primo luogo, sembra emergere l'incoerenza di quanto disposto dalla lettera

b) del comma 3 dell'articolo rispetto alle finalità generali di Infrastrutture S.p.A. poiché non si comprende come tale società, oltre al finanziamento delle opere pubbliche, sia chiamata altresì a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma finalizzati agli investimenti per lo sviluppo economico. In secondo luogo, si dovrebbe prevedere, ad integrazione del testo, che, poiché la società per il finanziamento delle infrastrutture può fornire garanzie di diverso tipo, il Ministero dell'economia istituisca un albo che registri tutte le garanzie che potranno essere rilasciate dalla società in relazione alla costruzione di opere pubbliche.

In conclusione, propone sul decreto-legge in esame l'espressione di un parere favorevole che tenga conto delle osservazioni testè espresse.

Si apre il dibattito.

Ad avviso del senatore MENARDI bisogna considerare che la tecnica della finanza di progetto – nei paesi dove essa è stata già attivata – ha incontrato serie difficoltà, come prova il caso emblematico della realizzazione del tunnel della Manica. Se a questo dato ricavato dall'esperienza si aggiunge il fatto che le opere pubbliche, in tanto sono redditizie in quanto qualcuno si sia accollato l'intero onere del loro finanziamento – come, ad esempio, è accaduto per quanto concerne le autostrade –, non si comprende allora come la costituenda società prevista dall'articolo 8 debba, tra le sue finalità, annoverare anche il finanziamento di non meglio precisati investimenti per lo sviluppo economico. Sotto questo profilo si corre infatti il rischio non solo di replicare modelli ormai superati, come quello dell'IRI, ma anche di sovrapporsi rispetto alle funzioni attualmente assolte dalla Cassa depositi e prestiti. Pertanto, ritiene opportuno seguire un percorso pragmatico che individui limiti rigorosi al funzionamento operativo della società prevista dall'articolo 8.

La senatrice DONATI, dopo aver premesso che è condivisibile che per la realizzazione di opere pubbliche si valorizzi il patrimonio dello Stato e si creino apposite società finanziarie, nel merito delle disposizioni del decreto-legge in titolo manifesta qualche preoccupazione, traendo spunto, soprattutto, dalle segnalazioni che la Corte dei conti ha espresso in ordine agli articoli 7 e 8, nel corso dell'*iter* presso la Camera dei deputati. In particolare, la Corte dei conti tiene a precisare che tali nuovi strumenti finanziari non consentiranno una quantificazione nel bilancio dello Stato dell'indebitamento conseguente all'uso del patrimonio pubblico. Peraltro, non essendo definiti nel loro ammontare i beni che potranno essere conferiti a Patrimonio S.p.A., e quindi ad Infrastrutture S.p.A., grava su tutte le operazioni l'incognita di un'esatta quantificazione del patrimonio stesso, questione che contrasta con il maggior rigore richiesto in tema di contabilizzazione dalle regole applicate in sede europea. Più in generale resta da definire se la nuova società sia da includere all'interno del conto delle pubbliche amministrazioni ovvero in altra collocazione anche se la Corte dei conti ritiene preferibile la prima opzione. D'altro canto

bisogna ricordare che la società tedesca Kreditanstalt fuer Wiederaufbau – a cui la Infrastrutture S.p.A. si ispirerebbe – ha dovuto rivedere i propri meccanismi decisori e societari per adeguarsi alle regole europee del SEC 95.

Un altro aspetto delicato, sottolineato dalla Corte dei conti, attiene alla indeterminatezza del rapporto che si verrebbe a creare tra la Patrimonio S.p.A. ed Infrastrutture S.p.A.: c'è infatti il rischio che il patrimonio dello Stato possa essere destinato più che a vantaggio delle infrastrutture pubbliche, a vantaggio dei privati che lo utilizzeranno. Ciò potrebbe quindi determinare inoltre il pericolo di un impoverimento del patrimonio statale e difficoltà per una compiuta rendicontazione degli effetti patrimoniali delle operazioni, dovuta al Parlamento. Dopo aver sottolineato che andrebbe determinata con maggior esattezza l'entità delle garanzie a carico dello Stato, ritiene che non dovrebbe essere consentita l'inclusione dei beni del patrimonio indisponibile e demaniale fra i beni oggetto di trasferimento alla Patrimonio S.p.A.

Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, sarebbe preferibile che le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 del decreto-legge in titolo vengano riconsiderate nel contesto dell'Atto Senato 1246 anche allo scopo di meglio definire la cornice normativa nella quale i nuovi strumenti finanziari dovranno operare.

Il senatore VERALDI manifesta alcune perplessità in ordine ai contenuti degli articoli 7 ed 8 riguardo ai quali si dovrebbe innanzitutto definire la compatibilità dei nuovi strumenti finanziari previsti con le regole adottate in ambito comunitario in tema di contabilità pubblica, chiarendo soprattutto se tali società rientrino nel complesso delle amministrazioni pubbliche. Oltre a questo aspetto, sul quale il Governo si è sottratto ad un serio confronto in sede parlamentare, bisogna tenere conto che, in base ai criteri contabili richiamati dal Fondo monetario internazionale, le operazioni finanziarie avrebbero natura parafiscale e pertanto lo stesso Fondo monetario internazionale raccomanda di considerare con maggior attenzione l'esigenza di trasparenza e di controllo parlamentare.

Inoltre, il Governo, dalle disposizioni in esame, fa discendere un presunto miglioramento del fabbisogno statale che consentirebbe di raggiungere l'obiettivo della riduzione dell'indebitamento senza fornire però esatte indicazioni quantitative sulla copertura delle garanzie dei titoli emessi dalla società Infrastrutture S.p.A., oltre che sugli oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale da parte della Cassa depositi e prestiti, ente che sicuramente rientra nel settore statale. Andrebbe altresì chiarito, infine, se l'intervento della società Infrastrutture S.p.A. abbia carattere aggiuntivo o sostitutivo rispetto ai finanziamenti pubblici previsti per la realizzazione delle opere pubbliche il cui regime proprietario, peraltro, andrebbe più esattamente definito.

Alla luce degli aspetti problematici evidenziati concorda quindi sulla proposta finale avanzata dalla senatrice Donati.

Il senatore CHIRILLI ritiene che, quella individuata dal Governo per il finanziamento delle opere pubbliche, sia una strada innovativa e in gran parte apprezzabile. Tuttavia, giudica alcuni emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati meritevoli di un più attento approfondimento. Sarebbe infatti opportuno chiarire se anche il patrimonio delle regioni più deboli – dato che tutto il patrimonio dello Stato sarà conferito alla società di cui all'articolo 7 del decreto-legge – parteciperà al finanziamento di opere che, per essere finanziate, dovranno avere un tasso di redditività tale da drenare anche risorse private e che, si situeranno prevalentemente nelle regioni del Nord. Un approfondimento di questo tema sembrerebbe pertanto quanto mai opportuno. Ricorda infine che già nella legge finanziaria del 1998 si dava facoltà agli enti locali di utilizzare il patrimonio dello Stato per opere localizzate nei loro territori. Ritiene pertanto che si sarebbe potuto perseguire ed incentivare questa soluzione.

Il senatore Paolo BRUTTI dichiara di condividere molte delle perplessità avanzate tanto dai commissari della maggioranza quanto da quelli dell'opposizione e, pur valutando negativamente i contenuti dell'articolo 8 del provvedimento in esame, ritiene tuttavia opportuno individuare una linea concreta di azione finalizzata a modificare il testo almeno nei suoi aspetti più critici. Nessuno contesta che lo Stato, allo scopo di finanziare le opere pubbliche, possa mettere in campo interventi più ricchi e articolati di quelli sin qui effettuati, ritiene tuttavia necessario che le nuove strade debbano comunque essere contrassegnate da regole rigorose. Ricorda quindi le perplessità espresse dalla sua parte politica in sede di esame dei documenti finanziari per gli anni 2002-2004 in relazione alla riforma della Cassa depositi e prestiti; ritiene che nel caso degli articoli 7 e 8 del provvedimento in esame quelle perplessità si ripropongano in maniera, se possibile, ancor più accentuata sia in termini di scarsa trasparenza dei confini contabili dell'operazione, sia in relazione alle regole concernenti l'utilizzazione del patrimonio dello Stato. Ritiene pertanto siano ampiamente condivisibili le osservazioni fatte a questo proposito dalla Corte dei conti nell'altro ramo del Parlamento sul decreto-legge n. 63. Ritiene inoltre che sarebbe necessaria una rendicontazione dettagliata degli interventi che si intendono effettuare, del genere di quella operata dall'Inps, che pure non è inserita nel bilancio dello Stato. La seconda questione è poi di natura sostanziale: la sua impressione è quella di trovarsi in presenza della costruzione di una banca di credito speciale e ciò rende necessario rafforzare il controllo della Banca d'Italia che, per come previsto dall'articolato, appare insufficiente. Fa inoltre presente che lo Stato interviene con una garanzia di ultima istanza riguardo al finanziamento delle opere. Chiede pertanto, se non stia nascendo nei fatti un competitore finanziario fortissimo che opererà al di fuori di ogni regola di concorrenza. Il comma 2 dell'articolo 8 andrebbe pertanto soppresso. Al senatore Chirilli fa presente che, così come è strutturato, l'intervento della società prevista dall'articolo 8 non ha una correlazione diretta tra patrimonio situato in una determinata località e un'opera specifica. Il legame è soltanto di natura

finanziaria e cartolare. Fa infine propria la proposta avanzata dalla senatrice Donati di esaminare in altro disegno di legge, l'atto senato 1246 per esempio, gli articoli 7 e 8 al fine di poter approfondire tutte le tematiche connesse ad una operazione che può in parte essere condivisa se saranno fissati alcuni criteri di trasparenza ed alcune precise regole operative oltre che il calcolo dell'impatto che essa potrà avere sul bilancio dello Stato.

Il senatore FABRIS dichiara di condividere alcune delle osservazioni critiche avanzate dal Presidente sul provvedimento e molte di quelle venute dai senatori. Ritiene quindi che il richiamo al Governo su tutti questi elementi debba essere chiaramente evidenziato. Chiede tuttavia al relatore di sapere se, a partire dall'approvazione della legge n. 443 del 2001, la cosiddetta «legge obiettivo», vi sia davvero, da parte dell'Esecutivo, un disegno organico su come dare avvio alle grandi opere sulla costruzione delle quali il Capo del Governo si è personalmente impegnato. Si tratta cioè di capire che cosa la maggioranza stia concretamente mettendo in campo. L'opposizione, infatti, aveva già evidenziato, sia durante l'approvazione della «legge obiettivo», che durante l'esame dei provvedimenti concernenti la manovra finanziaria la scarsità delle risorse rispetto alle promesse fatte. Non è pertanto casuale che, improvvisamente, l'Esecutivo presenti un decreto-legge con gli articoli 7 e 8 che però, senza regole di maggior rigore operativo rischiano di rappresentare un serio problema del Paese ed un aggravio del *deficit* del bilancio pubblico. Non esiste infatti una quantificazione delle risorse spendibili. Appare pertanto necessario che vi siano regole certe che disciplinino le operazioni che saranno effettuate attraverso la società prevista dall'articolo 8, anche al fine di attrarre investitori stranieri, e che tali regole non possono essere definite dal presidente della società. Fa propria a sua volta pertanto la proposta avanzata dalla senatrice Donati facendo presente che, anche in sede di esame del disegno di legge n. 1246, i due articoli potrebbero trovare una giusta collocazione. Infine, richiamando l'intervento del senatore Chirilli ritiene che, se il capitale investito deve essere in qualche misura remunerativo, le opere non potranno che essere situate nel Nord del paese nonostante che, sulla carta, la delibera CIPE adottata alla fine del dicembre 2001 preveda un quarantotto per cento di risorse destinate alle regioni del Sud e un cinquantadue per cento a quelle del Centro-Nord.

Il senatore CICOLANI esprime il proprio rammarico per il fatto che due norme come quelle contenute negli articoli 7 e 8 siano inserite in un decreto-legge, che ha i criteri della indifferibilità e dell'urgenza, anziché in un disegno di legge ordinario che avrebbe dato modo al Parlamento di operare un maggior approfondimento sui temi affrontati dai due articoli. Ritiene inoltre condivisibile l'osservazione che il vero limite della società Infrastrutture S.p.A. sia nel ritorno economico delle opere da finanziare. La differenza infatti sarà data dalla quota, a fondo perduto, che lo Stato sarà disponibile a spendere nella realizzazione di talune opere. Fa tuttavia presente che la società è solo lo strumento di una architettura più com-

plexa della quale il Governo ha ben presenti le strutture portanti. Non è infatti da mettere in discussione il principio che essa sia necessaria a drenare risorse private e che tali risorse rappresentino ormai un mezzo indispensabile per la costruzione di grandi opere. Quanto invece alla società Patrimonio S.p.A. essa può rappresentare una razionalizzazione dell'intero patrimonio dello Stato anche se ritiene che alcune precisazioni debbano essere fatte poiché, allo stato attuale, quanto sta scritto nell'articolo 7 è più vicino ad una enunciazione di principi. Infine, fa presente al senatore Fabris che il piano del Governo per la costruzione di grandi opere è decennale e che la copertura finanziaria fino al 2004 è certa, teme al contrario che troppe siano le risorse rispetto all'individuazione delle opere che potrebbero cui potrebbe essere dato avvio.

Il senatore GUASTI esprime un giudizio positivo sugli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 63 che rappresentano strumenti assai efficaci che nulla tolgono ai territori meno forti del Paese e che anzi possono rappresentare una opportunità per costruire anche al Sud opere redditizie.

Il senatore PEDRAZZINI dichiara di condividere le osservazioni critiche avanzate dal Presidente, nella sua qualità di relatore, in particolare sulla necessità di sopprimere la lettera b) del comma 3 dell'articolo 8.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

75^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE CONSULTIVA

(1425) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Poichè non vi sono altri interventi in discussione generale, il presidente GRILLO illustra il seguente schema di parere:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerata l'importanza strategica degli strumenti di natura finanziaria e patrimoniale disciplinati dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge,

considerata la necessità di poter acquisire risorse finanziarie, anche di natura privata, per poter dare realmente avvio ad un piano di attuazione di grandi opere infrastrutturali per la modernizzazione del paese,

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole osservando tuttavia quanto segue:

1) appare necessario sopprimere il comma 2 dell'articolo 8 in quanto non si comprendono le ragioni della concessione di ulteriori garanzie da parte dello Stato nella costruzione di opere pubbliche comunque suscettibili di utilizzazione economica, già potendo disporre la società Infrastrutture S.p.a. di garanzie patrimoniali date dalla quota di patrimonio pubblico trasferito;

2) appare inoltre necessaria la soppressione della lettera b) del comma 3 dell'articolo 8 in quanto le operazioni in essa richiamate esulano completamente dalle finalità della società Infrastrutture S.p.a. e sembrano invece configurare da un lato un'attività di *merchant bank* svolta al di fuori delle regole che disciplinano il settore, e dall'altro ampliano in modo indeterminato le possibilità di intervento configurando la ricostituzione di un modello operativo simile a quello delle partecipazioni statali recentemente abbandonato;

3) appare necessario inserire nel provvedimento una norma di garanzia che preveda l'istituzione, presso il Ministero dell'economia, di un registro telematico delle garanzie, consultabile secondo le norme previste dalla legge n. 241 del 1990, nel quale siano obbligatoriamente e preventivamente registrate, a pena di nullità, tutte le garanzie finanziarie a qualsiasi titolo concesse dalla costituenda società Infrastrutture S.p.a. per la realizzazione di opere pubbliche;

4) occorre venga specificato che la società Infrastrutture S.p.a. attua i suoi interventi per finanziare le opere strategiche individuate nel Documento di programmazione economica e finanziaria secondo quanto stabilito dalla legge n. 443 del 2001;

5) appare infine opportuno che la società Infrastrutture S.p.a. predisponga annualmente una relazione sugli interventi realizzati da presentare ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti che provvedono a trasmetterle alle competenti commissioni parlamentari».

Ad avviso della senatrice DONATI, anche in considerazione di quanto segnalato dalla Corte dei conti, si dovrebbe puntualizzare che non sono oggetto di trasferimento alla società Patrimonio S.p.A. i beni ed i diritti relativi al patrimonio indisponibile e al demanio.

Interviene quindi il senatore Paolo BRUTTI che sottolinea come le osservazioni, pur pertinenti, contenute nello schema di parere dovrebbero essere formulate in modo più stringente, chiarendo che l'espressione del parere favorevole è condizionata all'accettazione delle stesse.

Dichiara di condividere le osservazioni avanzate dal senatore Brutti il senatore MENARDI.

Il senatore CHIRILLI osserva che di fatto il parere è formulato in modo tale da intendere le osservazioni indicate come delle condizioni.

Il senatore GUASTI sottolinea che compito della Commissione è quello di indicare i punti delle disposizioni in esame sui quali è possibile apportare dei miglioramenti, fermo restando che nel corso dell'esame in aula del provvedimento in titolo i senatori della maggioranza e della opposizione valuteranno come comportarsi nel caso in cui il parere non fosse stato osservato.

Il senatore FABRIS, dopo avere ricordato al senatore Paolo Brutti che la Commissione è chiamata a votare lo schema di parere e non ad esprimere un voto sul provvedimento nel suo complesso, evidenzia che le osservazioni indicate dal relatore appaiono del tutto condivisibili e tengono conto altresì di quanto emerso nel corso del dibattito. Pertanto, preannuncia il voto favorevole del gruppo della Margherita sullo schema di parere illustrato.

Il presidente GRILLO, in relazione a quanto suggerito dalla senatrice Donati, fa presente che appare ininfluente l'integrazione indicata poiché lo Stato è titolare dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile e demaniale e che può discrezionalmente decidere di effettuare eventuali sdemanializzazioni dei beni.

Per quanto concerne invece la questione sollevata dal senatore Paolo Brutti ritiene che, da un punto di vista politico, intende assumere l'impegno affinché in Aula il Governo tenga adeguatamente conto delle osservazioni contenute nello schema di parere illustrato traendo le eventuali conseguenze qualora ciò non accadesse. Da un punto di vista procedurale ricorda inoltre che il parere cui è chiamata ad esprimere la Commissione non ha valore vincolante.

Si passa quindi alla votazione sullo schema di parere favorevole con osservazioni illustrato dal relatore.

La senatrice DONATI, a nome del gruppo dei Verdi, esprime voto contrario perché, pur ritenendo apprezzabili le osservazioni, non concorda sul dispositivo dello schema di parere. Inoltre, sebbene condivida l'esigenza di circoscrivere l'ambito delle opere che potranno essere oggetto dei finanziamenti attivabili per mezzo della costituenda società di cui all'articolo 8, non può non sottolineare come si operi un richiamo al programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 che, nella delibera del CIPE del dicembre scorso, risulta comprendere un numero elevato di interventi.

Il senatore Paolo BRUTTI annuncia il voto contrario dei senatori democratici di sinistra nonostante ritenga pertinenti le osservazioni contenute nello schema di parere. Infatti, le obiezioni che sono state segnalate dalla Corte dei conti alla Camera dei deputati non sono state superate, soprattutto quelle che richiama l'esigenza di un coordinamento normativo tra quanto disposto dall'articolo 47 dell'ultima legge finanziaria e quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge in esame.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva infine quindi lo schema di parere favorevole con osservazioni predisposto dal relatore.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA, POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA STESSA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata domani mercoledì 5 giugno 2002 alle ore 8,30 non avrà più luogo.

Avverte quindi che la seduta pomeridiana già convocata per domani mercoledì 5 giugno 2002 alle ore 14,30 avrà inizio alle ore 15.

L'ordine del giorno della seduta in questione è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1463, conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2002, n. 105 recante norme per la copertura assicurativa delle imprese nazionali di trasporto aereo e dei gestori aeroportuali.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi è convocato domani, mercoledì 5 giugno 2002, al termine della seduta pomeridiana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 22,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2002

81^a Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

(357) STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici

(629) RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici

(869) MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici»

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di giovedì 30 maggio 2002.

In apertura di seduta, il PRESIDENTE dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario SACCONI dichiara preliminarmente che con il suo intervento intende formalizzare la proposta di stralcio degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge n. 848, emersa all'esito dell'incontro tra il Governo e le parti sociali svoltosi la scorsa settimana. Ove la Commissione e successivamente l'Assemblea del Senato accolgano tale proposta, i predetti articoli andranno pertanto a formare un distinto disegno di legge, sul quale si svilupperà il confronto con le parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro, secondo quanto previsto dal verbale di incontro. In tale documento, che è stato messo a disposizione dei componenti della

Commissione, è riassunta la sostanza dei termini dell'intesa raggiunta con le organizzazioni sindacali, con l'eccezione, ben nota, della CGIL. Nel verbale viene altresì riaffermata l'importanza del confronto con le parti sociali per accompagnare i processi di riforma tesi a conseguire gli obiettivi delineati dalla strategia di Lisbona, con un particolare riferimento ai temi del fisco, del mercato del lavoro, della lotta all'economia sommersa e dello sviluppo del Mezzogiorno. Su queste materie, come è noto, si apriranno tavoli negoziali specifici, attraverso i quali si intende articolare un sede unitaria di confronto sotto la regia della Presidenza del Consiglio. Il Governo si è altresì impegnato a convocare le parti sociali prima della presentazione del Documento di programmazione economica e finanziaria per un approfondito confronto sulla definizione di obiettivi comuni in merito alla crescita del PIL e dell'occupazione, nonché ai tassi di inflazione programmati.

In relazione alla riforma del mercato del lavoro, il Governo proporrà inoltre al Parlamento la immediata approvazione delle materie contenute nel disegno di legge n. 848 ad eccezione delle disposizioni in materia di riordino degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, di modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e di arbitrato. Su tali temi si propone al Parlamento di adottare le determinazioni idonee a trasferire le norme sopra richiamate dal disegno di legge n. 848 ad un separato disegno di legge, il cui esame sarà avviato alla conclusione del confronto con le parti sociali, che dovrà svolgersi entro il 31 luglio 2002. Verranno altresì formulati emendamenti a questo secondo disegno di legge coerenti con l'esito e con lo svolgimento del negoziato. Giova ricordare in proposito le affermazioni del Presidente del Consiglio, che ha recentemente parlato della necessità di pervenire ad una onesta mediazione tra le parti sui punti più controversi del provvedimento all'esame, per dare vita a soluzioni equilibrate, con riferimento alle tutele all'interno del rapporto di lavoro e, al di fuori di esso, nel mercato del lavoro. Lo scopo della proposta di stralcio, pertanto, è quello di favorire l'approfondimento del confronto su temi di particolare complessità, con l'auspicio che, a partire dalla convocazione di oggi pomeriggio del tavolo di confronto sul mercato del lavoro, si possa pervenire quanto prima all'approvazione del provvedimento che deriverà dalla eventuale deliberazione di stralcio.

Il senatore TOFANI, relatore, nell'aderire alla proposta del rappresentante del Governo, propone che si deliberi anche di sottoporre al Presidente del Senato la richiesta di poter riferire nella prima seduta utile all'Assemblea sulla proposta di stralcio, ove essa venga accolta dalla Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che la discussione sulla proposta di stralcio avrà luogo con le modalità previste dall'articolo 101, comma 2 del Regolamento. Pertanto, potrà prendere la parola un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare.

Il senatore BATTAFARANO osserva preliminarmente che la proposta testé formulata dal rappresentante del Governo riconduce opportunamente alla sfera di competenza delle Camere la potestà di deliberare sulla eventuale nascita di un disegno di legge derivante, attraverso la procedura di stralcio, da quello all'esame. Ciò a rettifica di alcune maldestre osservazioni di autorevoli esponenti dell'Esecutivo sulla possibilità che il Governo potesse assumere un'autonoma iniziativa in tale senso. Osserva peraltro che, come risulta anche dalla lettura del verbale di incontro, la proposta di stralcio non si presenta con le caratteristiche di una apertura effettiva del Governo alle sollecitazioni dei Gruppi politici di opposizione e alle istanze dalle organizzazioni sindacali, bensì come un espediente, inteso a dilazionare il problema delle modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, almeno fino al termine fissato al 31 luglio, e a provocare la frattura tra le organizzazioni sindacali confederali, al fine di fronteggiare la crescente mobilitazione di milioni di lavoratori in difesa dei loro diritti. I problemi oggetto della discussione odierna si ripresenteranno quindi quanto prima, dato che CISL e UIL, nell'aderire alle proposte metodologiche del Governo, hanno chiarito che non intendono in tal modo legittimare le modifiche proposte alla disciplina dei licenziamenti illegittimi. Pertanto, il Governo ha perso un'occasione per dare vita ad un confronto reale con gli interlocutori sociali, sgombrando preliminarmente il campo dall'articolo 10 del disegno di legge n. 848 e predisponendosi ad affrontare seriamente i nodi costituiti in primo luogo dal riordino degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione. Su tale questione, peraltro, occorre sottolineare che l'idea di poter realizzare il riassetto del sistema degli ammortizzatori sociali senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, è destinata al fallimento; d'altra parte, la politica economica posta in essere nel primo anno della legislatura si sta rivelando del tutto inadeguata anche per quel che riguarda il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al conseguimento di importanti finalità sociali. Tali risorse sono invece indispensabili laddove si intenda realizzare una vera riforma delle protezioni sociali, volta ad estendere le tutele a chi oggi ne è privo, a partire dai rapporti di lavoro atipici. Su questa e su altre questioni, occorre ricordare che i Gruppi politici facenti capo all'Ulivo hanno presentato recentemente una Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, che delinea soluzioni serie e credibili. Anche sull'arbitrato, occorrerebbe tenere presente che nella passata legislatura, la commissione tecnica istituita dai ministri del lavoro e della giustizia operò con grande equilibrio, tenendo nel dovuto conto anche le richieste delle imprese, e producendo una serie di proposte molto concrete sullo snellimento del processo del lavoro.

A fronte della tattica dilatoria adottata dal Governo, si rende necessario rivendicare un confronto serio e costruttivo con le parti sociali, a partire dai contenuti del Documento di programmazione economica e finanziaria, che dovrebbe però segnare una decisa inversione di tendenza – della quale purtroppo non si ravvisano le premesse – anche per quel

che riguarda la realizzazione di una effettiva riforma del mercato del lavoro, poggiante sul consenso unitario delle organizzazioni sindacali. Per tali motivi, la proposta di stralcio formulata dal rappresentante del Governo non incontra il consenso del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo.

Il senatore TREU osserva preliminarmente che la proposta di stralcio avanzata dal rappresentante del Governo costituisce la sintesi di posizioni rese già note attraverso la televisione e la stampa: tale proposta viene finalizzata, nelle intenzioni dell'Esecutivo, alla riapertura del confronto con le parti sociali su grandi aree tematiche, alcune delle quali – l'economia sommersa, il Mezzogiorno, la riforma fiscale – saranno oggetto di trattative unitarie, mentre al tavolo di confronto relativo alla riforma del mercato del lavoro le organizzazioni sindacali si presentano purtroppo divise.

Le materie oggetto del confronto sono dunque di grande rilevanza: esse sono state più volte richiamate, anche in Commissione, negli interventi dei senatori appartenenti alla sua parte politica e agli altri gruppi dell'opposizione: in particolare, è stato posto il problema di rettificare i plateali errori compiuti nella disciplina dell'emersione e di colmare la lacuna costituita dal silenzio dei provvedimenti adottati nel corso del primo anno di legislatura sulle tematiche dello sviluppo del Mezzogiorno.

In questa logica di ripresa del dialogo con le parti sociali, la proposta di stralcio è stata considerata dalla CISL e dalla UIL come un'opportunità per riaprire un confronto con il Governo che fino ad oggi era apparso precluso: in effetti, una rinnovata attenzione al metodo della concertazione – desumibile anche da alcune affermazioni contenute nel verbale di incontro – costituisce di certo un'occasione da non perdere. Pertanto, sul versante metodologico, non appare opportuno opporre alcuna pregiudiziale negativa e, a tale proposito, non manca di destare una viva preoccupazione la rottura intervenuta per questo aspetto tra le organizzazioni sindacali confederali. L'esperienza del primo anno di legislatura e, in particolare, dell'esame parlamentare del disegno di legge n. 848, induce però ad un atteggiamento prudente, che deve tenere nel dovuto conto le oscillazioni e le incertezze che hanno caratterizzato finora la condotta del Governo. Pertanto, anche in relazione alla predisposizione del Documento di programmazione economica e finanziaria, e nella consapevolezza delle difficoltà del confronto avviato con le parti sociali, il Gruppo Margherita-l'Ulivo si riserva di valutare nel merito le proposte del Governo, alla luce dell'andamento dei diversi tavoli di trattativa, e pertanto si asterrà sullo stralcio in discussione.

Secondo il senatore RIPAMONTI, con la proposta di stralcio il Governo intende perseguire l'obiettivo di dividere le organizzazioni sindacali, ottenere una vittoria simbolica sulla disciplina dei licenziamenti senza giusta causa di cui all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, e partire da questo risultato per procedere ad interventi di carattere strutturale finalizzati, in sostanza, a ridimensionare i diritti dei lavoratori e le relative tutele. Con la proposta in discussione, inoltre, perviene a conclusione un processo

avviato alcune settimane or sono, con l'accantonamento di alcuni articoli del disegno di legge per iniziativa del relatore Tofani. Al di là delle questioni terminologiche, la proposta formulata oggi dal rappresentante del Governo, avrebbe l'effetto, ove accolta, di trasferire in un altro disegno di legge i punti più controversi del testo all'esame, demandando alla trattativa con le parti sociali la messa a punto delle singole misure, nel termine richiamato dal sottosegretario Sacconi nel suo intervento. In tal modo, il Governo intende convincere le organizzazioni sindacali che hanno deciso di accettare la trattativa ad accogliere le modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, a fronte di alcune concessioni su altri versanti; tali concessioni, peraltro, sono del tutto ipotetiche poiché, in particolare per quel che riguarda la riforma fiscale ed il riassetto degli ammortizzatori sociali, non vi sono ad oggi garanzie credibili sulla sussistenza di risorse finanziarie sufficienti ad aprire una trattativa vera e ad attuare misure realmente incisive. Le scelte erranee di politica economica adottate in questi mesi stanno già producendo effetti negativi sugli equilibri di finanza pubblica, e anche il riferimento al DPEF, in tale prospettiva, appare del tutto ingannevole, poiché, come è noto, in tale documento, che ha carattere programmatico, non vengono indicate in modo circostanziato le somme da destinare ai diversi interventi di riforma. Queste ultime, infatti, sono quantificate solo con la legge finanziaria. Per tali motivi, non si può non esprimere contrarietà alla proposta di stralcio avanzata dal rappresentante del Governo.

Anche il senatore Tommaso SODANO ritiene che la proposta di stralcio formulata dal rappresentante del Governo tende a rinviare e non certo a risolvere i numerosi problemi posti dal disegno di legge n. 848, nel tentativo di fronteggiare con una manovra dilatoria la crescente opposizione sociale alle proposte di modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. L'esito dell'incontro tra il Governo e le parti sociali svoltosi la settimana scorsa costituisce infatti un vero e proprio accordo separato, teso a realizzare l'obiettivo di dividere le organizzazioni sindacali e confederali e di ottenere una vittoria simbolica sul tema cruciale dei licenziamenti. Un tale atteggiamento preoccupa non poco, considerato anche alla luce della discussione in Commissione, che ha già condotto all'accoglimento di norme di notevole gravità, che operano tutte nel senso della deregolazione del sistema delle tutele e di un drastico ridimensionamento dei diritti dei lavoratori. Per tale motivo la sua parte politica respinge le proposte di stralcio avanzate dal Governo e sottolinea l'esigenza di adottare concrete iniziative per estendere e rafforzare le tutele e i diritti dei lavoratori. In tale direzione si muove la raccolta di firme, promossa anche dalla sua parte politica, per lo svolgimento di un *referendum* inteso ad estendere l'ambito di applicazione delle tutele previste dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Il senatore PAGLIARULO osserva che la proposta di stralcio all'esame della Commissione conferma l'intenzione del Governo di procedere

ad una modifica sostanziale dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Tale volontà viene oggi riaffermata con forza, a prescindere anche da una considerazione realistica sulla portata effettiva di tale disciplina e senza considerare che, come è stato ultimamente ricordato nelle considerazioni conclusive del Governatore della Banca d'Italia, il 98 per cento delle imprese si colloca al di sotto della soglia dei 15 dipendenti, e quindi al di fuori dell'ambito di applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. L'andamento del confronto con le parti sociali dimostra che il Governo intende perseguire i propri obiettivi operando, con spirito di parte e irresponsabilmente, per dividere le organizzazioni sindacali, senza considerare le conseguenze che possono derivare da un tale atteggiamento in termini di inasprimento del conflitto sociale. Per tale motivo egli voterà contro la proposta del Governo.

Il senatore MONTAGNINO prende quindi la parola per un richiamo al Regolamento. Osserva infatti che la decisione del Presidente, di procedere nella discussione con le modalità previste per le questioni pregiudiziali e sospensive, così come dispone il comma 2 dell'articolo 101 del Regolamento, risulta inconciliabile con l'articolo 93, comma 7, a norma del quale la questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti. Ritiene pertanto che non vi dovrebbero essere restrizioni al numero degli interventi. Ove il Presidente non intendesse accogliere il suo rilievo, egli si avvarrebbe della facoltà prevista dall'articolo 109, comma 2, del Regolamento, chiedendo la parola in dissenso dal suo Gruppo, al fine di aggirare il vincolo alla discussione posto dalla Presidenza.

Il PRESIDENTE invita il senatore Montagnino ad attenersi, nell'interpretazione della norma in discussione, alla lettera della stessa: infatti, dalla lettura dell'articolo 101 non si può desumere in alcun modo che quest'ultimo assimili in tutto e per tutto la proposta di stralcio ad una questione sospensiva, dato che al comma 2 ci si limita ad affermare che le modalità previste per la discussione e la deliberazione su tali questioni sono adottate anche per la trattazione della proposta di stralcio.

Il senatore MONTAGNINO, intervenendo quindi in dissenso dalle posizioni assunte dal Gruppo di appartenenza, rileva che il verbale di incontro sottoscritto al termine del confronto svolto nella trascorsa settimana tra il Governo e le parti sociali reca alcune significative e positive novità, rispetto agli orientamenti espressi dal Governo negli ultimi mesi, soprattutto per il richiamo al protocollo del 1993, alla politica dei redditi e più in generale al metodo della concertazione. Anche se si tratta di riferimenti probabilmente strumentali e volti ad ottenere l'assenso della CISL e della UIL, non si può però negare che essi costituiscono un fatto significativo e suscettibile di sviluppi interessanti. Permangono tuttavia forti dubbi sulle reali intenzioni del Governo e della maggioranza politica che lo sostiene, dubbi confermati anche dalle oscillazioni e dai ripensa-

menti manifestati nel corso dell'esame in Commissione. Risulta evidente soltanto il fine di provocare la divisione tra le organizzazioni sindacali e di pervenire anche per questa via ad una modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. L'irrigidimento su tale questione costituisce un fatto grave, che non è utile né al Governo né al Paese e, inoltre, è destinato, in un prossimo futuro, a mettere in difficoltà, soprattutto sul piano del consenso, proprio le organizzazioni sindacali che per senso di responsabilità hanno accolto l'invito a proseguire il confronto con il Governo. Per tali motivi, il senatore Montagnino annuncia che non prenderà parte alla votazione sulla proposta di stralcio.

Prende quindi la parola il senatore SALVI per un richiamo al Regolamento, osservando che ove si convenga con la proposta correttamente avanzata dal relatore di chiedere, ai sensi dell'articolo 43 comma 3, che lo stralcio – una volta deliberato dalla Commissione – sia sottoposto quanto prima al voto dell'Assemblea, si dovrebbe intendere conseguentemente preclusa la possibilità di proseguire l'esame in sede referente delle restanti parti del disegno di legge n. 848, nelle more della deliberazione dell'Aula, stante la natura appunto sospensiva della questione posta in votazione.

Il senatore VIVIANI, nel concordare con il rilievo del senatore Salvi, osserva che il disegno di legge derivante dal definitivo accoglimento della proposta di stralcio da parte dell'Assemblea, dovrebbe comunque essere oggetto di un nuovo atto di deferimento alla Commissione, a partire dal quale dovrebbe avere inizio un *iter* di approvazione del tutto distinto da quello in corso.

Il PRESIDENTE, nel confermare al senatore Viviani che l'eventuale disegno di legge derivante dall'accoglimento della proposta di stralcio avrebbe un *iter* distinto da quello del disegno di legge n. 848, fa presente al senatore Salvi che da una lettura sistematica dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento, con riferimento anche all'articolo 101, non si può desumere in alcun modo che nelle more della deliberazione dell'Assemblea sulla proposta di stralcio, che riguarda esclusivamente una parte di un disegno di legge, sia preclusa la prosecuzione dell'esame in sede referente delle restanti parti del disegno di legge medesimo.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento, la Commissione, con distinte votazioni, accoglie a maggioranza la proposta di stralcio degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge n. 848 e delibera altresì di chiedere al Presidente del Senato che tale proposta sia sottoposta quanto prima all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento.

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito della deliberazione testé adottata dalla Commissione, è preclusa la votazione sugli emendamenti riferiti

agli articoli stralciati. Tali emendamenti, peraltro, verranno pubblicati in allegato al resoconto sommario della seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848**Art. 2.****2.32**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

2.79

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo.

2.76

MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, PIOLONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, PAGLIARULO

Al comma 1, le parole da: «Allo scopo di realizzare» fino a : «principi e criteri direttivi» sono sostituite dalle seguenti: «Allo scopo di realizzare un sistema organico di misure volte a favorire le capacità di inserimento professionale dei soggetti privi di occupazione, dei disoccupati di lungo periodo ovvero a rischio di esclusione sociale o comunque aventi una occupazione di carattere precario e a bassa qualità, il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, in coerenza con Igi obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità, i principi fondamentali in materia di incentivi finan-

ziari alla occupazione, ivi compresi quelli relativi alla autoimprenditorialità e all'autoimpiego, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:».

2.35

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «di misure volte a favorire» fino a: «e a bassa qualità» con le seguenti: «ed efficace di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione.».

2.1

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei soggetti privi di occupazione.».

2.68

BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, sostituire le parole: «privi di occupazione» con: «disoccupati o inoccupati.».

2.8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «privi di occupazione» inserire le seguenti: «con particolare riguardo ai giovani.».

2.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «privi di occupazione» inserire le seguenti: «con particolare riguardo alle donne».

2.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «di lungo periodo ovvero».

2.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «di carattere precario e».

2.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e a bassa qualità».

2.67

BATTAFFARANO, RIPAMONTI, VIVIANI, PAGLIARULO, MONTAGNINO, PILONI, TREU, DATO, GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO, SALVI

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo...» inserire le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori».

2.34

RIPAMONTI, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «è delegato ad emanare» aggiungere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

2.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «entro sei mesi».

2.36

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «in materia di occupabilità,» aggiungere le seguenti: «e delle competenze del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,».

2.37

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «i principi fondamentali in materia di incentivi finanziari alla occupazione,» con le seguenti: «il sistema degli incentivi all'occupazione,».

2.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «alla autoimprenditorialità».

2.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e all'autoimpiego».

2.38

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «e all'autoimpiego» aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficienza nelle aree del Mezzogiorno».

2.66

MONTAGNINO TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, PAGLIARULO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e».

Conseguentemente, l'articolo 13, comma 4, è sostituito dai seguenti commi:

«4. Nel quadro di un processo di attuazione della presente legge ispirato a principi di gradualità, agli oneri derivanti dalla prima fase di attuazione della presente disciplina, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2002 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 Si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.15.2 - Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, 448. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione della presente legge si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.75

DI SIENA, GRUOSSO, RIPAMONTI, VIVIANI, PAGLIARULO, BATTAFARANO,
MONTAGNINO PILONI, TREU, DATO

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «senza oneri ag-
giuntivi per il bilancio dello Stato e».*

*Conseguentemente, l'articolo 13, comma 4, è sostituito dai seguenti
commi:*

«4. Nel quadro di un processo di attuazione della presente legge ispi-
rato a principi di gradualità, agli oneri derivanti dalla prima fase di attua-
zione della presente disciplina, valutati in 500 milioni di euro per l'anno
2002 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 Si prov-
vede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento,
degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle
regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'e-
conomia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzial-
mente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la ri-
manente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.15.2
- Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n.
468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla ta-
bella C della legge 28 dicembre 2001, 448. A decorrere dal 2005, per il
reperimento delle risorse necessarie all'attuazione della presente legge si
provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.45

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, in fine, eliminare le parole: «senza oneri aggiuntivi per
il bilancio dello Stato e».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla prima fase di attuazione
della presente disciplina, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2002 e*

400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.15.2 - Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, 448.

A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.44

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1 sostituire, in fine, le seguenti parole: «il bilancio dello Stato» con le seguenti: «la finanza pubblica».

2.39

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.10

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o di altra natura».

2.11

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «nuova».

2.43

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di nuova assunzione» aggiungere le seguenti: «con contratto di lavoro a tempo indeterminato».

2.69

VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, TREU, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DATO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nuova assunzione» inserire le seguenti: «ai fini dell'espansione della base occupazionale».

2.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «con previsione di un regime generale avente al suo interno articolazioni e graduazioni in connessione con le caratteristiche soggettive degli interessati».

2.40

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «in connessione con», aggiungere le seguenti: «la tipologia occupazionale dei settori produttivi e con».

2.13

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «con particolare riferimento a categorie a rischio di esclusione sociale e».

2.41

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «con particolare riferimento» aggiungere le seguenti: «ai giovani e».

2.14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e a prestatori coinvolti in processi di riemersione».

2.42

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in processi di riemersione» aggiungere le seguenti: «a lavoratori fuitori da consistente lasso di tempo del trattamento straordinario di integrazione salariale».

2.15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «nonchè con il grado di svantaggio occupazionale delle diverse aree territoriali».

2.70

PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, TREU, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DATO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo incentivi più alti per chi assume lavoratrici».

2.33

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.46

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «incentivazione finanziaria» sopprimere la parola: «anche», e dopo le parole: «in relazione alla natura a tempo», sopprimere le seguenti: «determinato o».

2.16

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «alla natura a tempo determinato o indeterminato del rapporto di lavoro».

2.17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «eventuale».

2.18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c)».

2.73

BATTAFARANO, PILONI, GRUSSO, DI SIENA, VIVIANI, TREU, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DATO

Al comma 1, lettera b), *dopo*: «subordinato» *aggiungere*: «ovvero alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato di tutte le fattispecie che non costituiscono rapporto di lavoro.».

2.72

DI SIENA, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, GRUSSO, TREU, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DATO

Al comma 2, lettera b) *dopo*: «subordinato» *aggiungere le parole*: «ovvero con particolare riguardo all'assunzione a tempo indeterminato, da parte dell'impresa utilizzatrice, di un lavoratore temporaneo.».

2.71

GRUSSO, DI SIENA, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, TREU, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DATO

Al comma 1, lettera b), *dopo*: «subordinato» *aggiungere*: «con particolare riguardo al rapporto a tempo indeterminato».

2.49

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole*: «su base volontaria,» *con le seguenti*: «sulla base della volontà delle parti contraenti.».

2.19

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «di espansione della base occupazione dell'impresa o».

2.57

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dell'impresa» con le seguenti: «dei datori di lavoro».

2.21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione».

2.20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «genitori con figli minori di sei anni conviventi».

2.48

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «figli minori» sopprimere le seguenti parole: «di sei anni».

2.22

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «lavoratori con età superiore ai 55 anni».

2.23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: nonchè per la trasformazione» fino alla fine del periodo.

2.47

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere il secondo periodo.

2.24

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

2.50

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.51

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) previsione di un sistema di incentivi volti a favorire lo sviluppo della conciliazione e dell'arbitrato nelle vertenze di lavoro, ai sensi del successivo articolo 12;».

2.52

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera d), sostituire la parola: «incentivi» con la seguente: «sgravi» e sopprimere le seguenti parole: «collegati alla corresponsione di emolumenti».

2.53

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.62

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) previsione di un sistema di incentivi collegati all'adozione di misure per lo sviluppo dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, nonché di tecnologie pulite in relazione ai processi e prodotti industriali, alla sostenibilità ambientale delle aree urbane, alla riduzione e al recupero dei rifiuti, anche al fine di rafforzare ed indirizzare la diffusione di interventi innovativi in aree urbane per la gestione sostenibile e consapevole di ambiti territoriali particolarmente degradati;».

2.26

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «con la disciplina sulla verifica dello stato di disoccupazione e delle relative sanzioni nonchè» e sostituire le parole: «con quella» con le seguenti: «con la disciplina».

2.25

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «e delle relative sanzioni».

2.27

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «nonchè con quella sugli ammortizzatori sociali» fino alla fine del periodo.

2.54

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.30

TREMATERRA

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) introduzione di meccanismi di incentivazione a favore delle imprese e dei lavoratori che ricorrano ad attività di formazione continua, anche attraverso l'utilizzo del contributo dello 0,30 per cento di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, certificata ai sensi del successivo articolo 9».

2.55

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) introduzione di meccanismi di incentivazione a favore delle imprese e dei lavoratori che ricorrono ad attività di formazione continua, anche attraverso l'utilizzo del contributo dello 0,30 per cento di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, certificata ai sensi del successivo articolo 9».

2.74

VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, TREU, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO DATO

Al comma 1, lettera g) sopprimere la parola: «automatici».

2.56

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera g), eliminare la parola: «automatici».

2.59

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera g), sostituire le parole: «delle imprese» con le seguenti: «dei datori di lavoro».

2.60

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera g), dopo le parole: «formazione continua,» aggiungere le seguenti: «stabilendo, al fine di valorizzare e sviluppare il

sistema, un maggiore raccordo tra governo centrale e strutture regionali competenti in materia».

2.58

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera g), sopprimere le parole da: «anche prevedendo» fino alla fine della lettera.

2.28

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), in fine, sopprimere le parole da: «rivedendone» fino alla fine del periodo.

2.29

BETTAMIO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «legge 21 dicembre 1978, n. 845», sopprimere le parole: «rivedendone le modalità di utilizzazione in funzione delle finalità formative».

2.80

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) previsione di strumenti di consultazione vincolante preventiva e successiva delle lavoratrici e dei lavoratori sugli accordi sindacali stipulati ai sensi della presente legge e dei suoi decreti legislativi attuativi».

2.61

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) introduzione di meccanismi di incentivazione a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori che investono in attività volte a migliorare, incrementare e adeguare agli *standard* europei, alle migliori tecnologie disponibili e alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale, anche mediante la promozione di iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle pubbliche amministrazioni, in modo da aumentare l'efficienza di tali interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea».

2.77

MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) previsione di un sistema di incentivi calibrato sul diverso grado di svantaggio occupazionale tra le aree del Paese;».

2.31

TREMATERRA

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«h) introduzione di agevolazione contributive per il settore edile, in funzione di contrasto del lavoro irregolare, a favore delle imprese che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro e sono iscritte alle Casse Edili».

2.63

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) introduzione di agevolazioni contributive per il settore edile a favore delle imprese impegnate nel contrasto del lavoro irregolare e sommerso;».

2.64

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). Il Governo è delegato ad emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad agevolare l'incontro tra domanda e offerta dei servizi relativi ai settori di attività rivolti alla cura della persona, dell'ambiente, del patrimonio artistico e culturale, della socialità, dello sviluppo delle pari opportunità, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'introduzione di strumenti di incentivazione finanziaria o fiscale finalizzati a favorire lo sviluppo di iniziative di mutualità locale tra privati, anche in concorso con enti pubblici territoriali;

b) l'impiego nei progetti di cui al comma 1-bis dei seguenti soggetti:

1) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento;

2) forze di lavoro inattive, cioè inoccupati non iscritti nelle liste di collocamento, che non abbiano mai attivato una posizione contributiva;

3) lavoratori dipendenti a tempo pieno e indeterminato che trasformano il proprio rapporto di lavoro in tempo parziale, a condizione che tale riduzione di orario venga interamente compensata attraverso un accordo di assunzione di un altro lavoratore a tempo indeterminato e parziale, sottoscritto tra lavoratori e datore di lavoro e convalidato dall'ufficio del lavoro competente territorialmente;

4) titolari di trattamento pensionistico, in conformità con la normativa vigente in materia di cumulo».

2.78

PIZZINATO

Dopo il comma 1, aggiungere in fine, il seguente:

«1-bis). Allo scopo di realizzare un sistema organico di tutela contrattuale e previdenziale e di emersione dal lavoro irregolare per i dipendenti delle società manutenzione e pulizia degli impianti, nonché attività di tipo amministrativo, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che prevedano forme di incentivazione per le società interessate, nonché la definizione di principi per la stipula di un contratto di lavoro tipo per il settore dello *sport*».

Art. 3.**3.55**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

3.104

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo 3.

3.105

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

«Art. 3. – 1. Allo scopo di favorire la riduzione della disoccupazione strutturale e di dare una soluzione concreta ed immediata alle condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori che si trovano nella condizione sopraindicata, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato all'istituzione di una retribuzione sociale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che possano beneficiare della retribuzione sociale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;

2) iscrizione alla prima classe delle liste del collocamento da almeno dodici mesi;

3) residenza in Italia da almeno diciotto mesi:

b) previsione che i soggetti di cui alla lettera *a)* abbiano diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni e che tale periodo sia elevato a quattro anni per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale;

c) previsione che la retribuzione sociale sia corrisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite le sue articolazioni territoriali;

d) ai fini di cui alla lettera *c)*, istituzione presso la Commissione centrale per l'impiego di un comitato, supportato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali;

e) fissazione della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui alla lettera *a)*, nella misura di 516,46 euro, sua corresponsione per dodici mensilità in un anno e assoggettazione a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'Istituto nazionale di statistica;

f) esclusione della retribuzione sociale da qualunque forma di tassazione;

g) la previsione che al termine del periodo di godimento del salario, in caso di perdurare dello stato di disoccupazione le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con un contratto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi».

COMPENSAZIONE DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

COMPENSAZIONE N. 1

All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25/9/01, sostituire le parole: «2,5 per cento» con le altre: «25 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004».

COMPENSAZIONE N. 2

All'articolo 37 del disegno di legge S. 699 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È abrogato il Capo VI della legge recante: "Primi interventi per il rilancio dell'economia"».

COMPENSAZIONE N. 3

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 77.469 euro all'anno.

COMPENSAZIONE N. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

COMPENSAZIONE N. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

COMPENSAZIONE N. 6

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

COMPENSAZIONE N. 7

La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli pre-

statori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

COMPENSAZIONE N. 8

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, sostituire le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45,» con le seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro».

In conseguenza sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto-legge medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» con le seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

COMPENSAZIONE N. 9

Al comma 2, dell'articolo 20, della legge 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «2 per cento, 1,5 per cento» con le seguenti: «6,7 per cento, 6,5 per cento».

COMPENSAZIONE N. 10

Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0.05 per cento delle somme trasferite.

3.98

TREU, MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, PAGLIARULO

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

«Art. 3. – (Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali).
– 1. Allo scopo di istituire forme di tutela attiva della continuità del reddito e di sviluppare il collegamento di tali forme con gli strumenti delle politiche del lavoro e con i servizi per l'impiego, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, uno o più decreti legislativi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione dei trattamenti spettanti in caso di perdita di una precedente occupazione per cause diverse dalle dimissioni, in modo da pervenire ad un trattamento base definito in maniera uniforme per i diversi settori, secondo i seguenti criteri:

1) fissazione dell'entità del trattamento ai livelli medi europei entro il limite del cinquanta per cento dei redditi da lavoro di riferimento individuati sulla media dei redditi assoggettati a contribuzione nel triennio precedente, rivalutati con il tasso di inflazione;

2) definizione della durata massima del trattamento entro dodici mesi, elevabili fino a diciotto in relazione alle caratteristiche anagrafiche dei destinatari nonché alle condizioni occupazionali generali delle aree territoriali in cui è da ricercare la nuova occupazione;

3) revisione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per l'accesso al trattamento, in particolare tenendo conto delle esigenze di tutela dei lavoratori con rapporti di lavoro non a tempo indeterminato; 4) regolazione delle condizioni di fruizione del trattamento in modo da incentivare la partecipazione a processi di aggiornamento e di riqualificazione professionali e la ricerca attiva di nuova occupazione;

b) razionalizzazione delle attuali forme di integrazione salariale in caso di sospensione temporanea del lavoro, anche con riferimento ai contratti di solidarietà, mediante:

1) la valorizzazione degli strumenti legislativi e contrattuali previsti per far fronte alle oscillazioni dell'attività produttiva in alternativa alle riduzioni o sospensioni dell'orario;

2) l'armonizzazione delle discipline per quanto attiene alla cause integrabili, alla misura e alla durata dei trattamenti;

3) la determinazione della durata dei trattamenti anche tramite tetti massimi fissati entro predefiniti intervalli temporali; la semplificazione delle procedure di concessione;

c) previsione di diretti collegamenti con i servizi per l'impiego, le politiche attive e le politiche formative, in modo da assicurare efficienti sostegni in particolare ai fini dell'aggiornamento e riqualificazione professionali nonché dell'orientamento professionale, anche tramite la predisposizione di specifici "Programmi di tutela attiva del lavoro" definiti in base ai seguenti criteri, in modo da assicurare l'integrazione e le sinergie fra i diversi strumenti:

1) analisi dei mercati del lavoro e delle loro prospettive, anche utilizzando le informazioni e i dati forniti dalle parti sociali;

2) definizione dei programmi da parte della commissione regionale permanente tripartita di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con la collaborazione dell'organismo e delle strutture istituite nelle singole regioni in attuazione del predetto articolo 4;

3) raccordo dei piani territoriali con eventuali piani sociali di impresa con riferimento in particolare ai fabbisogni di manodopera, alle

esigenze organizzative richiedenti l'attivazione dei servizi nonché delle misure di sostegno economico e alla possibilità di rioccupazione;

d) ridefinizione del sistema di finanziamento, prevedendo:

1) la partecipazione al finanziamento dei soggetti interessati, con una misura non superiore ad un quarto della contribuzione a carico dei lavoratori;

2) la previsione di una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro in relazione all'effettivo ricorso ai trattamenti, in modo da incentivare la continuità del lavoro e la ricerca di misure alternative alla espulsione di manodopera;

3) il concorso dello Stato al finanziamento del sistema, nei limiti di copertura di cui al comma 2 del presente articolo;

e) estensione del trattamento di cui alle precedenti lettere ai settori e alle categorie di lavoratori attualmente scoperti, sulla base di un programma e di priorità individuate sulla base di indicazioni provenienti dalla contrattazione collettiva e dalle rappresentanze delle parti interessate, anche tramite sostegni pubblici ed altresì con:

1) la possibilità di far ricorso alla formula della costituzione da parte della contrattazione collettiva di appositi fondi destinati all'espletamento di politiche dell'occupazione e all'erogazione di prestazioni di sostegno del reddito secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

2) l'applicazione nel predetto caso del regime contributivo e fiscale previsto della contribuzione previdenziale destinata a forme previdenziali obbligatorie;

3) il riconoscimento della possibilità dell'esonero dalle forme previste dalle precedenti lettere e l'applicazione del predetto regime fiscale e contributivo anche in caso di attivazione di fondi costituiti da contratti collettivi quali organismi di diritto privato in forma associativa o di fondazione qualora attraverso di essi vengano assicurati ai lavoratori prestazioni almeno equivalenti a quelle previste in attuazione delle precedenti lettere;

f) istituzione di un Conto individuale di protezione sociale, di seguito denominato Conto, distinto dalla posizione previdenziale del lavoratore, a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di categorie di lavoratori temporanei individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le confederazioni comparativamente più rappresentative, secondo i seguenti criteri:

1) destinazione delle risorse del Conto, nei limiti dell'ammontare del credito individuale, alla copertura di esigenze rilevanti, quali la continuità dei versamenti previdenziali anche nell'ambito della previdenza complementare, il pagamento di ratei di mutui contratti per l'acquisto della prima casa di abitazione, il pagamento di tasse scolastiche o universitarie, la fruizione di un trattamento di disoccupazione involontaria sulla base di requisiti di accesso ridotti;

2) affidamento della gestione del sistema dei Conti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

3) finanziamento a carico delle parti interessate nella misura rispettivamente dello 0,75 per cento della retribuzione annua lorda a carico del lavoratore e dell'1,5 per cento a carico del datore di lavoro o committente;

4) ulteriore regolamentazione tramite un regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi sentite le associazioni rappresentative delle parti interessate;

g) applicazione del regime contributivo e fiscale di agevolazione, previsto per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ai contributi versati a fondi istituiti tramite la contrattazione collettiva che erogino prestazioni integrative delle prestazioni di cui alla precedenti lettere, in particolare nei casi di ristrutturazioni e crisi aziendali;

h) adozione obbligatoria, nel caso di procedure di licenziamento attuate da imprese che superino una definita soglia di addetti, di piani di reinserimento concordati con i sindacati;

i) nelle materie di legislazione concorrente delle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, predisposizione della normativa di attuazione della presente delega sotto forma di principi fondamentali, recanti anche, sentita la Conferenza Stato-Regioni, la previsione di specifiche forme di raccordo con i sistemi di formazione professionale ed i servizi per l'impiego definiti a livello regionale.

2. Nel quadro di un processo pluriennale di attuazione del presente articolo ispirato a principi di gradualità, agli oneri derivanti dalla prima fase di attuazione della presente disciplina, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2002 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, 448.

A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.56

RIPAMONTI, GRUOSSO, PILONI, BATTAFARANO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «è delegato ad emanare, » aggiungere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

3.92

DI DIENA, GRUOSSO, RIPAMONTI, VIVIANI, PAGLIARULO, BATTAFARANO, MONTAGNINO, PILONI, TREU, DATO, PIZZINATO, SALVI

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo è delegato a emanare, » inserire le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.».

3.1

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «entro sei mesi.».

3.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e strumenti di sostegno al reddito a base assicurativa e a totale carico delle imprese secondo criteri di autogestione.».

3.99

MONTAGNINO, RIPAMONTI, TREU, BATTAFARANO, DATO, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «a base assicurativa e a totale carico delle imprese secondo criteri di autogestione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e».

Conseguentemente, l'articolo 13, comma 4, è sostituito dai seguenti commi:

«4. Nel quadro di un processo di attuazione della presente legge ispirato a principi di gradualità, agli oneri derivanti dalla prima fase di attuazione della presente disciplina, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2002 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, 448. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione della presente legge si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.93

VIVIANI, GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA

Al comma 1, dopo la parola: «assicurativa» sostituire le parole: «e a totale carico delle imprese secondo criteri di autogestione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato,» con le seguenti: «a parziale carico dello Stato e delle imprese, per quest'ultime secondo criteri di autogestione definiti dalle parti sociali».

Conseguentemente sostituire il comma 4 dell'articolo 13 con i seguenti:

«4. Nel quadro di un processo di attuazione della presente legge ispirato a principi di gradualità, agli oneri derivanti dalla prima fase di attua-

zione della presente disciplina, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2002 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 Altri fondi di riserva cap 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 448, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione della presente legge si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.95

GRUOSSO, RIPAMONTI, VIVIANI, PAGLIARULO, BATTAFARANO, MONTAGNINO, PILONI, TREU, DATO, DI SIENA

Al comma 1, sopprimere le parole: «, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato,».

Consequentemente sostituire il comma 4 dell'articolo 13 con i seguenti:

«4. Nel quadro di un processo di attuazione della presente legge ispirato a principi di gradualità, agli oneri derivanti dalla prima fase di attuazione della presente disciplina, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2002 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 Altri fondi di riserva cap 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 448, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione della presente legge si

provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.58

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, in fine, eliminare le parole: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla prima fase di attuazione della presente disciplina, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2002 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, 448.

A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.57

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, in fine, sostituire le seguenti parole: «il bilancio dello Stato» con le seguenti: «la finanza pubblica».

3.65

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) garanzia della continuità degli strumenti vigenti in relazione agli accordi di contrattazione collettive sulla base dei criteri di intervento già in atto;

3.59

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.61

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «revisione» con la seguente: «rafforzamento».

3.64

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «revisione» aggiungere le seguenti: «senza che da ciò ne derivi in alcun modo una attenuazione dei diritti e delle tutele attualmente esistenti».

3.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «e in costanza di rapporto di lavoro».

3.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «alle condizioni di ammissibilità al trattamento».

3.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «alla intensità».

3.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «alla durata».

3.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «e al profilo temporale».

3.51

TREMATERRA

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «al profilo temporale dei trattamenti» inserire le seguenti: «alla esigenza di pervenire al riequilibrio degli oneri contributivi per tutto il comparto industriale, equiparando in particolare gli operai del settore edile a quelli degli altri settori».

3.8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «in tale quadro» fino alla fine del periodo.

3.63

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «in tale quadro» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «avendo riguardo a collegare strettamente la revisione degli ammortizzatori sociali ai servizi per l'impiego e alla formazione, trasformando l'attuale sistema, di tipo sostanzialmente risarcitorio, in un sistema che mira alla ricollocazione lavorativa;».

3.60

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «ridefinizione», sostituire le parole da: «delle soglie» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «dei sistemi di indennità di disoccupazione per i lavoratori a tempo determinato e stagionale mirata all'emersione del lavoro non dichiarato ferme restando le tutele vigenti;».

3.62

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), in fine, eliminare le parole: «con requisiti ridotti».

3.94

BATTAFARANO, GRUOSSO, RIPAMONTI, VIVIANI, PAGLIARULO, MONTAGNINO, PILONI, TREU, DATO, DI SIENA

Al comma 1, lettera a), aggiungere alla fine: «e introduzione del trattamento unico di disoccupazione (TD), che preveda:

1) un grado di copertura non superiore al 50% della retribuzione di riferimento; 2) una durata da 6 a 12 mesi;

3) un prolungamento del trattamento previdenziale sino a 24 mesi per i lavoratori più anziani, al di sopra di 50 anni;

4) un contributo addizionale a carico delle aziende che licenziano, simile ma di minore entità rispetto a quanto previsto per l'indennità di mobilità;

5) una sistematica integrazione con i servizi per l'impiego, rafforzata anche da un profilo differenziato del trattamento per i periodi in cui i lavoratori accedono ai servizi offerti.»

Conseguentemente sostituire il comma 4 dell'art. 13 con i seguenti:

«4. Nel quadro di un processo di attuazione della presente legge ispirato a principi di gradualità, agli oneri derivanti dalla prima fase di attuazione della presente disciplina, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2002 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione della presente legge si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.66

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.10

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «non disincentivare il lavoro e».

3.11

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «la permanenza nella condizione di disoccupato ed».

3.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «ed il lavoro non dichiarato».

3.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «in questo quadro».

3.106

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «legandole alla condizione» fino a: «offerte di lavoro».

3.13

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «alla condizione di ricerca attiva del lavoro da parte del disoccupato».

3.14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «ad accettare offerte di lavoro o».

3.15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «o a partecipare ad interventi formativi».

3.16

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «nell'esercizio delle funzioni loro assegnate».

3.17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «nel senso della strategia europea per l'occupazione».

3.67

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) previsione, nell'ambito della formazione continua dei soggetti ad alta professionalità, della possibilità di mobilità nell'ambito del mercato del lavoro europeo prevedendo a tal fine l'introduzione di anni sabbatici presso istituti o scuole specializzate di altri paesi della Comunità europea;».

3.68

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.52

TREMAGLIA

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ammortizzatori sociali», inserire le seguenti: «in funzione dell'effettivo ricorso agli stessi».

3.72

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ammortizzatori sociali», aggiungere le seguenti: «in funzione dell'effettivo ricorso agli stessi».

3.18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «trasparenza».

3.19

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «semplificazione».

3.20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «omogeneizzazione».

3.22

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «di inquadramento delle aziende e».

3.89

BUCCIERO, DEMASI, FLORINO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «omogeneizzazione dei criteri di inquadramento delle aziende» con le seguenti: «contenimento dei costi per le imprese».

3.21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e di ripartizione del carico contributivo tra datori di lavoro, lavoratori e Stato».

3.69

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «e di ripartizione del carico contributivo» fino a: «Stato».

3.70

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), in fine, sopprimere le parole da: «possibilità di scegliere» fino alla fine della lettera.

3.23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «di scegliere differenti basi imponibili per il calcolo dei contributi e».

3.24

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e di introdurre disincativi e penalizzazioni».

3.71

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), in fine, eliminare le parole: «e di introdurre disincentivi e penalizzazioni».

3.25

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e penalizzazioni».

3.96

BATTAFARANO, RIPAMONTI, VIVIANI, PAGLIARULO, MONTAGNINO, PILONI, TREU, DATO, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, lett. c), aggiungere in fine «articolazione del sistema in:

1) un trattamento di base di tipo tendenzialmente universalistico, esteso oltre la dimensione attuale, anche ai lavoratori delle imprese di piccole dimensioni, di natura solidaristica, con sostegno pubblico;

2) un trattamento aggiuntivo su base mutualistica di categoria, regolato e incentivato con strumenti fiscali;

3) aiuti per la soluzione delle situazioni di crisi e in presenza di eccedenze strutturali, attraverso il collegamento organico con gli incentivi per la riassunzione, i nuovi servizi per l'impiego, l'utilizzo di specifici contratti di inserimento lavorativo, integrazione organica con i meccanismi di rimodulazione degli orari;

4) possibilità di regolare l'accesso e l'erogazione dei benefici, in funzione congiunturale, come la Cassa integrazione guadagni (CIG) ordinaria, o strutturale (CIG straordinaria), in forme autonome, decise dagli stessi iscritti ai fondi delle categorie, sotto il vincolo della responsabilità dell'equilibrio finanziario per la gestione di ogni fondo»;

Conseguentemente sostituire il comma 4 dell'art. 13 con i seguenti:

«4. Nel quadro di un processo di attuazione della presente legge ispirato a principi di gradualità, agli oneri derivanti dalla prima fase di attuazione della presente disciplina, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2002 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente

"Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione della presente legge si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.73

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) incentivazione della costituzione di fondi contrattuali volti ad assicurare tutele economiche in caso di sospensioni dal lavoro e disoccupazione;».

3.74

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.53

TREMATERRA

Al comma 1, lettera d), aggiungere dopo le parole: «estensione», le seguenti parole: «attraverso la contrattazione collettiva».

3.77

Al comma 1, alla lettera d), dopo la parola: «estensione» aggiungere le seguenti parole: «attraverso la contrattazione collettiva».

3.90

BUCCIERO, DEMASI, FLORINO

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «estensione» aggiungere le seguenti: «attraverso la contrattazione collettiva».

3.26

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «settori e».

3.27

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e situazioni».

3.28

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: «attualmente».

3.107

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «non coperti» aggiungere le altre: «con particolare riferimento all'estensione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria a tutti i settori».

3.75

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «attualmente non coperti,» aggiungere le seguenti: «senza attenuare quelle già esistenti.»

3.54

TREMATERRA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «non coperti» le seguenti parole: «a parità di costi per tutti i settori.»

3.76

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «non coperti,» aggiungere le seguenti: «a parità di costi per tutti i settori.»

3.29

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «delle specificità e».

3.30

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «e delle esigenze».

3.31

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «sulla base delle priorità individuate in sede contrattuale o».

3.32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «o a seguito di specifiche intese tra le parti sociali interessate».

3.100

MONTAGNINO

Al comma 1, lettera d) aggiungere, alla fine, le parole: «anche incentivando la creazione di appositi fondi contrattuali».

3.78

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.34

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «soggetti e».

3.33

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «e situazioni».

3.79

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avendo riguardo ad un'adeguata tutela per il lavoro a termine e stagionale;».

3.102

TREU, MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, PAGLIARULO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente;

«e-bis) adozione obbligatoria, nel caso di procedure di licenziamento attuate da imprese che superino una definita soglia di addetti, di piani di reinserimento concordati con i sindacati;».

3.80

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3.91

BUCCIERO, DEMASI, FLORINO

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «procedimenti autorizzatori» aggiungere le seguenti: «e riduzione dei poteri di intervento e controllo degli organi pubblici in caso di strumenti autofinanziati».

3.35

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «anche mediante interventi di delegificazione».

3.81

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «garantendo flessibilità» fino alla fine della lettera.

3.36

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «garantendo flessibilità nella gestione delle crisi e».

3.82

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «garantendo flessibilità nella gestione delle crisi e».

3.37

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «e assicurando una gestione quanto più possibile anticipatrice».

3.38

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «riorganizzazione o».

3.39

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «o ristrutturazione».

3.40

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «nell'ambito di piani di reinserimento».

3.41

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «aziendale o».

3.42

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «o territoriale».

3.44

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «datori e».

3.43

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «e prestatori».

3.50

CHIRILLI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «comparativamente rappresentative» con le seguenti: «maggiormente rappresentative».

3.97

RIPAMONTI, VIVIANI, PAGLIARULO, BATTAFARANO, MONTAGNINO, PILONI, TREU,
DATO, GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO, SALVI

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «comparativamente» inserire la parola: «più».

3.84

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «comparativamente» aggiungere la seguente: «più».

3.45

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parole: «anche utilizzando i fondi di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

3.83

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «favorendo altresì un interscambio tra il mondo dell'istruzione superiore sia tecnica che universitaria;».

3.86

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «ai soggetti in condizione di temporanea disoccupazione,» con le seguenti: «ai disoccupati e agli inoccupati di lungo periodo, nonché a coloro che sono in cerca di occupazione,».

3.46

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), sopprimere la parola: «temporanea».

3.87

TOFANI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «in condizione di temporanea disoccupazione» con la seguente: «beneficiari».

3.85

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «temporanea disoccupazione,» aggiungere le seguenti: «ovvero a coloro che siano in cerca di lavoro,».

3.48

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: «di garantire» fino alle parole: «Unione europea per la» e sostituire le parole: «per la» con la seguente: «della».

3.47

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «per la definizione dei piani di azione nazionale per l'occupazione».

3.109

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, dopo lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) previsione di strumenti di consultazione vincolante preventiva e successiva delle lavoratrici e dei lavoratori sugli accordi sindacali stipulati ai sensi della presente legge e dei suoi decreti legislativi attuativi».

3.103

TREU, DATO, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO

Al comma 1, dopo lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) introduzione della possibilità per il datore di lavoro di provvedere, con oneri a proprio carico e in base ad impegno assunto in sede di conciliazione sindacale, al pagamento della contribuzione per la prosecuzione volontaria dei lavoratori interessati».

3.108

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato all'elevamento della durata e del trattamento ordinario di disoccupazione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che la percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, sia stabilita dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge nella misura del 70 per cento;

b) elevazione del periodo massimo di perfezionamento del trattamento ordinario di disoccupazione fino a dodici mesi;

c) estensione del trattamento ordinario di disoccupazione ai periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonchè ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 3.105).

Art. 10.

10.7

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sopprimere l'articolo.

10.39

BATTAFARANO, TREU, RIPAMONTI, PAGLIARULO, GRUOSSO, DATO, VIVIANI,
PILONI, MONTAGNINO, DI SIENA, PIZZINATO, SALVI, FLAMMIA

Sopprimere l'articolo.

10.16

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

10.43

MONTAGNINO, TREU, DATO

Sopprimere l'articolo.

10.47

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo.

10.42

MONTAGNINO, TREU, DATO

Stralciare l'articolo.

10.6

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Stralciare l'articolo.***10.46**

LAURO

*Sostituire l'articolo 10 con il seguente:***«Art. 10.***(Riassunzione o risarcimento del danno)*

1. Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predette legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la riassunzione del lavoratore o, in mancanza, il versamento di una indennità, compresa tra un minimo ed un massimo, determinata sulla base di criteri indicati dai contratti collettivi nazionali o, in assenza di disposizioni contrattuali, sulla base del numero dei dipendenti occupati, dell'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, del comportamento e delle condizioni delle parti.

2. In assenza di disposizioni contrattuali, l'indennità di cui al comma precedente è, nel minimo, pari a due mensilità della retribuzione minima tabellare e, nel massimo, pari a dodici mensilità della retribuzione minima tabellare».

10.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «di sostegno e» con le seguenti: «della».

10.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e incentivazione».

10.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «della occupazione regolare e».

10.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «e delle assunzioni a tempo determinato».

10.17

RIPAMONTI, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «è delegato ad emanare» aggiungere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

10.1

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il termine di un anno» con le seguenti: «entro il termine di sei mesi».

10.27

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «alle conseguenze sanzionatorie»
con le seguenti: «a diversi criteri risarcitori».*

10.37

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, in fine, sopprimere le seguenti parole: «prevedendo in
alternativa il risarcimento alla reintegrazione» fino a: «reintegrazione» con
le seguenti: «in parziale deroga all'articolo 18 della legge 20 maggio
1970, n. 300, prevedendo un regime sanzionatorio mutuato dall'articolo
18 stesso, che determina il risarcimento del danno subito, con esclusione
del reintegro in azienda».*

10.28

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, in fine, sopprimere le seguenti parole: «prevedendo in
alternativa il risarcimento alla reintegrazione».*

10.18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, in fine, dopo le parole: «prevedendo in alternativa il»
sostituire la parola: «risarcimento» con le seguenti: «pieno risarcimento
di ogni danno».*

10.20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «conferma dei divieti» aggiungere le seguenti: «e della normativa di tutela».

10.19

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «licenziamento della lavoratrice» fino alla fine della lettera.

10.29

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «licenziamento in caso di malattia» fino a: «codice civile;» con le seguenti: «risoluzione del rapporto di lavoro in caso di malattia o maternità, accertate al momento dell'effettiva risoluzione dello stesso».

10.38

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «licenziamento in caso di malattia o maternità a norma dell'articolo 2110 del codice civile» con le seguenti: «licenziamento nei casi di cui all'articolo 2110 del codice civile ovvero per maternità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;».

10.22

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere, in fine, le parole: «a norma dell'articolo 2110 del codice civile».

10.21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) sostituire in fine le parole: «2110 del codice civile» con le seguenti: «54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.».

10.23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè dell'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.».

10.25

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano meno di 15 dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano meno di cinque dipendenti».

10.30

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.11

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «quattro anni», con le altre: «due anni».

10.31

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «un anno».

10.10

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «quattro anni», con le altre: «un anno».

10.9

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «quattro anni», con le altre: «sei mesi».

10.8

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «fatta salva la possibilità di proroghe in relazione agli effetti registrati sul piano occupazionale».

10.32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole da: «fatta salva la possibilità» fino alla fine della lettera.

10.34

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «sul piano occupazionale» aggiungere le seguenti: «e con la previsione di un intervento correttivo di complessiva estensione delle tutele da licenziamento illegittimo qualora il numero degli occupati con contratti a tempo indeterminato in aziende con oltree 15 dipendenti computati *pro rata temporis* siano rimasti stabili oppure siano diminuiti;».*

10.33

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo al termine del periodo sperimentale la riconferma della validità di quanto previsto dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300;».

10.35

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.100/13

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100 alla lettera c), premettere la seguente:

«0-c) applicazione della disciplina prevista dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 anche nei confronti dei lavoratori domestici, in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente;».

10.100/47

BATTAFARANO

Sopprimere l'emendamento 10.100.

10.100/48

MONTAGNINO

Sopprimere l'emendamento 10.100.

10.100/41

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, all'emendamento 10.100, sopprimere le lettere c), d), e).

10.100/42

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, all'emendamento 10.100, sopprimere la lettera c).

10.100/1

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100 sopprimere la lettera c).

10.100/43

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, all'emendamento 10.100, sopprimere la lettera d).

10.100/44

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, all'emendamento 10.100, sopprimere la lettera e).

10.100/46

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sostituire le lettere c), d), e) con il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono soppresse le parole: "che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo", e le parole: "Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro";

b) al comma 2, sono soppresse le parole: "Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del

datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale".

c) al comma 3 sono soppresse le parole: "Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie".

1-ter. Alla legge 11 maggio 1990, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole: "I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli Enti Pubblici di cui all'articolo 1 della legge 15 luglio 1966 n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.";

b) all'articolo 2, comma 3, sono soppresse le parole: "l'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente: quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 20 anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro";

c) all'articolo 4, comma 1, sono soppresse le parole: "La disciplina di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto"».

10.100/45

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

All'emendamento 10.100, sostituire le lettere c), d), e) con la seguente: «estensione a tutti i lavoratori subordinati dei diritti e delle tutele previste dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300».

10.100/3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera c), dopo le parole: «applicazione» aggiungere le seguenti: «per il solo periodo della sperimentazione di cui alla lettera b)».

10.100/4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera c), dopo le parole: «applicazione della disciplina» aggiungere le seguenti: «sperimentale di cui al presente articolo».

10.100/5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera c), sopprimere le parole: «e di contrasto al lavoro irregolare».

10.100/6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera c), sopprimere le parole: «e non dichiarato».

10.100/8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera c), sopprimere le parole: «nonché come sostegno alla crescita dimensionale delle imprese minori».

10.100/7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera c), sostituire le parole: «come sostegno alla» con le seguenti: «come politica di incoraggiamento alla».

10.100/10

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera c), in fine sopprimere le parole da: «non computandosi nel numero dei» fino alla fine del periodo.

10.100/11

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera c), sostituire le parole da: «non computandosi nel numero dei» fino alla fine del periodo con le seguenti: «prevedendo in tal caso, un'indennità sostitutiva pari a 18 mensilità di retribuzione globale di fatto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno che in ogni caso, non può essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto».

10.100/2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «ad eccezione dei dirigenti, dei lavoratori assunti con con-

tratti di formazione lavoro, dei rapporti di apprendistato, dei rapporti a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi;».

10.100/9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo;».

10.100/12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) applicazione della disciplina prevista dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 anche nei confronti degli sportivi professionisti, in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente;».

10.100/28

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera d), premettere la seguente:

«0-d) applicazione della disciplina prevista dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 anche nei confronti dei dirigenti, in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.».

10.100/14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, sopprimere la lettera d).

10.100/15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera d), dopo le parole: «applicazione» aggiungere le seguenti: «per il solo periodo della sperimentazione di cui alla lettera b)».

10.100/16

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera d), dopo le parole: «applicazione della disciplina», aggiungere le seguenti: «sperimentale di cui al presente articolo,».

10.100/17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera d), sostituire le parole: «sulla base di trasformazioni» con la seguenti: «in seguito alla loro trasformazione».

10.100/18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera d), dopo le parole: «a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «ivi compresi i contratti di formazione e lavoro.».

10.100/19

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera d), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In tal caso l'indennità sostitutiva dovrà essere cal-

colata nella misura pari a 18 mensilità di retribuzione globale di fatto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno; in ogni caso la misura del risarcimento non può essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto.».

10.100/23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «Al fine di» aggiungere le seguenti: «agevolare la stabilizzazione attraverso la trasformazione di assunzioni a termine in occupazioni stabili, nonché di».

10.100/20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera d), dopo le parole: «incrementare l'occupazione» aggiungere la seguente: «stabile».

10.100/21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera d), dopo le parole: «incrementare l'occupazione» aggiungere le seguenti: «di lunga durata».

10.100/22

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «in particolar modo» aggiungere le seguenti: «femminile e».

10.100/24

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «in particolar modo giovanile» aggiungere le seguenti: «nonché di favorire la stabilizzazione delle prestazioni di lavoro.».

10.100/27

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera d), sostituire le parole da: «ai datori di lavoro privati» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «alle imprese private;».

10.100/25

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera d), sopprimere le parole: «ed agli enti pubblici economici».

10.100/26

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera d), in fine, eliminare le parole da: «operanti nelle regioni» fino alla fine del periodo.

10.100/30

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) applicazione della disciplina prevista dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche nei confronti dei dipendenti di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro che svolgono attività politica

o sindacale in deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108;».

10.100/29

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, dopo la lettera e), premettere la seguente:

«0-e) previsione che nei casi di cui alla lettere b), c) e d), l'indennità sostitutiva dovrà essere calcolata nella misura pari a 15 mensilità di retribuzione globale di fatto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno il quale, in ogni caso, non può essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto».

10.100/32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, sopprimere la lettera e).

10.100/33

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera d), sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

10.100/37

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera e), alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «nel frattempo determinatasi» con le seguenti: «operando la differenziazione tra lavoro stabile e lavoro precario nel frattempo venutosi a determinare».

10.100/34

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera e), alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «che devono essere valutati senza tenere conto di quelli direttamente imputabili alla ripresa economica».

10.100/35

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera e), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La valutazione delle ricadute occupazionali derivanti dal presente articolo deve essere effettuata distinguendo gli effetti prodotti sull'occupazione in seguito all'adozione degli strumenti di programmazione negoziata e dei finanziamenti del quadro comunitario di sostegno, nonché dagli effetti sull'occupazione derivanti dall'adozione di altre forme di incentivi all'occupazione».

10.100/36

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera e), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I risultati derivanti da detta verifica devono essere trasmessi al Parlamento al fine di valutare la possibilità di un'eventuale interruzione della sperimentazione di cui al presente articolo».

10.100/38

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera e), al secondo periodo, sostituire la parola: «trentaseiesimo» con la seguente: «ventiquattresimo».

10.100/39

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera e), in fine, sopprimere le parole da: «allo scopo di» fino alla fine del periodo.

10.100/40

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, alla lettera e), al secondo periodo, sostituire la parola: «valutare» con la seguente: «escludere».

10.100/31

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 10.100, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) applicazione della disciplina prevista dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche nei confronti dei lavoratori assunti con contratti a tempo determinato, a tempo parziale, a chiamata, temporaneo, nonché con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative;».

10.100

IL GOVERNO

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

«c) applicazione della disciplina come strumento di emersione dal lavoro sommerso e di contrasto al lavoro irregolare e non dichiarato, nonché come sostegno alla crescita dimensionale delle imprese minori, non computandosi nel numero dei dipendenti occupati le unità lavorative assunte per il primo triennio;

d) applicazione della disciplina come strumento di stabilizzazione dei rapporti di lavoro sulla base di trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato. Al fine di incrementare l'occupazione, in particolare modo giovanile, nelle regioni del Mezzogiorno, la disciplina di cui alla presente lettera d) sarà limitata ai datori di lavoro privati ed agli enti pub-

blici economici operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

e) previsione che decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà ad una prima verifica, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti sul mercato del lavoro e sui livelli di occupazione nel frattempo determinatisi. Analoga verifica sarà effettuata alla scadenza del trentaseiesimo mese, al fine di consentire al Governo di riferirne al Parlamento allo scopo di valutare l'opportunità della proroga di cui alla lettera b).».

10.14

TREMATERRA

All'articolo 10, comma 1, lettera c), inserire dopo le parole: «a tempo indeterminato» le parole: «nella fine lavoro o fine fase lavorativa delle lavorazioni edili».

10.24

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «politiche di incoraggiamento» fino alla fine della lettera.

10.15

TREMATERRA

All'articolo 10, comma 1, lettera c), dopo le parole: «dipendenti occupati» aggiungere le parole: «i dirigenti, i CFL, i rapporti di apprendistato a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi e».

10.36

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dei dipendenti occupati» aggiungere le seguenti: «i dirigenti, i lavoratori assunti con contratti di formazione lavoro, i rapporti di apprendistato, i rapporti a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, nonché».

10.45

FABBRI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «assunte per il primo biennio» con le seguenti parole: «assunte nel periodo di sperimentazione».

10.40

BUCCIERO, DE MASI, FLORINO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «assunte per il primo biennio» con le seguenti: «assunte nel periodo di sperimentazione».

10.44

FABBRI

Al comma 1, alla fine della lettera c), aggiungere la seguente frase: «La deroga all'applicabilità dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, permane per l'intera durata dei singoli rapporti di lavoro in essere al momento della scadenza del periodo di sperimentazione della disciplina stabilita dal presente decreto legislativo.».

10.41

BUCCIERO, DE MASI, FLORINO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La deroga all'applicabilità dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, permane per l'intera durata dei singoli rapporti di lavoro in essere al momento della scadenza del periodo di sperimentazione della disciplina stabilita dalla presente legge».

Art. 12.

12.13

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sopprimere l'articolo 12.

12.37

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PIZZINATO, SALVI,
FLAMMIA

Sopprimere.

12.15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

12.54

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo 12.

12.52

MONTAGNINO, TREU, DATO

Sopprimere l'articolo.

12.12

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sopprimere l'articolo 12.

12.51

MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, PILONI, VIVIANI,
GRUOSSO, DI SIENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (*Disposizioni in materia di arbitrato irrituale nelle controversie di lavoro*). – 1. Il Governo è delegato a emanare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in recezione dei criteri a tal fine definiti dalle parti sociali in sede di avviso comune, nuove norme sulla conciliazione e l'arbitrato che rispondano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) incentivazione del ricorso alle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche mediante agevolazioni di carattere fiscale e contributivo;

b) sostegno alla costituzione di collegi stabili di conciliazione e di arbitrato e devoluzione di risorse finanziarie quale contributo alle spese di impianto e di primo funzionamento dei predetti collegi;

c) predisposizione di condizioni idonee a favorire lo sviluppo di specifici programmi di formazione e aggiornamento dei componenti dei collegi arbitrali».

12.63

LAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (*Licenziamento discriminatorio*). – 1. Il giudice, ove accerti il carattere discriminatorio del licenziamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero la violazione del divieto di licenziamento delle lavoratrici madri di cui all'articolo 54 del testo unico 26 marzo 2001, n. 151, e del divieto di licenziamento per causa di matrimonio di cui agli articoli 1 e 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, ordina la reintegrazione, condannando il datore di lavoro al risarcimento del danno, commisurandolo alla retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata dal giorno del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto».

12.16

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «in materia di controversie individuali di lavoro,» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quelle relative al licenziamento ingiustificato ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.»

12.1

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il termine di un anno» aggiungere le seguenti: «entro il termine di sei mesi.»

12.17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «abrogando l'articolo 412-ter» fino alla fine del comma con le seguenti: «nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi.»

12.38

BATTAFARANO, TREU, DI SIENA, RIPAMONTI, PAGLIARULO, GRUOSSO, DATO, VIVIANI, PILONI, MONTAGNINO

Al comma 1, sostituire le parole: «abrogando l'articolo 412-ter del codice di procedura civile e modificando parzialmente l'articolo 412-quarter del medesimo codice ed ogni altra norma in contrasto con la presente delega, sostituendoli con disposizioni ispirate» con la seguente: «ispirati.»

12.36

TOFANI, *relatore*

Al comma 1, dopo le parole: «principi e criteri direttivi» aggiungere le seguenti: «così come eventualmente integrati da un avviso comune

espresso dalle associazioni rappresentative dei datori e prestatori di lavoro entro e non oltre nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente delega».

12.9

TREMATERRA

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) ammissibilità del solo arbitrato irrituale nelle controversie riguardanti rapporti di cui all'articolo 409 c.p.c. nei casi previsti dalla legge ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro. In quest'ultimo caso la costituzione dei Collegi deve essere effettuata in via permanente dalle organizzazioni sindacali stipulanti i predetti contratti, le quali devono concordare, altresì le modalità di svolgimento della procedura nel rispetto e in adempimento delle norme di legge vigenti. Le singole parti in causa devono avere la facoltà di sostituire l'Arbitro permanente con persona di propria fiducia. Il ricorso deve essere spedito presso l'Organizzazione sindacale dei lavoratori stipulante il contratto collettivo nazionale di lavoro che si applica al lavoratore e deve essere trasmesso da tale organizzazione al collegio competente;

b) deroga definitiva del diritto al ricorso all'Autorità giudiziaria in caso di adesione delle parti alla clausola arbitrale, espressa per iscritto all'atto dell'assunzione o nel corso del rapporto di lavoro; non applicabilità dell'articolo 1341 c.c., secondo comma».

12.53

MONTAGNINO

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) ammissibilità del solo arbitrato irrituale nelle controversie riguardanti rapporti di cui all'articolo 409 c.p.c. nei casi previsti dalla legge ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro. In quest'ultimo caso la costituzione dei Collegi deve essere effettuata in via permanente dalle organizzazioni sindacali stipulanti i predetti contratti, le quali devono concordare, altresì le modalità di svolgimento della procedura nel rispetto e in adempimento delle norme di legge vigenti. Le singole parti in causa devono avere la facoltà di sostituire l'Arbitro permanente con persona di propria fiducia. Il ricorso deve essere spedito presso l'Organizzazione sindacale dei lavoratori stipulante il contratto collettivo nazionale di lavoro che si applica al lavoratore e deve essere trasmesso da tale organizzazione al collegio competente;

b) irrevocabilità della compromissione in arbitri, accettata dalle parti all'atto dell'assunzione o nel corso del rapporto di lavoro; con deroga all'articolo 1341 c.c., secondo comma».

12.50

BUCCIERO, DEMASI, FLORINO

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) ammissibilità del solo arbitrato irrituale nelle controversie riguardanti rapporti di cui all'articolo 409 c.p.c. nei casi previsti dalla legge ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro. In quest'ultimo caso la costituzione dei Collegi deve essere effettuata in via permanente dalle organizzazioni sindacali stipulanti i predetti contratti, le quali devono concordare, altresì le modalità di svolgimento della procedura nel rispetto e in adempimento delle norme di legge vigenti. Le singole parti in causa devono avere la facoltà di sostituire l'Arbitro permanente con persona di propria fiducia. Il ricorso deve essere spedito presso l'Organizzazione sindacale dei lavoratori stipulante il contratto collettivo nazionale di lavoro che si applica al lavoratore e deve essere trasmesso da tale organizzazione al collegio competente;

b) irrevocabilità della compromissione in arbitri, accettata dalle parti all'atto dell'assunzione o nel corso del rapporto di lavoro; con deroga all'articolo 1341 c.c., secondo comma».

12.18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

12.55

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «natura volontaria» aggiungere le seguenti: «e sempre revocabile».

12.56

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «individuali di lavoro» aggiungere le altre: «se i contratti e gli accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facoltà».

12.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «direttamente ovvero».

12.39

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, TREU, RIPAMONTI, PAGLIARULO, GRUOSSO, DATO, VIVIANI, MONTAGNINO

Al comma 1, lettera a) al terzo rigo, sopprimere le parole: «direttamente ovvero».

12.43

PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, TREU, RIPAMONTI, PAGLIARULO, GRUOSSO, DATO, VIVIANI, MONTAGNINO

Al comma 1, lettera a) al terzo rigo, sopprimere le parole: «direttamente ovvero».

12.57

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

All'articolo 12, alla lettera a) dopo le parole: «individuali di lavoro» sopprimere le parole: «direttamente ovvero».

12.40

DI SIENA, BATTAFARANO, TREU, RIPAMONTI, PAGLIARULO, GRUOSSO, DATO, VIVIANI, PILONI, MONTAGNINO, PIZZINATO, SALVI

Al comma 1, alla lettera a) dopo la parola: «comparativamente», inserire la parola: «più».

12.41

PILONI, DI SIENA, BATTAFARANO, TREU, RIPAMONTI, PAGLIARULO, GRUOSSO, DATO, VIVIANI, MONTAGNINO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.19

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «a pena di nullità».

12.58

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

All'articolo 12, alla lettera a) dopo le parole: «nullità» aggiungere la seguente: «la procedura di richiesta e adesione del ricorso agli arbitri, la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti, le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria».

12.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da: «nonchè i criteri»
fino alla fine del periodo.*

12.20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

12.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «od al suo termine in
caso di mancata riuscita».*

12.14

TREMATERRA

*All'articolo 12, comma 1, lettera c), dopo le parole: «le controver-
sie» aggiungere: «e la possibilità delle parti di richiedere agli arbitri in
qualunque fase dell'arbitrato di conciliare la controversia».*

12.35

TOFANI, *relatore*

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la
possibilità delle parti di richiedere agli arbitri in qualunque fase dell'ar-
bitrato di conciliare le controversie;».*

12.21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché la possibilità per le parti di richiedere agli arbitri, in qualunque fase dell'arbitrato, di conciliare la controversia;».

12.22

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

12.59

SODANO Tommaso, MALABAARBA, MALENTACCHI

All'articolo 12, al comma 1, sopprimere la lettera d).

12.23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) possibilità di pronuncia del lodo secondo equità solo in presenza di una espressa, concorde e formale volontà delle parti;».

12.42

TREU, VIVIANI, PILONI, DI SIENA, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, GRUOSSO, DATO, MONTAGNINO

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) eguale dignità dell'arbitrato secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, e dell'arbitrato secondo diritto e contratto, la cui scelta è rimessa esclusivamente alle parti all'atto della richiesta di compromissione in arbitri;».

12.24

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) conferma del divieto di compromettibilità in arbitri delle controversie individuali aventi ad oggetto diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi;».

12.49

BUCCIERO, DEMASI, FLORINO

All'articolo 12, al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti lettere:

«d) possibilità per gli arbitri di svolgere – direttamente o su richiesta di parte – funzioni di difensore delle parti medesime, salva l'incompatibilità con la funzione di Presidente del collegio;

dd) possibilità di affidare agli arbitri la decisione secondo equità soltanto in caso di concorde ed espressa richiesta delle parti;».

12.11

TREMATERRA

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente lettera:

«d) ferma restando la natura collettiva del mandato ad emettere il loro conferito congiuntamente dalla singole parti agli Arbitri, questi ultimi, ad eccezione del terzo componente con funzioni di Presidente, potranno anche svolgere, su richiesta della parte di cui sono espressione, attività di tutela e rappresentanza degli interessi della parte medesima;».

12.25

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alla lettera d), sostituire la parola: «superamento» con la seguente: «conferma».

12.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «affermandosi conseguentemente» fino alla fine del periodo.

12.26

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

12.44

BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, TREU, RIPAMONTI, PAGLIARULO, GRUOSSO,
DATO, VIVIVANI, MONTAGNINO, SALVI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

12.27

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

12.60

SODANO Tommaso, MALABAARBA, MALENTACCHI

All'articolo 12, sopprimere la lettera f).

12.45

GRUOSSO, TREU, VIVIANI, PILONI, DI SIENA, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DATO, MONTAGNINO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) in caso di arbitrato in materia di licenziamento applicabilità esclusiva delle disposizioni di legge vigenti;».

12.48

BUCCIERO, DEMASI, FLORINO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) non imponibilità ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche delle indennità, comunque denominate, riconosciute al lavoratore in esito agli arbitrati di cui al presente articolo, nonchè nell'ambito e in esito a procedimenti giudiziari».

12.28

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

12.29

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) impugnabilità davanti alla Corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato, in funzione di giudice del lavoro, del lodo arbitrale, per violazione di disposizioni inderogabili di legge e per difetto assoluto di motivazione, nonché per vizi procedurali. La Corte d'appello decide con sentenza provvisoriamente esecutiva ricorribile in Cassazione».

12.47

BUCCIERO, DEMASI, FLORINO

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) impugnabilità del lodo arbitrale secondo le vigenti norme».

12.54

MONTAGNINO

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) impugnabilità del lodo arbitrale secondo le vigenti norme».

12.30RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN*Al comma 1, alla lettera g), eliminare le seguenti parole: «in un unico grado e».*

12.7RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «soltanto per vizi procedurali».*

12.31RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN*Al comma 1, alla lettera g), eliminare, in fine, le seguenti parole: «soltanto per vizi procedimentali».*

12.61

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «soltanto» con le altre: «per violazione di disposizioni inderogabili di legge, per difetto assoluto di motivazione e...».

12.32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

12.33

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

12.46

BUCCIERO, DEMASI, FLORINO

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) possibilità di costituzione, per contratto o accordo collettivo, di collegi o camere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale, con facoltà delle parti di sostituire l'arbitro permanente con altro di propria fiducia».

12.8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole da: «distribuiti su tutto il territorio nazionale».

12.62

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) previsione di strumenti di consultazione vincolante preventiva e successiva delle lavoratrici e dei lavoratori sugli accordi sindacali stipulati ai sensi della presente legge e dei suoi decreti legislativi attuativi».

12.34

ZAPPACOSTA, DEMASI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente

«1-bis. Il decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 deve contenere anche una disposizione transitoria che consenta che le procedure di conciliazione delle controversie di lavoro attinenti i pubblici dipendenti, previste dal decreto legislativo n.80 del 31 marzo 1998, mediante il ricorso al Collegio di conciliazione, o dai nuovi decreti delegati ovvero dai vigenti contratti collettivi di lavoro, possano essere promosse – con l'obbligo di adesione da parte della pubblica amministrazione anche dal dipendente che, sulla base delle precedenti disposizioni legislative, aveva adito il giudice amministrativo, a condizione che la controversia sia ancora pendente, quantomeno in Cassazione, alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo stesso dipendente rinunci al prosieguo della controversia. In tali specifici casi la decisione del collegio arbitrale o di conciliazione ve considerata inappellabile dalle parti».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2002

58^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1425) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 maggio 2002.

Interviene preliminarmente il senatore MASCIONI il quale lamenta l'assenza di un rappresentante del Governo la cui presenza, pur non obbligatoria in questa sede, sarebbe oltremodo utile e opportuna, considerata l'importanza delle questioni che saranno oggetto del parere.

Il senatore MAGRI conclude la propria relazione sugli articoli di competenza della Commissione sanità, soffermandosi sui contenuti dell'articolo 4-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, che attribuiscono risorse alle Regioni ai fini della copertura del maggior fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale, verificatosi negli esercizi 2000 e 2001. Il comma 2 dispone poi ulteriori stanziamenti in favore della regione Lazio, al fine di soddisfare specifiche esigenze dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma. A quest'ultimo proposito, rileva che tale misura può essere considerata accettabile solo all'interno di un intervento complessivo di riordino. Infine il comma 10 prevede l'istituzione di una Commissione per la definizione e l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza e delle relative prestazioni. A questo proposito osserva che non sono af-

fatto definiti i livelli qualitativi entro i quali essa può operare. Propone quindi il seguente Schema di parere:

La Commissione Igiene e sanità, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

gli articoli 3 e 4 del decreto presentano disposizioni che hanno per oggetto la riduzione del prezzo dei farmaci con numerose modifiche della normativa inerente e una revisione degli interventi di finanziamento della spesa sanitaria;

in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2, disciplina la riduzione del 5 per cento al netto dell'IVA, del prezzo di vendita al pubblico di farmaci a carico totale o parziale del Servizio sanitario nazionale. A tale riguardo, concordando con l'esclusione dalla riduzione per quanto riguarda alcune categorie di farmaci, non si può sottacere come tale intervento, unito alla sospensione dei meccanismi di adeguamento progressivo al prezzo medio europeo, provochi importanti ripercussioni sulla spesa farmaceutica.

Come è noto, la riduzione di quest'ultima nel limite del 13 per cento della spesa sanitaria complessiva risulta essere il principale indice di contenimento della spesa secondo l'Accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001.

A tale riguardo, è necessario quantificare la minore spesa per le regioni che deriva dalla riduzione del prezzo dei farmaci;

all'articolo 3, commi 3 e 7, viene rivista la normativa riguardante i convegni organizzati o finanziati dalle aziende farmaceutiche.

Tale intervento, teso a contenere la spesa per tali manifestazioni, appare purtroppo non coordinato rispetto alla necessità di razionalizzazione di un settore nel quale l'insostituibile apporto dell'imprenditoria al finanziamento di ricerca e didattica medica richiede valutazioni più complesse, anche riguardo alla necessità di potenziamento dell'innovazione per il miglioramento della qualità tecnico-scientifica;

all'articolo 3, commi 8, *8-bis*, *8-ter* e *8-quater*, vengono modificati i termini di durata del certificato complementare del brevetto dei farmaci. Tale intervento, necessario per un adeguamento progressivo alla normativa europea, appare comunque discutibile rispetto ai tempi di adeguamento della politica industriale;

all'articolo 3, comma 9, vengono riviste le norme sull'indicazione del marchio delle confezioni dei farmaci con una razionalizzazione sostanzialmente positiva;

al comma *9-bis* dell'articolo 3 si prevede l'obbligo di informazione, da parte dei collegi sindacali dell'Azienda sanitaria o ospedaliera, al Direttore generale, al Presidente della Regione e al Ministero dell'economia e delle finanze degli eventuali scostamenti della spesa rispetto ai livelli programmati. Tale provvedimento appare discutibile ove non siano previsti parametri di riferimento cui adeguare la programmazione.

Incomprensibile è anche l'esclusione del Ministero della salute da tali comunicazioni laddove valutazioni nazionali nel campo, per esempio,

della edilizia sanitaria o degli acquisti del biomedicale possono richiedere valutazioni di carattere non solo economico;

l'articolo 3, comma 9-ter, sulla classificazione di farmaci o relative variazioni richiede una preventiva relazione tecnica verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Si fa notare come tale parere, se non precisamente regolamentato, rischia di comportare ritardi inaccettabili e gravissimi rispetto a eventuali modificazioni imposte da emergenze in campo sanitario;

riguardo all'articolo 4, sul concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, resta da precisare se la sanzione concerna solo l'anno (o gli anni) in cui si verifichi l'evento o anche quelli successivi in cui il tetto sia invece rispettato;

nell'articolo 4-bis, commi 1-8, si attribuiscono risorse alle regioni ai fini della copertura del maggior fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale per gli esercizi 2000 e 2001.

Tali quote di incremento richiedono una valutazione nuova sul reale trasferimento avvenuto con i recenti provvedimenti da parte del Governo alle Regioni, anche con riferimento a quanto previsto all'articolo 3, commi 1 e 2;

si sottolinea inoltre come al comma 10 dell'articolo 3 sia prevista la Commissione di valutazione dei livelli essenziali di assistenza, materia che comunque necessita di una normativa nazionale.

A tale proposito si sottolinea il proliferare nel nostro Paese di «linee-guida» aziendali laddove solo le *consensus conferences* internazionali fanno fede per la letteratura e non le spesso apodittiche valutazioni che fioriscono in sede locale;

sul finanziamento straordinario al Policlinico Umberto I, si rileva che è accettabile solo in un quadro di riordino definitivo;

in conclusione si ribadisce la necessità:

di una più analitica valutazione delle conseguenze finanziarie del provvedimento, in particolare rispetto al trasferimento alle Regioni;

di comprendere gli interventi nel campo della ricerca e della didattica da parte di imprese private in un quadro complessivo di normativa che tenda a favorire la spesa per l'innovazione;

di abbandonare la sporadicità di intervento sui meccanismi di adeguamento della spesa farmaceutica e di definire invece un piano complessivo, razionale e almeno di medio periodo.

Interviene il senatore MASCIONI che, stigmatizzata l'assenza del rappresentante del Governo, sottolinea come per coerenza con le valutazioni critiche ivi espresse, il parere avrebbe dovuto essere contrario. Esprime valutazioni fortemente critiche sul fatto che ancora una volta il Ministero dell'economia e delle finanze detta le condizioni a quello della Salute in una materia squisitamente sanitaria. Questo non può essere accettabile anche per le stesse forze politiche di maggioranza che, pur esprimendo critiche numerose e fondate, si accingono ad esprimere un parere

favorevole. Il fatto stesso che non pochi articoli siano stati fortemente modificati nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati testimonia la debolezza della proposta governativa. Lo stesso articolo 3 che tratta della riduzione del prezzo dei prodotti farmaceutici avrebbe dovuto essere il frutto di un negoziato forte con l'industria del farmaco, e con il coinvolgimento delle Regioni. Anche con il taglio operato nelle attività convengnistiche – questione che andava sicuramente affrontata – si sono operate scelte non meditate, operando all'insegna della contingenza e del pressapochismo. Dopo essersi soffermato sulle erogazioni che il Ministro della salute si accinge a fare a favore delle Regioni, al fine della copertura del maggior fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale, dichiara di condividere le critiche espresse dal senatore Magri circa le modalità di erogazione degli stanziamenti a favore del Policlinico Umberto I di Roma. Conclude infine ricordando che il diritto alla salute è uno dei principi cardine della nostra Costituzione e che i rischi di una politica sanitaria data in appalto al Ministero dell'economia e delle finanze sono gravissimi.

Il senatore CARELLA, dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni del precedente oratore, esprime apprezzamento per i contenuti dello schema di parere proposto dal senatore Magri, soprattutto sotto il profilo tecnico. Dopo essersi soffermato in senso critico sugli stanziamenti a favore della regione Lazio, che attribuiscono ulteriori regalie al Policlinico Umberto I, entra nel merito dei contenuti del comma 9-ter dell'articolo 3, sottolineando come nel passato ci si sia confrontati sul ruolo che doveva svolgere la Commissione Unica del Farmaco, deprecandone atteggiamenti di chiusura rispetto all'innovazione scientifica. Ora questa è l'occasione per esprimere un parere al di sopra delle parti, al di là cioè di schieramenti precostituiti di Governo e opposizione. È inaccettabile infatti la stortura totale degli scopi e delle funzioni di tale organismo operata dalla norma che finisce per consegnare anche il potere di controllo scientifico al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il senatore SEMERARO, premesso di ritenere che il parere che la Commissione si accinge ad esprimere deve essere sul merito del provvedimento e non su elementi meramente formali, fa presente come il contenuto intrinseco del decreto-legge abbia registrato un consenso pressoché generale. Contestazioni e critiche sono state mosse pressoché unicamente al procedimento formativo dello stesso. Per questi motivi, egli esprimerà un parere positivo in quanto i contenuti del decreto-legge si sostanziano in una forma di sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale.

Il senatore LIGUORI, dichiarato di condividere i contenuti fortemente critici espressi nello schema di parere illustrato dal senatore Magri, rileva come esso coerentemente dovrebbe sostanzarsi in un'espressione di parere contrario che egli in tal caso sottoscriverebbe immediatamente. Condivide quindi le osservazioni dei senatori Mascioni e Carella circa

un controllo della politica sanitaria esercitata dal Ministero dell'economia e delle finanze, le cui conseguenze sono estremamente pericolose. Gli stessi stanziamenti a favore del Policlinico Umberto I, stanno a dimostrare la presenza di interventi meramente preferenziali e contingenti.

La senatrice BETTONI BRANDANI, premesso che logiche di mero schieramento politico non possono oltrepassare i limiti della ragionevolezza, rileva come l'articolo 3 concernente il prezzo dei prodotti farmaceutici, ampiamente riformulato dalla Camera dei deputati, si traduca in un provvedimento vessatorio nei confronti dell'industria, senza operare alcuna quantificazione del risparmio che si intende conseguire. Per quanto riguarda gli stanziamenti a favore del Policlinico Umberto I ritiene che, se nel passato essi erano giustificati al fine di un ripiano della situazione economica dell'ente, adesso siamo nell'ora dei bilanci, e non si giustificano quindi ulteriori regalie operate alla regione Lazio, senza controlli, né verifiche. Anche per quanto concerne la questione della Commissione Unica del Farmaco non si può accettare che il potere decisionale spetti al Ministero delle finanze, traducendosi questo in un atto di sicura sfiducia nei confronti del Ministero della salute che ne rappresenta il vertice.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ringraziato le forze politiche di opposizione per la ricchezza di argomentazioni portate al dibattito, ritiene che molte delle critiche rivolte al provvedimento siano condivisibili, in particolare quelle relative alla Commissione Unica del Farmaco e agli stanziamenti a favore del Policlinico Umberto I. Peraltro non può negarsi alle forze politiche di maggioranza di schierarsi, pur con tutte le riserve, a favore del provvedimento, così come del resto fece nella passata legislatura l'opposizione attuale.

Verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti lo schema di parere illustrato dal senatore Magri che risulta approvato a maggioranza.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2002

117^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

*Interviene il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Lunardi.**La seduta inizia alle ore 15,15.**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nei centri urbani del Mezzogiorno e delle isole: audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di giovedì scorso.

Il presidente NOVI, nel ringraziare il ministro Lunardi per la sua disponibilità ad intervenire in Commissione, ricorda come il CIPE abbia recentemente deliberato di destinare 4.000 milioni di euro ad interventi nel Mezzogiorno, nelle cui reti idriche si registra ben il 58 per cento di perdite.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, LUNARDI, ricorda innanzitutto come i dati statistici consentano di affermare che, in Italia, i periodi di siccità e quelli di ampia piovosità si alternano con andamento ci-

clico, con cadenza di 5-7 anni. L'autunno-inverno scorso è stato caratterizzato da una pronunciata scarsità di precipitazioni, con punte del 59 per cento in meno in Sicilia e del 52 per cento in meno in Sardegna; ne è derivata una situazione di notevole siccità, il che, insieme a forme di gestione non adeguate, ha determinato la grave situazione di questi giorni.

L'andamento ciclico delle precipitazioni ha indotto gli enti responsabili a programmare, negli ultimi venti anni, la realizzazione di un sistema di invasi tale da consentire l'accumulo di acque per i periodi di emergenza. Molte dighe programmate però non sono state completate, mentre altre non sono state dotate di adeguati sistemi di distribuzione e trasporto di acqua. Tali inadempienze sono legate a difficoltà finanziarie mentre, per quanto riguarda i collaudi, va chiarito che l'utilizzazione dei serbatoi di accumulo non è condizionata dall'ultimazione del collaudo stesso.

Le modeste precipitazioni dello scorso inverno hanno determinato un ridotto riempimento degli invasi, specie nel Sud e nelle isole, di talché le riserve idriche sono assolutamente insufficienti rispetto al fabbisogno. La situazione appare paragonabile a quella del 1990, allorché lo stato di crisi venne gestito con provvedimenti di emergenza.

Con particolare riferimento alla Sicilia, si registra la presenza di 43 invasi per una capacità teorica di oltre 1.100 milioni di metri cubi. Tuttavia, in Sicilia come altrove, gran parte delle disponibilità di risorse vanno perdute per il pessimo funzionamento delle reti di distribuzione; le ingenti perdite registrate vanno ricondotte alla vetustà delle reti e degli impianti, all'insufficienza degli interventi di manutenzione, all'esigenza di rinnovare le reti nei centri urbani e di ammodernare gli impianti irrigui.

Fin dal 1994 il Ministero dei lavori pubblici era stato promotore di interventi finalizzati alla riduzione delle perdite; oggi, la programmazione è affidata alle regioni, mentre il Ministero delle infrastrutture e quello dell'ambiente promuovono accordi di programma con le regioni con l'obiettivo di contenere le perdite di acqua.

Per quanto riguarda gli interventi da effettuare nel medio e nel lungo periodo, occorre far riferimento al programma di opere infrastrutturali previsto dalla legge obiettivo e dalla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001. Quanto agli accordi di programma, nel 1999 è stato sottoscritto il primo accordo tra Puglia e Basilicata, mentre sono in corso di definizione gli accordi tra Abruzzo e Puglia, Campania e Puglia, Molise e Campania, nonché Molise e Puglia. Nella definizione di tali accordi lo Stato svolge un ruolo di raccordo, allo scopo di consentire il trasferimento di ingenti quantità d'acqua verso territori che ne sono sprovvisti, realizzando nel contempo interventi volti a migliorare l'equilibrio ambientale.

La ripartizione dei consumi per settore evidenzia che circa la metà dell'intera domanda d'acqua è destinata ad usi irrigui, il 30 per cento ad usi industriali, e solo il 20 per cento ad usi civili. Anche nel settore dell'agricoltura sono di primaria importanza i problemi connessi alla gestione dei sistemi di irrigazione, sia per l'alto grado di perdite di rete pari al 40 per cento, sia per l'incapacità dei gestori di reperire fonti per la copertura dell'ingente fabbisogno finanziario. Oggi le reti di distribu-

zione sono ancora gestite dai consorzi di bonifica ed irrigazione. Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha recentemente proposto un programma nazionale per l'approvvigionamento idrico sul quale ha ottenuto l'approvazione del CIPE e della Conferenza Stato-regioni. In conclusione, sono attualmente in emergenza, in materia di approvvigionamento idrico, la Basilicata, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia, mentre la situazione di emergenza nel settore delle fognature, del collettamento, della depurazione e del riutilizzo delle acque coinvolge Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

IL presidente NOVI, nel ringraziare il Ministro per l'esauriente esposizione, sottolinea come in realtà, dai dati disponibili, emerga chiaramente che le risorse idriche ci sarebbero, ma vanno perse in larga misura per la scarsa efficienza delle reti di adduzione e distribuzione, nonché per la modesta funzionalità del sistema, che fa registrare un eccessivo numero di soggetti addetti alla distribuzione.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE, nell'esprimere vivo apprezzamento a nome del Gruppo UDC per l'esauriente relazione del Ministro, auspica che il rappresentante del Dicastero delle infrastrutture e dei trasporti, grazie al suo indubbio pragmatismo e ad adeguate risorse finanziarie da destinare al settore nell'ambito del cosiddetto collegato infrastrutture, possa adottare le misure necessarie per intervenire.

Il senatore SPECCHIA ringrazia il ministro Lunardi, il quale ha avuto il merito di delineare un quadro estremamente chiaro della situazione, lasciando intuire come in molte regioni meridionali in realtà l'acqua ci sia e possa essere resa disponibile realizzando i necessari interventi. Più in generale, come è emerso in un recentissimo convegno svolto a Forlì, a livello mondiale, negli ultimi 30-40 anni la quantità di acqua è diminuita di circa il 40 per cento e si prevede che nel 2020 oltre 3 miliardi di persone avranno difficoltà di approvvigionamento. Quanto all'Italia, i recenti cambiamenti climatici stanno intensificando il processo di desertificazione, specie in alcune regioni come la Puglia.

È giunto il momento che il Governo ed il Parlamento facciano chiarezza sull'attuale situazione che vede le competenze in materia di risorse idriche suddivise fra ben tre Ministeri, provvedendo nel contempo a curare l'effettiva attuazione della legge Galli. Senz'altro utili sono gli accordi di programma fra le diverse regioni, ed al riguardo il Ministro delle infrastrutture va ringraziato anche per l'impegno profuso nel promuoverli.

Il senatore ROTONDO, dopo aver ringraziato il Ministro per l'ampia relazione svolta, richiama l'attenzione del responsabile del Dicastero delle infrastrutture e dei componenti della Commissione sugli incidenti registrati negli ultimi giorni a Palermo, ove in alcuni quartieri l'acqua manca da ben 11 giorni. Desta peraltro sorpresa il fatto che, benché già da alcuni mesi sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica tanto nella Sicilia orientale quanto in quella occidentale, permanga la drammatica situazione

di cui parlano quotidianamente gli organi di informazione, senza che sia ben chiaro quali misure sono state adottate nelle settimane scorse per far fronte a un'emergenza da tempo conosciuta. Si è parlato dell'invio in Sicilia di navi provviste di dissalatori; al riguardo, andrebbe chiarito una volta per tutte se una misura del genere è effettivamente efficace, ed in caso di risposta affermativa darvi immediatamente corso.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie disponibili, va stigmatizzato il fatto che la cosiddetta legge obiettivo destini soltanto il 3 per cento dei fondi agli interventi nel settore delle acque, mentre sui 125 miliardi di euro previsti per il finanziamento delle grandi opere, il Governo sta esaminando progetti per un importo di soli 2,7 miliardi di euro.

Con riferimento alla scelta di nominare un Commissario per l'emergenza idrica in Sicilia, discutibile appare la decisione di designare il Presidente della regione. La situazione dell'isola è d'altra parte estremamente difficile, essendovi un diffuso problema di illegalità costellato di assunzioni illegittime in alcuni casi e quanto meno discutibili in altri.

Il senatore DETTORI osserva come il *gap* che divide l'Italia dall'Europa debba essere colmato non soltanto realizzando grandi opere, ma anche e soprattutto promuovendo gli interventi necessari per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Per quanto riguarda le problematiche oggi in esame, appare opportuno promuovere l'istituzione di un Ministero dell'acqua che coordini gli interventi da adottare, fra cui il ricorso a tecnologie adeguate a far fronte alle situazioni di scarsità di risorse idriche, come ad esempio i sistemi di irrigazione a goccia. Altro problema da affrontare è quello della differenza di prezzo dell'acqua tra le varie aree del Paese. In sostanza è giunto il momento di programmare, in modo organico e coordinato, interventi severi tanto a breve quanto a medio e lungo termine.

Il senatore Antonio BATTAGLIA, dopo aver ringraziato il Ministro per la completezza della relazione svolta, richiama l'attenzione dei presenti sui gravi problemi di ordine sociale che sta determinando in Sicilia la mancanza di risorse idriche nelle città. Eppure, in Sicilia l'acqua non manca, mentre quel che è veramente carente è il sistema di adduzione e canalizzazione. Spiace, al riguardo, che si chiami con troppa facilità in ballo il presidente della regione Cuffaro, il quale, avendo partecipato anche come assessore all'agricoltura ai Governi regionali precedenti, ha profuso il massimo impegno nell'affrontare i problemi di numerosi invasi dell'isola. Della difficoltà estrema della situazione siciliana è testimone anche il contrasto registrato in questi giorni fra Presidente della regione e Sindaco di Palermo sulla reale possibilità di assicurare a ciascun cittadino 250 litri di acqua al giorno. Quel che è certo è che i finanziamenti per le opere da effettuare andrebbero erogati esclusivamente a condizione di verificare i risultati effettivamente ottenuti.

Il senatore PONZO, intervenendo a nome del Gruppo Forza Italia, esprime apprezzamento per le risorse messe a disposizione dal Governo

per l'emergenza idrica, anche se il caso ha voluto che proprio quest'anno si registrasse il picco del ciclo della siccità. Ciò che va modificato è sicuramente il sistema di gestione delle risorse idriche, ove operano ben 40.000 enti, senza dimenticare l'esigenza di adottare criteri seri nella gestione diretta dell'acqua, che sovente viene erogata in modo irrazionale.

Il senatore ROLLANDIN sottolinea come anche il nord del Paese sia coinvolto dal problema delle acque, registrandosi troppo spesso devastanti alluvioni. Tali tematiche non potranno non essere affrontate l'anno venturo, proclamato anno internazionale dell'acqua.

Il ministro LUNARDI risponde ai quesiti postigli dai senatori intervenuti sottolineando innanzitutto come in effetti, come osservava il senatore Antonio Battaglia, in Sicilia l'acqua non manchi, mentre viene gestita in modo disastroso. Nell'isola, peraltro, sono realmente operativi soltanto 16 invasi su 46, il che aggrava ulteriormente la situazione determinatasi a seguito delle scarse precipitazioni meteoriche dello scorso inverno. Di qui gli interventi programmati e deliberati dal CIPE, volti a ridurre le perdite dei sistemi di adduzione, affrontando nel contempo i problemi strutturali della rete distributiva. Si tratta di programmi di opere che potranno essere rifinanziati anche negli anni a venire, in occasione dell'esame dei documenti contabili.

Va affrontato a questo punto anche il problema determinato dallo scarso valore che viene attribuito sovente alle risorse idriche, come pure la questione delle tecnologie da adottare in presenza di scarsità di acqua. Va detto al riguardo che molto spesso, piuttosto che parlare di emergenza, si dovrebbe parlare di situazione patologica, trattandosi di una realtà ben conosciuta in anticipo.

Dal punto di vista istituzionale, per giungere a una gestione ottimale delle risorse sarebbe opportuno dar corso o ad un apposito Ministero, come suggerito dal senatore Dettori, oppure ad una Agenzia che abbia il compito, tra l'altro, di monitorare l'operato dei 40.000 enti deputati alla gestione delle risorse sul territorio nazionale. È, quest'ultima, una proposta che potrebbe essere utilmente fatta propria dalla Commissione ambiente a conclusione dell'indagine conoscitiva.

Nell'ambito delle misure che andranno adottate, sarà opportuno puntare anche su interventi non concentrati su un determinato tipo di strutture come le dighe, in quanto in caso di siccità il problema non sarebbe risolto. Più in generale, al di là dei provvedimenti emergenziali come l'invio in Sicilia di navi provviste di desalinizzatori, è evidente che il problema dell'approvvigionamento idrico va affrontato con un'adeguata programmazione di medio-lungo periodo omogenea in tutto il territorio nazionale.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato il ministro Lunardi, rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2002

18ª Seduta

Presidenza della Presidente
ALBERTI CASELLATI

La seduta inizia alle ore 13,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente ALBERTI CASELLATI comunica l'assegnazione, in sede consultiva, del disegno di legge costituzionale, presentato dal senatore Cossiga, recante il *nuovo statuto della regione autonoma della Sardegna e cambiamento di denominazione della stessa in «Comunità Autonoma di Sardegna»* (atto Senato n. 1360): propone pertanto che il medesimo sia inserito all'ordine del giorno della prossima seduta affinché il relatore Nuvoli possa riferire alla Commissione congiuntamente agli altri disegni di legge che disciplinano la stessa materia.

Dopo che l'onorevole NUVOLI si è dichiarato pronto a riferire sugli altri disegni di legge costituzionale volti a modificare lo statuto speciale per la Sardegna e il senatore VITALI ha prospettato l'opportunità di convocare l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la Commissione unanime accoglie la proposta della Presidente che, successivamente, fornisce assicurazioni anche in ordine all'invito del senatore Vitali

(A.S. 1094) Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione

(Parere alla 1ª Commissione del Senato della Repubblica. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato ad emendamento)

Si riprende l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 28 maggio 2002.

Il relatore SCHMIDT, tenuto conto del dibattito svolto nella seduta del 14 maggio, propone un parere favorevole subordinatamente all'introduzione di un emendamento all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), che recepisca effettivamente la volontà in materia espressa dal Governo nella relazione che accompagna il disegno di legge.

Il senatore VITALI suggerisce una lieve modifica volta a chiarire la proposta del relatore.

La Commissione unanime, infine, approva un parere favorevole a condizione che la *contestualità* di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del testo in esame, al fine di garantire l'effettiva libertà di scelta delle regioni in materia elettorale, secondo quanto previsto dall'articolo 122 della Costituzione, sia testualmente riferita non già alla medesima data in cui potrebbero aver luogo l'elezione del Presidente della Giunta regionale e quella del Consiglio regionale ma al medesimo procedimento volto al rinnovo di entrambi gli organi della regione.

(A.S. 397) Abrogazione del comma 4, dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro

(Parere alla 12^a Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole.)

Il relatore SCHMIDT riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo, per i profili di competenza della Commissione, sottolineando l'esigenza di sopprimere una disposizione lesiva della dignità personale dei medici che, in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione, devono decidere, una sola volta e per tutta la vita, del proprio destino professionale.

Il senatore VITALI, richiamati i principi costituzionali recati dal nuovo titolo V della Costituzione, sottolinea con forza come il disegno di legge, al di là del merito ivi disciplinato, comunque non condivisibile, violi sostanzialmente l'attribuzione di specifiche competenze normative delle regioni. Ritiene infine preferibile che la maggioranza presenti un organico disegno di legge sui principi fondamentali in materia sanitaria nel quale, eventualmente, trovi adeguato spazio anche l'oggetto disciplinato dal testo in esame.

Il relatore SCHMIDT fornisce precisazioni e chiarimenti di natura giuridica, con particolare riferimento al diritto inviolabile, garantito dalla Costituzione a ogni cittadino e, in particolare, al medico, per quanto attiene le proprie scelte professionali.

Il senatore BONGIORNO ribadisce l'esigenza di non lasciare alla libera disponibilità delle singole regioni la disciplina di requisiti indispensabili all'esercizio della professione medica: in caso contrario, tra l'altro, si rischierebbe di incentivare migrazioni interne tra le diverse regioni, con

grave danno per i livelli essenziali di assistenza che comunque vanno garantiti a tutti i cittadini. Si associa la presidente ALBERTI CASELLATI.

La Commissione, infine, approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(A.S. 1271) Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

(Parere alla 1^a Commissione del Senato della Repubblica. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 14 maggio 2002.

L'onorevole OLIVIERI esprime la contrarietà del Gruppo dei Democratici di sinistra al parere favorevole proposto dal relatore Bongiorno in ragione della necessità che il nuovo assetto costituzionale delle autonomie debba trovare attuazione nel pieno rispetto delle potestà legislative riconosciute alle regioni: al riguardo egli lamenta che il Governo e lo stesso Parlamento, dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, continuano a operare come se il nuovo titolo V della Costituzione non avesse introdotto il principio della tassativa indicazione delle materie riservate allo Stato unitamente al principio di pari ordinazione degli enti che costituiscono la Repubblica, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione.

Considerata inoltre la mancata integrazione della Commissione con i rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della menzionata legge costituzionale, egli ritiene dovere primario della Commissione per le questioni regionali l'esercizio di un più attento vaglio della fonte normativa che legittimi ciascuna disposizione della legge statale quando questa non costituisca, inequivocabilmente, principio fondamentale della materia ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Ricordato inoltre il diverso avviso espresso dai rappresentanti delle autonomie – che non risulta accolto dal Governo – in ordine al disegno di legge in titolo, si sofferma, in particolare, sugli articoli 1, 6 e 7, evidenziando come l'istituzione dell'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e degli illeciti nella pubblica amministrazione non possa risolversi in una malcelata forma di controllo statale sull'amministrazione regionale. Gli interventi di formazione professionale, inoltre, non possono che essere riferiti al personale dello Stato, atteso che la disciplina legislativa del personale regionale è materia di competenza esclusiva di ciascuna regione e nessuna disposizione o principio costituzionale affida in via esclusiva alla legge statale l'interpretazione dei principi desumibili dalla Costituzione.

Quanto all'articolo 28, poi, il previsto riordino non assegna alcuna funzione alle regioni, concentrando tutte le attività in capo all'amministrazione statale e agli enti che ad essa fanno capo: i criteri direttivi previsti dalla delega, infatti, sembrano ignorare che le attività di ricerca degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico si svolgono prevalentemente

in connessione con le prestazioni in favore del servizio sanitario regionale e che la regione ha competenza concorrente in materia di ricerca scientifica, finanziando altresì l'attività degli istituti medesimi attraverso il pagamento delle prestazioni di assistenza sanitaria. Analogo rilievo negativo, infine, va espresso in ordine alla disciplina della produzione di emoderivati, di cui all'articolo 29, che deve restare nell'ambito della *tutela della salute* per la quale la legge dello Stato può dettare soltanto i principi fondamentali e non già la disciplina amministrativa ignorando, tra l'altro, che sono le regioni i soggetti titolati all'acquisto, alla cessione e all'utilizzazione degli emoderivati.

La presidente ALBERTI CASELLATI, preso atto della mancanza del prescritto numero legale a causa del concomitante inizio dei lavori in altre sedi parlamentari, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2002

42ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, comunica che, a seguito della sollecitazione di alcuni colleghi, in data 31 maggio ha inviato al Presidente della RAI una richiesta di spiegazioni sui motivi per i quali la RAI non ha ritenuto di trasmettere il film «Bella ciao» prodotto dalla società concessionaria; nella lettera veniva altresì sollecitata la programmazione della trasmissione per il prossimo autunno.

Il professor Baldassarre ha risposto in data di oggi comunicando che le problematiche connesse al film «Bella ciao» saranno discusse nell'odierno Consiglio di amministrazione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FALOMI sollecita l'attenzione dei colleghi sull'atteggiamento tenuto dalla RAI nei confronti delle richieste di materiale informativo provenienti da questa Commissione, atteggiamento improntato ad un sistematico diniego, esplicito o tacito, di fornire il materiale richiesto, che finisce per assumere un carattere ormai ostruzionistico.

In particolare il senatore Falomi rileva che negli ultimi mesi la RAI ha cessato di trasmettere le elaborazioni periodiche dei dati forniti dall'Osservatorio di Pavia che, come esplicitamente richiamato dalla delibera sul pluralismo del febbraio 1997, appaiono uno strumento indispensabile per valutare realmente il pluralismo dell'informazione televisiva, che non può ovviamente essere apprezzato con riferimento a brevi intervalli di tempo; per di più la società concessionaria, invitata formalmente dal Presidente a trasmettere i dati settimanali non solo su supporto cartaceo ma anche per via elettronica – ciò che consentirebbe almeno alla Commissione e ai singoli componenti di realizzare quella elaborazione periodica di dati che la RAI non sta più trasmettendo – ha opposto un diniego silenzioso ed immotivato, un atteggiamento che rasenta il disprezzo per quest'organo parlamentare.

Il senatore Falomi invita quindi la Presidenza ad approfondire la vicenda della cancellazione della sigla delle trasmissioni dei mondiali di calcio contenente l'arrangiamento e l'interpretazione dell'inno nazionale realizzati dalla cantautrice Elisa, cancellazione avvenuta ieri, subito dopo che il ministro Gasparri aveva dichiarato di non condividere tale arrangiamento. La RAI, evidentemente desiderosa di prevenire accuse di subalternità, ha emesso un comunicato nel quale si afferma che tale cancellazione è stata determinata dal fatto che quella sigla, commissionata dalla Federazione italiana gioco calcio, *sponsor* delle trasmissioni, non aveva ricevuto il preventivo benestare della SIPRA: un'affermazione che lascia quanto meno perplessi.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE nel condividere totalmente la richiesta formulata dal senatore Falomi di un atteggiamento più collaborativo della RAI nei confronti delle richieste della Commissione intende però dissociarsi dalle espressioni utilizzate dal senatore Falomi stesso che ha parlato di atteggiamento «ostruzionistico» e di disprezzo per la Commissione.

Il presidente PETRUCCIOLI ritiene che le questioni sollevate dal senatore Falomi e dal senatore Moncada Lo Giudice, potranno essere utilmente discusse nell'Ufficio di Presidenza che si terrà a conclusione della discussione generale introduttiva sul pluralismo prevista dall'ordine del giorno delle sedute di questa settimana.

Fin da adesso comunque egli fa presente di aver assunto opportune iniziative per richiamare la società concessionaria ad un atteggiamento più collaborativo. Egli osserva comunque che, per quanto riguarda le rilevazioni sui programmi radiotelevisivi sarebbe opportuno che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi si dotasse di una propria fonte informativa, senza una mediazione della RAI.

Discussione sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, ed esame di eventuali risoluzioni

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente Petruccioli.

Il pluralismo è il principio più caratterizzante e l'obiettivo più impegnativo per definire un buon sistema televisivo. È un principio che non nasce con la televisione. Esso segna un'importante tappa nell'evoluzione delle esperienze e delle culture che hanno accompagnato l'affermazione della libertà e della democrazia. A determinarlo hanno concorso orientamenti diversi, in diversi campi del sapere. In generale, si può affermare che il pluralismo copre tutto il grande spazio che si estende fra due visioni monistiche: da un lato quella dello Stato, dall'altra quella dell'individuo. Esso si riferisce alla gran quantità di relazioni che si stabiliscono fra le persone, sulla base di affinità e interessi i più vari; assume dunque connotati prevalentemente sociali e culturali pur investendo direttamente le forme della democrazia, l'idea che se ne ha, i modi in cui la si pratica. Il pluralismo è l'elemento dinamico (e in quanto tale sempre aperto a mutamenti sia verso il miglioramento, sia verso il degrado) della libertà moderna, in tutte le sue manifestazioni: quelle sociali, quelle culturali e quelle politiche.

Come tutte le idee e i valori fondamentali, anche il pluralismo è tanto apprezzato in sé, quanto difficile da far vivere nella pratica, con equilibrio e buon senso. Nicola Matteucci, a conclusione della voce «Pluralismo» nella Enciclopedia delle scienze sociali indica quella che è stata e resterà sempre la sfida più complessa per il pluralismo. «Il quale – dice Matteucci – implica sempre un tasso – più o meno alto – di conflittualità, non ha come fine la pace sociale. Nel passato, con la libertà religiosa e poi con la libertà politica – in Europa e in America – è stato trovato un equilibrio...La rivoluzione democratica porterà a compimento questa profonda trasformazione culturale, che ha inciso sulla mentalità collettiva...Il solo pluralismo possibile è quello »ragionevole« di Rawls, perché dove c'è frattura sui valori ultimi, appare soltanto un'irrazionalità aggressiva. Il pluralismo può darsi solo all'interno di una cultura condivisa, che abbia alcuni valori comuni, soprattutto quello della tolleranza».

La televisione e la politica, la televisione e la cultura, la televisione e la società non si esauriscono certo l'una nell'altra, come alcuni mostrano di credere; ma hanno proprio nel pluralismo il cruciale punto di contatto e di scambio. Un punto sul quale si sviluppa una forte e significativa tensione: gli studiosi della comunicazione, osservano che «lo sviluppo della politica non è stato all'altezza dello sviluppo dei territori mediali e cioè della *vita quotidiana* della gente» (Abruzzese); coloro che pensano la libertà anche sotto l'aspetto della responsabilità e della educazione (Popper) e della democrazia, della politica (Dahrendorf) mettono invece l'accento sulle «insidie» della tv. È evidente che una riflessione seria non può la-

sciare scoperto nessuno dei due versanti e deve cercare risposte soddisfacenti sull'uno e sull'altro.

È con questa consapevolezza che si deve discutere del pluralismo nella tv; senza dimenticare che le forme (quando necessarie, le regole) con le quali il pluralismo si esprime e vive nella tv sono diverse da quelle specifiche del pluralismo, sociale, culturale o politico. Perché diversi sono i linguaggi e i livelli di responsabilità.

È evidente che il tema del «pluralismo» non può essere astratto dal contesto generale del sistema televisivo. Un conto è – ad esempio – considerare il pluralismo in un quadro di monopolio, o – come è quello attuale in Italia – di duopolio. Altro conto farlo in un panorama pienamente liberalizzato, con una pluralità di soggetti d'impresa e con condizioni di accesso non proibitive per nuovi soggetti.

Importante è la distinzione fra il pluralismo cosiddetto «esterno» e il pluralismo «interno». Il primo riguarda il sistema televisivo nel suo insieme; viene definito «esterno» in quanto la pluralità delle voci è affidata alla molteplicità dei soggetti. In sostanza ciascun soggetto vive nel pluralismo in virtù della esistenza di altri, diversi da lui. Il «pluralismo interno», invece, si intende riguardi solo il servizio pubblico, in quanto obbligato a garantire l'espressione dell'insieme delle realtà, delle posizioni, delle voci esistenti nel Paese. Quando i soggetti sono più di due, anche se uno titolare del servizio pubblico e gli altri no, questa distinzione non richiede ulteriori precisazioni.

Ma oggi in Italia i soggetti sono due; e uno dei due soggetti è addetto al servizio pubblico. È, dunque, fondamento del «pluralismo esterno» per l'altro soggetto e, contemporaneamente, obbligato al «pluralismo interno». In queste condizioni, sarebbe ragionevole estendere il «pluralismo interno» ad ambedue i soggetti, almeno per quanto attiene a doveri fondamentali. Altrimenti abbiamo a che fare non solo con una palese asimmetria, ma anche con un sistema che fonda in modo non convincente il pluralismo in generale, tanto «esterno» quanto «interno». A questa sconnessione può essere ricondotta la recente *querelle* sul «tasso di libertà» garantito da RAI e da Mediaset. Non sorprende che il «duopolio impari» possa avvantaggiare il concorrente del servizio pubblico non solo sotto l'aspetto delle risorse (la pubblicità), ma anche sotto quello di una maggiore libertà nella programmazione. Il presidente di Mediaset Confalonieri dimostra di essere consapevole della esistenza di questo «vizio di sistema», quando avanza l'ipotesi di estendere anche alla sua azienda forme di «vigilanza» oggi riservate al servizio pubblico.

Su queste questioni interviene una recente, importante sentenza della Corte Costituzionale, la 155 del 24 aprile 2002. Sviluppando precedenti pronunce (in particolare la 112 del 1993) la Corte riconduce il dovere di «pluralismo» al «regime di concessione» in quanto tale, coinvolgendo così paritariamente tutti i soggetti, indipendentemente dal fatto che siano o no titolari del servizio pubblico; e afferma a chiare lettere che per nessuno il dovere di «pluralismo» può intendersi assorbito e soddisfatto interamente dal cosiddetto «pluralismo esterno».

Una volta di più, emerge la necessità di una legge che ridefinisca nella sua interezza il sistema televisivo italiano; e ricollochi all'interno di una cornice nuova e chiara la funzione di «servizio pubblico». La stessa congiuntura politica attuale (inedita se la consideriamo con l'occhio rivolto alla «questione tv») ha il merito di mettere allo scoperto l'insostenibilità del nostro sistema televisivo. Un sistema televisivo deve apparire a tutti accettabile e convincente, chiunque prevalga nella competizione politica. Se non è così, va assolutamente cambiato. Altrimenti, è inevitabile che si diffonda fra i cittadini un'insofferenza che avrebbe conseguenze dannose per la televisione: prima di tutto quella di servizio pubblico, ma non solo quella.

È indispensabile un approfondimento e un allargamento del dibattito pubblico. È avvenuto così nelle precedenti occasioni nelle quali si sono fatte «leggi sistema»; una delle cause dei fallimenti recenti è stata proprio la debolezza, l'assenza di questo dibattito. A tal fine, questa Commissione ha un compito essenziale.

Il dibattito coinvolgerà inevitabilmente anche il ruolo della Commissione. Essa stessa è parte di quel «sistema» che si deve riformare e, ad esempio, una vigilanza estesa alla generalità dei soggetti e non riservata al servizio pubblico, è più coerente con le funzioni di un'autorità indipendente che con quelle di una commissione parlamentare.

Dovere attuale della Commissione è, comunque, intervenire e agire anche se gli strumenti formali di cui dispone non sono sempre funzionali alle questioni con le quali deve misurarsi. Nel 1997 questa Commissione ha approvato un atto di indirizzo sul pluralismo; lo ha fatto alla unanimità, a dimostrazione che il principio del pluralismo, nella più estesa interpretazione, è considerato essenziale da tutte le forze politiche presenti nel Paese e nelle istituzioni. Non sembra che il documento del '97 possa avere aggiornamenti o correzioni; come testo di carattere generale è del tutto esauriente e mantiene intatto valore.

Tuttavia, si propongono continuamente questioni controverse riconducibili al tema del pluralismo. Se ne hanno prove nelle segnalazioni e nelle discussioni che – continuamente – trovano spazio nei lavori della Commissione; nelle lettere che vengono inviate da singoli cittadini o da associazioni; nelle manifestazioni della pubblica opinione, a cominciare da quelle di cui si rende interprete la stampa.

Nella gran parte di questi casi, il richiamo ai principi codificati e specificati nell'atto del '97 non è di aiuto; cosicché, il più delle volte, tutto si esaurisce in una fiammata polemica durante la quale ciascuno esprime le proprie legittime valutazioni, ma senza che si riesca a trovare un criterio di giudizio condiviso. Ne deriva uno sgradevole senso di impotenza e di irresolutezza: i cittadini che guardano la televisione e coloro che la fanno si convincono sempre di più che sia inutile o impossibile attendersi il rispetto di criteri quali l'obiettività, l'imparzialità, il rispetto di tutti. Una convinzione del genere è molto dannosa per la comunicazione in generale e per l'idea stessa di «servizio pubblico», e perciò, attraverso tentativi parziali e successivi, anche correndo il rischio di qualche errore, la Commis-

sione ha il dovere di cercare risposte e misure giuste, adeguate. Certo, nel rispetto della legge e senza invadere campi dove si esercita la responsabilità di altri; ma senza sottrarsi alla responsabilità di discutere fra noi e pubblicamente. E senza rinunciare a manifestare – quando ce ne sono le condizioni – la propria valutazione, unanime o prevalente. Anche in forma di suggerimenti o dichiarazioni rivolti a chi ha il potere di decidere e la quotidiana responsabilità del «fare».

Se si riflette sui primi sei mesi dell'attività della Commissione e si fa l'elenco delle circostanze e dei problemi che hanno sollevato discussioni sul pluralismo e sulle modalità della sua attuazione e tutela, si trovano:

- a) la questione delle cosiddette «dirette»;
- b) la questione dell'equilibrio o «par condicio» nella informazione dei telegiornali;
- c) la questione delle presenze dei politici nei programmi di intrattenimento;
- d) la questione dei cosiddetti *talk show* e, più ampiamente, dei programmi di approfondimento.

Ce n'è un'altra, preliminare, che deriva dal nostro attuale sistema politico ed elettorale, vale a dire la difficile conciliazione fra il «pluralismo» dei partiti e il «pluralismo» governo-opposizione. La questione è avvertita e posta con forza soprattutto dai partiti minori, di ambedue gli schieramenti. Perfino nelle norme sulla *par condicio* elettorale la controversia non è risolta in modo soddisfacente. Si deve prendere atto che il nostro sistema è misto e prevede entrambe le articolazioni: quella dei partiti e quella maggioritaria. Il pluralismo non può – di conseguenza – ignorare né l'una né l'altra. Tuttavia che la lesione del «pluralismo» fra maggioranza e opposizione sembra da considerare più «pesante», in quanto meno facilmente recuperabile e perché attiene non solo alla rappresentanza ma alla funzione del governo.

Fin da ora, nello spirito del «suggerimento», si può provare a dire qualcosa sulle questioni elencate.

1) Le «dirette». Con questa espressione si intende la trasmissione di eventi che la RAI manda in onda in forma essenzialmente «documentaria» tanto per quanto riguarda le immagini, quanto per quel che riguarda i discorsi che, nel corso di quegli eventi, vengono pronunciati. Questo tipo di trasmissioni ha preso origine da avvenimenti di grande portata emotiva (ad esempio funerali), o di evidente importanza civile (marce della pace) sociale (manifestazioni sindacali) politica (manifestazioni, politiche, in particolare delle opposizioni *pro tempore*). La richiesta della «diretta» e la decisione di «concederla» – come si dice – presuppongono manifestazioni di carattere «straordinario». Ma è in atto una tendenza ad estendere le «dirette» anche ad altri eventi, sicuramente di rilievo ma «ordinari». Aumentano le sollecitazioni e le attese da varie parti. Tende ad affermarsi l'idea che la diretta della RAI significhi riconoscimento, «ufficializzazione» della importanza di un determinato evento. A parere dell'oratore questa equazione è falsa e pericolosa; si fonda su una premessa che non è propria

di un «servizio pubblico» ma di una «televisione di stato», tipica di sistemi autoritari e burocratici.

La «diretta» è certamente un *format* da riservare a manifestazioni ufficiali dello Stato. Per gli altri eventi, tutti, deve valere la piena responsabilità della informazione giornalistica e di coloro che ad essa sono preposti; e solo quella. Il che significa che un evento considerato molto importante, del quale si vuole dare ampiamente conto ai cittadini, deve comunque essere trattato e trasmesso in forma giornalistica, e non «appaltando» i mezzi di trasmissione pubblici a immagini e parole intangibili. In particolare ciò deve valere per i discorsi. Se lo si ritiene interessante, utile, si può dare dettagliatamente conto di un discorso; si può, anche, trasmettere in voce passi considerati di particolare rilevanza. Ma la trasmissione integrale di un discorso è tutt'altra cosa, tipica delle «televisioni di stato».

2) Anche i telegiornali sono talvolta oggetto di rilievi sotto l'aspetto del pluralismo. Ad esempio c'è stato recentemente un episodio che ha riguardato il TG1. Tuttavia si può affermare che i «falli» di mancato rispetto del pluralismo nelle testate giornalistiche non presentano quasi mai particolare gravità. Non solo per la professionalità e la deontologia di coloro che in esse lavorano; ma anche perché la frequenza dei telegiornali e la continuità della cronaca politica, consentono di recuperare, correggere, riequilibrare in tempi rapidi. Inoltre, il controllo quantitativo degli istituti di rilevazione risulta, in questo caso, abbastanza incisivo e significativo. Lo spirito corrivo, la parzialità, nei telegiornali si manifesta piuttosto con la compiacenza, con qualche riguardo eccessivo. Non è una bella cosa, neppure dignitosa; sarebbe bene evitarla. Comunque l'essenziale di un'informazione completa ed equilibrata non viene compromesso. Qualcosa si deve fare per i giornali radio, per mettere riparo alla attuale indisponibilità di rilevazioni paragonabili a quelle televisive.

3) La presenza di politici nelle trasmissioni di intrattenimento diventa sempre più frequente. Non è più un'eccezione, ma la regola, praticamente in tutte le trasmissioni. Taluni osservano che oggi il politico deve misurarsi con i media, con la comunicazione, con la vita di tutti i giorni ecc. Se le presenze suddette avessero questo carattere «di servizio», allora dovrebbero coinvolgere tutti i politici, non solo di quelli della maggioranza, non solo di quelli che nella maggioranza sono ministri: avremmo una televisione con un ininterrotto sfilare di politici. Per di più, per fornire un servizio ai cittadini e alla democrazia si dovrebbe tenere sempre la porta aperta per individuare nuovi possibili talenti non ancora affermatosi: una sorta di «saranno famosi» per futuri politici.

D'altro canto, se gli spazi vengono utilizzati per dare evidenza a questo o a quello allora si impone un equilibrio, fino al «diritto di replica» riconosciuto formalmente in alcuni paesi a cominciare dall'Inghilterra. Tenuto conto dei caratteri complessi del nostro pluralismo politico (maggioranza-opposizione più i partiti) queste trasmissioni finirebbero per essere snaturate.

È senza dubbio più saggio ridurre al minimo queste presenze e ricondurle sempre, in modo non pretestuoso, alla necessità di raccogliere alla

fonte un'informazione autorevole e documentata non disponibile altrimenti.

4) I *talk show* o programmi di approfondimento che dir si voglia sono diventati in Italia molto importanti: forse i più importanti ai fini del rapporto con gli ascoltatori e con l'opinione pubblica. Anche per questo sono oggetto di particolare attenzione e causa delle discussioni e dei dissensi più accesi.

La domanda da porsi è se sia possibile esaltarne gli aspetti indiscutibilmente utili e positivi e togliere, o ridurre quelli più opinabili e criticabili. La formula italiana del programma di approfondimento televisivo consente una rapidità ed elasticità di intervento che difficilmente sarebbe possibile con strumenti diversi. Consente inoltre – nelle sue espressioni migliori – un confronto stringente e illuminante fra i fatti e le opinioni, e fra le diverse opinioni con riferimento ai fatti.

Ma il contenitore si è via via riempito di contenuti più vari e non collegati alla tipicità del formato, alla sua specifica sintassi. Si pensi agli incontri con singole personalità (politiche, ma non solo) che andrebbero affidate alla stringatezza e alla perentorietà della intervista senza orpelli di spettacolo. Il conduttore ha progressivamente assunto una funzione che – in modo più o meno esplicito ma perfettamente percepito dall'ascoltatore – lo ha trasformato da arbitro in protagonista, quando non in mattatore.

Le esigenze della programmazione o, in ogni caso, l'organizzazione della produzione, fa sì che i *pool* addetti alla realizzazione di questi programmi siano strutture al servizio del conduttore stesso, che ha un ruolo monocratico sull'intero programma, dalla progettazione alla messa in onda. Non sembra ci siano in televisione, e neppure nella informazione in generale, ruoli nei quali un potere altrettanto forte sia concentrato in una sola persona. Si osserva che questa è la caratteristica ineliminabile di questo tipo di programmi; ma se così stanno le cose non sarebbe sbagliato considerare qualche misura di riequilibrio. Come potrebbe essere il collegamento con altre strutture giornalistiche, l'arricchimento dell'offerta di trasmissioni di questo genere, da aggiungere a quelle esistenti; o da avvicinare in modo che uno stesso programma non dilaghi nel tempo. Più in generale, potrebbe risultare fecondo differenziare e articolare le diverse occasioni di approfondimento, esaltandone la specificità, anziché ammassarle in un'unica tipologia di intervento.

In ogni caso, per il carattere stesso di questi programmi, non ci si può appellare al «pluralismo esterno»; sostenere, cioè che l'obbligo del pluralismo è soddisfatto dalla presenza di diverse trasmissioni che esprimono posizioni diverse. Il pluralismo deve essere innanzitutto «interno» a ciascuno di questi programmi, direi interno a ciascuna puntata. Talvolta, invece, si trascura un criterio aureo per l'informazione e per la sua libertà: il criterio della «imparzialità». Che non impedisce di esprimere con chiarezza un punto di vista. Un chiaro punto di vista può essere sostenuto con parzialità o con imparzialità. E il pluralismo richiede, sempre, imparzialità.

Il presidente PETRUCCIOLI, rinvia quindi il seguito della discussione.

RINVIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente PETRUCCIOLI, comunica che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già convocato al termine della seduta odierna, si svolgerà al termine della seduta convocata per le ore 14 di giovedì 6 giugno, ovvero di quella convocata per le ore 14 di domani se in essa si concluderà la discussione generale sul pluralismo nell'informazione.

La seduta termina alle ore 14,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,55 alle ore 14,10.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

(Così rimane stabilito).

Audizione del Ministro per le Attività produttive, onorevole Antonio Marzano

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Antonio MARZANO, *Ministro per le Attività produttive*, svolge un'ampia relazione.

Seguono quindi domande e considerazioni dei deputati Gabriella PINTO (FI), Michele VIANELLO (DS-U) e Vincenzo DE LUCA (DS-U).

Paolo RUSSO, *presidente*, ritenendola opportuna, chiede al Ministro se concordi in merito alla pubblicazione, in allegato al resoconto stenografico della seduta, della relazione scritta del suo intervento.

Antonio MARZANO, *Ministro per le Attività produttive*, concorda con la richiesta ai fini della pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della relazione scritta del suo intervento. Replica quindi ai deputati intervenuti.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il Ministro, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi in data odierna, ha adottato una delibera concernente i criteri per la necessaria e corretta gestione della documentazione pervenuta o acquisita dalla Commissione. Tale delibera è a disposizione dei componenti la Commissione.

Comunica altresì che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, nella odierna riunione, che la Commissione si avvalga, come nella passata legislatura, per le attività di tenuta e gestione dell'archivio, della collaborazione continuativa di un nucleo di quattro sottufficiali, posti a disposizione della Commissione dal Gruppo della Guardia di Finanza operante presso le Commissioni parlamentari di inchiesta.

Sull'ordine dei lavori

Il deputato Benito SAVO (FI) esprime il proprio disappunto per l'annunciata costruzione di una nuova discarica di rifiuti nel territorio della Ciociaria, auspicando che la Commissione si attivi tempestivamente in relazione a tale vicenda.

Paolo RUSSO, *presidente*, assicura che tale questione sarà sottoposta al prossimo Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in sede di programmazione delle attività di indagine della Commissione.

Il deputato Donato PIGLIONICA (DS-U) richiama l'attenzione della Commissione sulla delicata questione della destinazione dei materiali ra-

radioattivi risultanti dalla dismissione di centrali nucleari. Fa presente l'esigenza di localizzare quanto prima il sito unico di stoccaggio dei predetti materiali radioattivi.

Paolo RUSSO, *presidente*, nel richiamare le considerazioni formulate al riguardo dal Ministro nel corso dell'audizione appena conclusa, sottolinea che tale questione costituirà uno dei temi di maggiore approfondimento dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2002

UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 15,10 alle ore 15,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2002

66^a Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 14.

(1425) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FALCIER riferisce sul provvedimento in titolo soffermandosi sui profili di più evidente interesse per la Commissione. Osserva, in particolare, l'opportunità di invitare la Commissione di merito a valutare se il decreto volto a stabilire le modalità di riscossione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2002, non possa comportare modifiche di disposizioni di legge, nel qual caso sarebbe necessario un espresso riferimento ai regolamenti di delegificazione di cui all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

Sarebbe altresì opportuno modificare la rubrica dell'articolo 3 con riferimento, non solo alla razionalizzazione dei costi, ma anche alla locuzione: «ed altre disposizioni sui prodotti farmaceutici». Il comma 9 dello stesso articolo reca infatti norme in materia di confezionamento di farmaci. All'articolo 4-*bis*, in materia di finanziamento della spesa sanitaria, che richiama al comma 1 l'accordo intervenuto nella Conferenza Stato-regioni l'8 agosto 2001, andrebbe poi previsto l'adempimento di sentire le

regioni anche a proposito della definizione delle misure indicate dagli altri commi, che comportano interventi di preminente interesse regionale.

All'articolo 6, infine, si dovrebbero precisare i principi comunitari in relazione ai quali si dispone l'adeguamento del regime tributario delle società cooperative ovvero andrebbe riformulata la relativa rubrica.

Rilevando che non si riscontrano elementi di contrasto fra le disposizioni costituzionali e le norme recate dal disegno di legge in esame, le quali attengono a materie di competenza statale esclusiva o concorrente, ed in questo caso non sono formulate in termini di dettaglio, il relatore propone infine di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole con le osservazioni esposte.

La Sottocommissione approva quindi la proposta del relatore.

(847) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE illustra l'accordo oggetto delle disposizioni di ratifica ed esecuzione recate dal disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1032) Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente un emendamento alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 1° ottobre 1998

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE rileva che il Protocollo oggetto del provvedimento in esame aggiunge la traduzione in cinese fra i testi che fanno fede nella Convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1153) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, con allegati, fatto a Parigi il 6 novembre 2000

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE riferisce sul disegno di legge in titolo che reca la ratifica di un Accordo che aggiorna e sostituisce le disposizioni di un precedente Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Francia, fir-

mato a Parigi il 1° agosto 1966, prevedendo nuove iniziative in materia, fra l'altro, di cooperazione cinematografica, di formazione, di distribuzione e di investimenti e aiuti applicabili al settore. Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva la proposta del relatore.

(1173) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Erevan il 7 agosto 1999*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione il relatore BASILE che propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1366) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità – Ufficio Regionale per l'Europa – concernente l'istituzione dell'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, con allegati, fatto a Roma l'11 gennaio 2001*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE illustra il disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, non riscontrandovi elementi suscettibili di rilievi, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1320) *PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo*

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FALCIER, dopo aver descritto l'articolato del provvedimento in titolo, osserva che l'articolo 4 reca disposizioni in materia di impianti pioppicoli che, come già rilevato nel parere espresso il 26 febbraio 2002 a proposito del disegno di legge n. 1064, attengono alla sfera di competenza residuale delle regioni. Rileva inoltre positivamente che, in relazione alle misure previste dall'articolo 5, vengono posti sullo stesso piano i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale, recependo talune delle indicazioni espresse dalla Commissione nel citato parere del 26 febbraio 2002.

Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole con le osservazioni esposte.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni proposte.

(336) CARELLA. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(398) MASCIONI ed altri. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(404) COZZOLINO e SERVELLO. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(630) TOMASSINI. – *Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istituzione dell'Autorità garante e del Registro degli informatori scientifici del farmaco*

(Parere su emendamenti alla 12ª Commissione. Esame. Parere in parte condizionato, in parte favorevole con osservazioni)

Il presidente e relatore PASTORE illustra le proposte emendative riferite al disegno di legge n. 404, assunto come testo base in ordine all'esame dei provvedimenti in titolo, sul testo dei quali la Commissione ha espresso, il 18 settembre 2001, un parere condizionato all'introduzione, fra i requisiti per l'accesso all'albo degli informatori scientifici del farmaco, di un esame di Stato, in conformità con l'articolo 33, comma quinto, della Costituzione. Propone quindi di ribadire le medesime condizioni a proposito degli emendamenti riferiti all'articolo 17, concernente appunto i requisiti per l'iscrizione all'albo, nessuno dei quali contempla il suddetto esame. Propone inoltre di esprimere, a proposito dei rimanenti emendamenti, un parere favorevole ribadendo tuttavia le osservazioni espresse nel parere del 18 settembre 2001 in merito all'esigenza di valutare se l'impianto complessivo delle disposizioni inerenti all'istituendo albo professionale sia compatibile con la normativa comunitaria in materia di esercizio delle professioni.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere sugli emendamenti relativi al disegno di legge n. 404 un parere in parte condizionato, in parte favorevole con osservazioni, nei termini proposti.

(710) MAGNALBÒ e BONATESTA. – *Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre*

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, non riscontrandovi, per quanto di competenza, profili meritevoli di rilievi, propone di esprimere un parere non ostativo.

Convieni la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2002

17^a Seduta

La Sottocommissione riunitasi sotto la presidenza del Presidente Pontone, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alle Commissioni riunite 5^a e 6^a:

(1425) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2002

19^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fabbrì, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alle Commissioni 5^a e 6^a riunite:

(1425) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2002

13^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza della senatrice Boldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(847) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998: parere favorevole

(1366) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità – Ufficio Regionale per l'Europa – concernente l'istituzione dell'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, con allegati, fatto a Roma l'11 gennaio 2001: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 5 giugno 2002, ore 14

VERIFICA DEI POTERI

Esame del seguente affare assegnato:

- Compatibilità tra la carica di senatore a vita ed una nomina presso un istituto bancario.
-

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

(5^a - Programmazione economica, bilancio)

(6^a - Finanze e tesoro)

Mercoledì 5 giugno 2002, ore 8,30, 14 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture (1425) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE**(9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare)****(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)***Mercoledì 5 giugno 2002, ore 8,30**IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERGAMO ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari (732).
 - BASSO. – Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alla laguna di Venezia e di Marano Grado (1407).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)*Mercoledì 5 giugno 2002, ore 8,30 e 14,30**PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: esame dello schema di documento conclusivo.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1094).
- e dei voti regionali n. 30 e n. 41 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione, concernente il riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica (1286) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Angela Napoli; La Russa ed altri; Boato ed altri*).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002 (1329).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (1206) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi (9) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- CAMBURSANO. – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità (36).
- CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi (203).
- RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse (1017).
- MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi (1174).
- ANGIUS ed altri. – Istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi (1250).
- VILLONE ed altri. – Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica (1255).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche (844) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- IOANNUCCI ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (879).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 5 giugno 2002, ore 14,30 e 21

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).

- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure contro la tratta di persone (885) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa*).
- DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone (505).
- TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani (576).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Piemonte e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in merito alla situazione penitenziaria in tali Regioni.
 - II. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 5 giugno 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998 (847).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, con allegati, fatto a Parigi il 6 novembre 2000 (1153).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente un emendamento alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 1° ottobre 1998 (1032).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Erevan il 7 agosto 1999 (1173).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità-Ufficio Regionale per l'Europa – concernente l'istituzione dell'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, con allegati, fatto a Roma l'11 gennaio 2001 (1366).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 5 giugno 2002, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- Proposta di nomina del Presidente dell'Unione nazionale Ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI) (n. 35).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 5 giugno 2002, ore 16

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Esame di ulteriori emendamenti al disegno di legge:

- Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento di semplificazione del procedimento di chiusura annuale del «fondo scorta» del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato (n. 98).
- Schema di regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. (n. 102).

AFFARI ASSEGNATI

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, degli affari:

- Ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi nell'esercizio 2002 al contributo del fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
 - Ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi nell'esercizio 2002 al contributo del fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 5 giugno 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione di Direttori generali del Ministero per i beni e le attività culturali.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FLORINO. – Assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale precario operanti come assistenti museali e addetti ai servizi di vigilanza nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali (86).
- EUFEMI. – Disposizioni in materia di rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica nel Ministero per i beni e le attività culturali (169).
- ASCIUTTI ed altri. – Inquadramento in ruolo del personale precario in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali (1122).
- D'ANDREA ed altri. – Stabilizzazione del personale precario del Ministero per i beni e le attività culturali (1123).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma (784).
- BATTISTI ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma (1140).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (1251).
- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale (1306).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Calogero SODANO ed altri. – Progetto di valorizzazione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento (1289).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione dei disegni di legge:

- ACCIARINI e PAGANO. – Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea (923).
- Deputato SANTULLI ed altri. – Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive (1356) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disciplina dell'attività archeologica subacquea (893).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (n. 36).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 5 giugno 2002, ore 15 e 21

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2002, n. 105, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale (1463).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 195 ad esso attinente.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 5 giugno 2002, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Interrogazione.

II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque: audizione del Presidente della Regione Sicilia.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo (1320).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002 (1329).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 5 giugno 2002, ore 8,30, 15,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (1149) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sull'industria dell'automobile.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 5 giugno 2002, ore 15 e 20,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (1306).
- CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli di istruzione (1251).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- MORO ed altri. – Trattamento pensionistico dei lavoratori italiani all'estero (1249) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Istituzione di una Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia (1197) (*Fatto proprio dal Gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 14 maggio 2002*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
- STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici (357).
- RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici (629).

– MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (869).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– ZANOLETTI. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (814).

– GRECO. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (888).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 5 giugno 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi socio-sanitari connessi alla patologia osteoporotica: audizioni di rappresentanti di associazioni di categoria.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 5 giugno 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nei centri urbani del Mezzogiorno e delle isole: audizione del sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Scarpa Buonazza Buora e del Presidente del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Mercoledì 5 giugno 2002, ore 13,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge:

- DE ZULUETA. – Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (509).
- PIANETTA ed altri. – Modifiche al codice penale per l'introduzione del reato di tortura (1317).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone (505).
- TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani (576).
- Deputato FINOCCHIARO ed altri. – Misure contro la tratta di persone (885).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DE ZULUETA ed altri. – Introduzione del reato di tortura (582).
- PIANETTA ed altri. – Introduzione del reato di tortura (1282).

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 5 giugno 2002, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2001 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002 (1329).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Programma della Presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea, unitamente al programma di lavoro della Commissione europea per il 2002.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 5 giugno 2002, ore 14

Discussione sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, ed esame di eventuali risoluzioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 5 giugno 2002, ore 14

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa: audizione del Presidente dell'INPDAP, dottor Rocco Familiari e del Direttore generale dell'INPDAP, dottor Andrea Simi.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 5 giugno 2002, ore 15,15

Comunicazioni del Presidente su tutela dell'infanzia e giustizia minorile.
